



LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN AMBITO AGRICOLA

LA REVISIONE DELLE POLITICHE
DI INCENTIVO NELL'ANNO 2012

ENAMA
ENTE NAZIONALE PER LA
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA



PRESENTAZIONE

Questo volume è stato realizzato con l'obiettivo di fornire un quadro esaustivo sulle novità introdotte nell'ordinamento del settore della produzione di energia rinnovabile da fonti agricole con contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nel corso del 2012 sono stati emanati tre decreti interministeriali in applicazione del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che hanno ridefinito gli interventi di sostegno ai tre principali ambiti di produzione di energia rinnovabile connessi al settore agricolo:

- Biocarburanti e bioliquidi
- Energia elettrica
- Energia termica da biomasse.

Il gruppo di lavoro dell'Ufficio Agroenergie di ENAMA ha esaminato il contenuto dei decreti per elaborare una guida pratica alle possibilità offerte dalle novità introdotte per il mondo agricolo.

Lo studio, che si presenta come un rapporto esaustivo e ben articolato, si sviluppa in due parti: una parte introduttiva che sintetizza le politiche di incentivazione in materia di energia rinnovabili derivanti dal decreto 28/2011 e un quadro degli interventi già attuati.

La seconda parte esamina, per ognuna delle filiere individuate, le norme applicative contenute nei nuovi decreti, fornendo nel contempo anche delle indicazioni sulle modalità di accesso agli incentivi, organizzate in base a pratiche schede per le diverse tipologie di intervento.

Completano il volume le sezioni "glossario" ed una appendice normativa che possono contribuire a rendere i diversi contenuti uno strumento pratico di consultazione e approfondimento per gli addetti ai lavori ma anche per chi volesse accostarsi a questo settore per la prima volta.

Il volume fa parte della linea editoriale di ENAMA nel settore delle agroenergie disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'ENAMA (www.enama.it).

Sandro Liberatori
Direttore ENAMA

Massimo Goldoni
Presidente ENAMA

Autori

Il presente Studio, redatto nell'ambito del
"Secondo programma nel settore delle agro energie"
è stato realizzato dal seguente gruppo di lavoro ENAMA:

Natascia Maisano (Introduzione)

Roberto Murano (Capitolo 1)

Giuseppe D'Amore (Capitolo 2)

Stefano D'Andrea (Capitolo 3)

Progetto grafico

Marco Dalla Vedova

Editore

ENAMA

Via Venafrò, 5 - 00159 ROMA

Tel. +39 06 40860030 - +39 06 40860027

Fax +39 06 4076264

info@enama.it

www.enama.it

SOMMARIO

Introduzione	1
Capitolo 1	
La sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi	13
1.1 Il quadro normativo attuale	13
1.2 Schede sulle modalità di accesso e di attuazione per gli operatori delle filiere di produzione di biocarburanti e bioliquidi	20
Glossario	24
Capitolo 2	
Il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agricole	27
2.1 Il quadro normativo attuale	27
2.2 Schede sulle modalità di accesso e di attuazione per gli operatori delle filiere di produzione di energia elettrica	36
Glossario	42
Capitolo 3	
La produzione di energia termica da biomasse	43
3.1 Il quadro normativo attuale	43
3.2 Schede sulle modalità di accesso e di attuazione per gli operatori delle filiere di produzione di energia termica	51
Glossario	56
Appendice normativa	59
<i>Decreto 23 gennaio 2012</i> - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	61
<i>Decreto 6 luglio 2012</i> - Ministero dello Sviluppo economico	85
<i>Decreto 28 dicembre 2012</i> - Ministero dello Sviluppo economico	151

INTRODUZIONE

Le politiche nazionali per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (FER) e i vincoli che discendono dagli impegni internazionali presentano un quadro estremamente complesso e articolato che necessita di una approfondita conoscenza del settore al fine di orientare gli operatori e in particolare di coloro che utilizzano fonti rinnovabili in ambito agricolo.

A livello comunitario, con l'approvazione avvenuta nell'aprile 2009 da parte del Consiglio Europeo del cosiddetto pacchetto «*Clima-Energia*» o pacchetto "20-20-20", è stato lanciato un piano d'azione globale nel settore dell'energia, individuando diverse azioni vincolanti per gli Stati membri nei settori dell'elettricità, del riscaldamento/raffrescamento e dei trasporti.

La Direttiva 2009/28/CE¹ (direttiva RES) stabilisce due obiettivi vincolanti per gli Stati membri entro il 2020: il primo prevede l'aumento del 20% della quota di fonti rinnovabili sul consumo comunitario di energia negli usi finali, con un obiettivo differenziato per ciascuno Stato che per l'Italia è stato fissato al 17%. Il secondo obiettivo prevede il raggiungimento del 10% di utilizzo di biocarburanti nel consumo totale nei trasporti per tutti gli Stati membri. La direttiva si inserisce nel quadro di azione comunitaria volto a limitare da un lato la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e dall'altro le emissioni di gas ad effetto serra.

Con riferimento alla qualità dei carburanti utilizzati nei trasporti, l'UE ha emanato, inoltre, la Direttiva 2009/30/CE² (direttiva fuel), nella quale vengono ripresi i criteri di sostenibilità per i biocarburanti già introdotti dalla direttiva RES.

In attuazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva 2009/28/CE, nel 2010 ogni Stato membro ha notificato alla Commissione Europea il proprio Piano di Azione Nazionale sull'energia rinnovabile (PAN) in cui è definito il percorso attraverso il quale si intende raggiungere gli obiettivi assegnati al 2020³.

Il PAN dell'Italia fornisce una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili, descrivendo gli obiettivi strategici, quali sviluppo sostenibile,

1 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

2 Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

3 Cfr. Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia (Ministero dello Sviluppo Economico).

sicurezza dell'approvvigionamento, benefici socioeconomici ed ambientali, riduzione dei costi dell'energia per le imprese e i cittadini, promozione di filiere tecnologiche innovative, tutela ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti) e le principali linee di azione che concretamente possono contribuire ad assicurare uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi, che tengano anche conto del rapporto costi-benefici.

Il PAN ha previsto la definizione di un *burden sharing* regionale che possa coinvolgere tutte le Amministrazioni regionali nel raggiungimento degli obiettivi, favorendo altresì l'armonizzazione tra le legislazioni per le attività di autorizzazione degli impianti e delle infrastrutture. La ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili è stata definita dal Decreto del 15 marzo 2012⁴.

Misure di sostegno al sistema delle fonti rinnovabili

In Italia, si sono susseguiti nel tempo vari provvedimenti legislativi finalizzati a sviluppare la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso diversi meccanismi di sostegno, volti a garantire una equa remunerazione degli investimenti degli operatori del settore.

Incentivazione energia elettrica

Precedentemente all'attuazione della generale revisione del sistema incentivante previsto dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che entrerà a pieno regime nel corso del 2013, il quadro generale degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si presentava particolarmente complesso per la coesistenza di numerosi meccanismi di incentivazione (tariffe incentivati in base alla delibera CIP6/92; certificati verdi; tariffa onnicomprensiva per gli impianti di piccola dimensione; conto energia; rinnovabili ecc.). In generale, gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili sono finanziati dalla collettività tramite un prelievo della componente A3 della bolletta elettrica, sotto la voce "oneri generali di sistema".

Il primo provvedimento di riorganizzazione generale in materia di promozione delle fonti rinnovabili è il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE, finalizzato, tra l'altro, alla promozione di un maggior contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di elettricità, attraverso semplificazioni autorizzative, l'introduzione di una garanzia di origine per gli impianti a fonte rinnovabile e teso a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica, attraverso incentivi specifici in conto energia (per fotovoltaico) e contratti di scambio di energia con la rete elettrica.

Con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e con l'adozione di successivi provvedimenti normativi in termini di incentivazioni, la vendita dell'energia prodotta da FER può avvenire attraverso diverse modalità. Tra queste vi è la **vendita diretta**, tramite accordi bilaterali o tramite il sistema della borsa elettrica e il **ritiro dedicato**, che consiste nella cessione dell'energia elettrica immessa in rete al Gestore

4 Decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare.

dei Servizi Energetici che corrisponde al produttore il “prezzo medio zonale orario”, ovvero il prezzo medio mensile per fascia oraria corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto. A seguito di specifica richiesta (all’atto della stipula della convenzione tra il produttore e il GSE) dei produttori di energia elettrica di piccola taglia (impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW) è prevista la possibilità di accedere, limitatamente ai primi due milioni di kWh di energia elettrica immessa⁵, ai cosiddetti **prezzi minimi garantiti** che sono aggiornati annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)⁶.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW o alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007) e per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW è prevista la possibilità (presentando un’apposita richiesta al GSE) di accedere allo **scambio sul posto**⁷, meccanismo che si affianca all’incentivo in Conto Energia⁸. Il servizio consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi, realizzando così un risparmio⁹.

Il meccanismo del **CIP6/92**¹⁰ consiste in un incentivo a favore dei produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione, cedono al GSE¹¹ l’energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato, con un prezzo fissato annualmente da un decreto ministeriale. Questa modalità di incentivazione è stata poi sostituita dal sistema dei Certificati Verdi.

Il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato costituito dai **Certificati Verdi** - titoli emessi dal GSE - che possono essere utilizzati per assolvere all’obbligo¹², a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità da fonti rinnovabili.

Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando l’energia netta riconosciuta per un coefficiente differenziato per fonte, come riportato nella Tabella 2 della Legge 244/2007:

5 Articolo 7 della Delibera 280/07 dell’AEEG.

6 Dal 2012 l’AEEG ha previsto una variazione nella determinazione dei prezzi minimi garantiti, che saranno differenziati per fonte rinnovabile utilizzata.

7 Delibera ARG/elt 74/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

8 Lo scambio sul posto non si applica agli impianti che accedono agli incentivi previsti dai Decreti del 5 luglio 2012 (V Conto energia) e del 6 luglio 2012.

9 L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 570/2012/R/efr del 20 dicembre 2012 ha stabilito la nuova regolamentazione per lo scambio sul posto a partire dal 2013.

10 Deliberazione 29 aprile 1992 del Comitato interministeriale dei prezzi (Provvedimento n. 6/1992). Valido per impianti entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991.

11 Inizialmente veniva ceduta all’ENEL e dopo la liberalizzazione (dal 2001) la gestione è passata al GSE.

12 Introdotto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 79/1999. Il Decreto stabilisce che i produttori possono accedere ai certificati verdi per 8 anni (per impianti entrati in servizio o revisionati dopo il 1° aprile del 1999) e per 15 anni per impianti successivi al 31/12/2007 (legge finanziaria 2008).

Fonte	Coefficiente*
1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 KW	1,00
1 bis Eolica offshore	1,50
3 Geotermica	0,90
4 Moto ondoso e maremotrice	1,80
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente	1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,30
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale ottenuti nell'ambito di intese di filiera, contratti quadro, o filiere corte**	1,80
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

* Questi fattori (k) sono utilizzati per calcolare la produzione rilevante ai fini dell'emissione dei certificati, a partire dalla produzione effettiva. ** Le modalità di riconoscimento del coefficiente sono disciplinate dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010.

L'energia può essere ceduta anche in regime di **Tariffa Onnicomprensiva**¹³ (TO), meccanismo di incentivazione noto anche come *feed in tariff*, al quale possono aderire, in alternativa ai CV, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza inferiore a 1 MW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

Diversamente da quanto accade per il meccanismo dei CV, per i quali l'incentivazione riguarda la produzione netta dell'impianto e l'energia resta nella disponibilità del produttore, nel sistema delle TO viene incentivata l'energia immessa in rete ritirata dal GSE. La tariffa è detta onnicomprensiva perché comprende sia il valore dell'energia che quello dell'incentivazione. La Tariffa Onnicomprensiva è differenziata per tipologia di fonte utilizzata, secondo i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008, aggiornata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Fonte	€/kWh
1 eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kw	0,30
2 solare	*
3 geotermica	0,20
4 moto ondoso e maremotrice	0,34
5 idraulica diversa da quella del punto precedente	0,22
6 Biogas, biomasse, e oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio**	0,28
8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi diversi da quelli elencati al punto precedente	0,18

* Per gli impianti a fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del D.Lgs. 387/2003. Fonte L. 244/2007 e modifiche successive. ** L'articolo 17 della Legge 4 giugno 2010, n. 96, ha previsto l'erogazione della tariffa 0,28 anche per l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Per quanto concerne, invece, la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, il meccanismo incentivante previsto è il cosiddetto **"Conto energia"** introdotto per la prima volta nell'ordinamento con il Decreto 28 luglio 2005 del Ministero delle attività produttive. Il meccanismo assegna una tariffa incentivante per tutta l'energia

13 Disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2008.

prodotta dall'impianto e dà la possibilità di destinare l'energia prodotta all'autoconsumo o scambio sul posto o alla vendita della rete, in particolare nella formula del ritiro dedicato.

Dal 2005 ad oggi si sono susseguiti cinque decreti del Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione di altrettanti Conti energia, con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti fotovoltaici¹⁴. L'ultimo decreto, con il quale si intende adeguare il livello degli incentivi al progredire della tecnologia e contenere i costi per il sistema, è il D.M. 5 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia).

Incentivazione energia termica

Nel settore della produzione di energia termica, sino alla recente entrata in vigore del Decreto attuativo previsto all'articolo 28 del D.Lgs. 28/2011, il cosiddetto Conto Termico¹⁵, che prevede dei nuovi meccanismi incentivanti per le rinnovabili termiche in impianti di piccole dimensioni, il sistema incentivante era caratterizzato dal riconoscimento dei certificati bianchi, ovvero i Titoli di Efficienza Energetica, istituiti dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004. Il Decreto definisce gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a carico dei distributori di energia elettrica e del gas¹⁶, che devono quindi attuare misure e interventi o acquistare i certificati bianchi per un ammontare equivalente al loro obiettivo, e affida all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas il compito di definire i criteri, le regole tecniche e la gestione dell'intero meccanismo.

Anche il meccanismo dei certificati bianchi è stato recentemente riveduto con l'emanazione del Decreto 27 dicembre 2012.

Incentivazione biocarburanti e bioliquidi

Relativamente al settore dei trasporti, l'Italia ha definito negli anni passati vari provvedimenti per l'incentivazione dell'uso dei biocarburanti. Una prima modalità di incentivazione era basata su un regime fiscale agevolato con una riduzione delle accise¹⁷ per benzina e gasolio in base a contingenti annuali definiti. La legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto per la prima volta una defiscalizzazione parziale per bioetanolo e ETBE. Nella legge 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005) era stata introdotta un'esenzione dell'accisa per un contingente annuo di 200.000 tonnellate

14 Il primo Conto energia è definito dal DM 28 luglio 2005, modificato dal DM 6 febbraio 2006, a cui hanno poi fatto seguito i DM 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 relativi, rispettivamente, al Secondo e al Terzo Conto energia. Il Quarto Conto energia (DM 5 maggio 2011) è stato adottato in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

15 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.

16 In precedenza i Decreti legislativi 79/99 e 164/00 avevano previsto obiettivi obbligatori di risparmio energetico a carico delle imprese di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale.

17 Riferimenti normativi: Legge 296/06, 191/09; D.Lgs. 504/95; D.M. 23/4/08, DM 29/4/08, DM 3/9/08, DM 5/6/09.

anche per il biodiesel, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, così come previsto nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504¹⁸.

In seguito, al fine di sviluppare ulteriormente la filiera dei biocarburanti e in linea con le direttive europee, è stato introdotto l'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio (soggetti obbligati), di immettere nella rete dei carburanti una quota minima di biocarburanti ogni anno¹⁹. La quota di biocarburanti da immettere in consumo è calcolata sulla base del potere calorifico totale di benzina e gasolio forniti l'anno precedente²⁰.

Come strumento per il monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo sono stati istituiti i "Certificati di immissione in consumo di biocarburanti", emessi dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). I criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo sono disciplinati con il Regolamento n. 110/2008, che prevede il rilascio di un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per ogni 10 Gcal di prodotto immesso, sulla base delle autocertificazioni rilasciate dai soggetti obbligati.

Principi introdotti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Con il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28²¹, è stata completamente riformata la disciplina dei regimi di incentivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché per l'efficienza energetica e sono stati confermati gli obiettivi in materia di quota complessiva di utilizzo di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire entro il 2020 (pari al 17%) e quelli relativi all'utilizzo di fonti rinnovabili nei trasporti.

Il decreto, entrato in vigore il 29 marzo 2011, prevede una maggiore semplificazione amministrativa, la revisione degli incentivi da regolamentare con decreti attuativi interministeriali, nuovi obblighi in termini di efficienza energetica per gli edifici e l'introduzione del principio di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Le principali innovazioni del decreto possono essere così riassunte:

- previsione di procedure autorizzative ed amministrative semplificate degli impianti (autorizzazione unica (AU) art. 12; procedura abilitativa semplificata art. 6; comunicazione relativa alle attività in edilizia libera art. 6, comma 11);
- introduzione di requisiti e specifiche tecniche degli impianti;
- riordino oneri economici e finanziari;
- sviluppo delle infrastrutture necessarie per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

18 L'articolo 22 bis del D.Lgs. 504/95 prevede che, nell'ambito del programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, viene applicata al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante.

19 Articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.

20 La quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti definita per il 2013 è pari al 4,5%.

21 Attuativo della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

- regolamentazione di specifici incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche;
- istituzione di nuovi meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica.

In merito al sistema di incentivazione, il D.Lgs. 28/2011 prevede, a partire dal 1° gennaio 2013, l'abolizione, dopo un periodo di transizione, del meccanismo dei certificati verdi (CV) ritenuto troppo oneroso per i costi finali dell'energia anche a causa di rendite di posizione per alcune categorie di produttori di energia.

Il nuovo sistema di incentivi prevede, per gli impianti di potenza inferiore a 5 MW e per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, un incentivo fisso distinto per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di corrisponderlo solo per ogni kWh effettivamente prodotto ed adeguarlo ai costi specifici dei diversi impianti. Per gli impianti di taglia superiore (> 5 MW) viene introdotto un meccanismo di aste al ribasso gestito dal GSE, con il quale saranno messi all'asta lotti di potenza da installare differenziati per fonte.

Anche per gli impianti già entrati in esercizio con il precedente sistema di incentivo, i CV saranno sostituiti a partire dal 2016²², da una tariffa fissa tale da garantire la redditività degli investimenti già realizzati.

Il nuovo sistema di incentivi ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, evitando quindi sovra compensazioni.

Per il settore agroenergetico (impianti a biomasse, biogas ed oli vegetali puri) il D.Lgs. 28/2011 prevede una serie di indicazioni specifiche per cui l'incentivo riconosciuto dovrà tenere conto e promuovere:

- la tracciabilità e la provenienza della materia prima;
- l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e da filiere corte, contratti quadri e intese di filiera;
- la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
- la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e mini cogenerazione.

Stato di attuazione degli interventi

Il consumo interno di energia da fonti energetiche rinnovabili è aumentato sensibilmente negli ultimi anni²³, in linea con l'obiettivo del 17% indicato dal programma UE per il 2020, grazie soprattutto agli elevati incentivi pubblici.

Il trend di crescita è evidente: alla fine del 2011 il parco impianti nazionale è più che raddoppiato. La tipologia di energia rinnovabile più diffusa rimane quella solare,

22 Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78% del prezzo definito secondo i criteri vigenti (180 euro – prezzo dell'energia).

23 Secondo i dati del GSE la quota nazionale di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia ha raggiunto il 10% nel 2010.

che segnala la variazione percentuale maggiore sia per numero di impianti che di potenza installata rispetto al 2010, seguita dalle bioenergie.

Tabella 1. Numero impianti installati. Suddivisione per tipologia di impianto

Fonte	Numero impianti		Variazione percentuale 2011/2010
	2010	2011	
Eolica	487	807	65,71%
Solare	155.977	330.196	111,70%
Biomasse	142	170	19,72%
Biogas	451	819	81,60%
Bioliquidi	97	275	183,51%
Geotermica	33	33	0,00%
Idraulica	2.729	2.902	6,34%
Totale	159.916	335.193	109,61%

Fonte: Rapporto Statistico 2011 – GSE

Tabella 2. Potenza installata. Suddivisione per tipologia di impianto

Fonte	Potenza installata (MW)		Variazione percentuale 2011/2010
	2010	2011	
Eolica	5.814.281	6.936.146	19,29%
Solare	3.469.880	12.773.407	268,12%
Biomasse	1.242.659	1.288.502	3,69%
Biogas	507.704	773.433	52,34%
Bioliquidi	601.182	763.395	26,98%
Geotermica	772.000	772.000	0,00%
Idraulica	17.876.169	18.092.298	1,21%
Totale	30.283.875	41.399.181	36,70%

Fonte: Rapporto Statistico 2011 – GSE

I dati evidenziano per le biomasse un aumento dell'80% di impianti installati rispetto all'anno precedente, ma solamente del 20% relativamente alla loro potenza installata, questo in considerazione del notevole incremento degli impianti di piccola taglia (generazione diffusa).

Tabella 3. Produzione energia rinnovabile 2010 – 2011. Suddivisione per tipologia di impianto

Fonte	Produzione rinnovabile 2010 (GWh)	Produzione rinnovabile 2011 (GWh)	Variazione percentuale 2011/2010
Eolica	9.126,0	9.856,0	8,00%
Solare	1.905,7	10.795,7	466,50%
Biomasse	4.307,6	4.730,2	9,81%
Biogas	2.054,1	3.404,7	65,75%
Bioliquidi	3.078,4	2.697,5	-12,37%
Geotermica	5.375,9	5.654,3	5,18%
Idraulica	51.116,8	45.822,7	-10,36%
Totale	76.964,5	82.961,1	7,79%

Fonte: Rapporto Statistico 2011 – GSE


A livello territoriale, la maggior parte degli impianti alimentati da bioenergie si concentra nel Nord dell'Italia dove sono installati circa i tre quarti di quelli realizzati. La Regione con la presenza maggiore è la Lombardia, seguita dal Veneto e dall'Emilia Romagna.

Tabella 4. Impianti a bioenergie 2010 – 2011. Suddivisione per Regione

Regione	N. impianti 2010	N. impianti 2011
Piemonte	62	129
Valle d'Aosta	2	2
Lombardia	161	319
Trentino Alto Adige	69	111
Veneto	71	149
Friuli Venezia Giulia	7	29
Liguria	10	10
Emilia Romagna	90	154
Toscana	41	58
Umbria	13	21
Marche	22	30
Lazio	24	41
Abruzzo	7	14
Molise	3	5
Campania	22	26
Puglia	25	32
Basilicata	5	6
Calabria	12	22
Sicilia	11	34
Sardegna	12	18

Fonte Rapporto Statistico 2011 – GSE

Grafico 1 – Incremento per Regione degli impianti in esercizio (Variazione percentuale)



Fonte: elaborazione Enama su dati GSE

Se prendiamo in considerazione il dato provvisorio relativo al primo semestre del 2012, possiamo evidenziare come il trend di crescita non accenna a rallentare, con un aumento più accentuato della diffusione di impianti che utilizzano matrici agricole, soprattutto quelli di piccola taglia.

Il dato si può spiegare con la corsa degli investitori per accedere al vecchio regime incentivante, e quindi prima che entrino in vigore le riduzioni delle tariffe previste dall'attuale revisione.

Nel complesso, si osserva che, al 30 giugno 2012, risultano qualificati ed in esercizio più di 3.500 impianti IAFR, per una potenza totale superiore a 17.000 MW e una corrispondente energia incentivabile annua (previsionale) di circa 35.000 GWh.

Nel settore delle bioenergie, il numero di impianti (vedi tabella sottostante) ha superato i mille con una potenza di quasi 3000 MW.

Tabella 6 - Impianti qualificati al 30 giugno 2012. Suddivisione per tipologia di impianto

Impianti	In esercizio			A progetto		
	Numero	Potenza [MW]	Energia prodotta [GWh]	Numero	Potenza [MW]	Energia prodotta [GWh]
Idroelettrici a serbatoio	27	1.744	850	6	596	487
Idroelettrici a bacino	38	1.716	1.182	14	479	457
Idroelettrici ad acqua fluente	1.294	2.992	5.775	265	916	2.604
Idroelettrici su acquedotto	135	23	109	17	43	175
Eolici	676	6.529	12.494	286	2.096	4.094
Solari	71	7	9	2	1	1
Marini	1	0	0	-	-	-
Geotermoelettrici	18	620	1.453	3	60	290
Biomasse solide	120	1.559	2.617	132	908	4.899
Bioliquidi	283	747	5.214	348	1.776	10.371
Biogas	638	476	3.093	178	153	1.112
Gas di discarica	210	289	1.691	18	20	132
Rifiuti	41	1.008	1.157	11	260	639
Totale complessivo	3.552	17.711	35.644	1.280	7.307	25.261

Fonte: Bollettino 1° semestre 2012 - GSE

Per quanto riguarda gli impianti incentivati con i CV, il GSE ne ha emessi nel 2011 circa 22 milioni, ripartiti fra le diverse tipologie di impianto: impianti eolici (41%), idroelettrici (28%), bioenergie (25%) geotermoelettrici (6%). Circa mezzo milione di certificati sono invece stati emessi nel primo semestre del 2012 (Tabella 7).

Tabella 7 – Andamento annuale delle emissioni di certificati verdi per tipologia di impianto (numero certificati).

Anno	Idroelettrici	Eolici	Solari	Marini	Geotermoel.	Bioenergie	Totale
2002	452.750	148.000	400	-	187.100	138.352	926.602
2003	596.100	181.200	800	-	482.500	270.444	1.531.044
2004	1.501.050	464.000	800	-	606.900	509.820	3.082.570
2005	1.692.900	1.281.550	1.100	-	629.950	772.889	4.378.389
2006	2.164.799	2.002.000	2.226	-	844.850	955.532	5.969.407
2007	2.921.494	2.653.229	3.096	-	865.644	1.324.515	7.767.978
2008	4.032.763	3.265.130	4.361	-	947.336	2.157.082	10.406.672
2009	6.932.054	5.541.157	4.756	4	936.341	4.484.531	17.898.843
2010	7.768.274	8.170.349	21.103	-	988.650	5.632.628	22.581.004
2011*	6.278.181	9.178.501	3.487	-	1.308.575	5.233.651	22.002.395
2012*	461.704	22.917	-	-	-	80.823	565.444

* Dato preliminare. Dati aggiornati al 30 giugno 2012. Fonte GSE

In merito all'erogazione della Tariffa Onnicomprensiva, hanno avuto accesso alle tariffe 1.295 impianti per una potenza complessiva di 695 MW. Nel primo semestre 2012, è stato ritirato un quantitativo di energia convenzionata pari a 1.702 GWh, per un corrispettivo economico erogato dal GSE pari a 438 milioni di euro.

Tabella 8 – Andamento annuale delle erogazioni in tariffa onnicomprensiva per tipologia di impianto (milioni di euro).

Tipologia	2008	2009	2010	2011	1° Sem 2012
Idroelettrici a serbatoio	-	0,1	0,2	0,1	0,1
Idroelettrici a bacino	-	1,2	1,6	1,4	0,7
Idroelettrici ad acqua fluente	16,8	60,0	111,0	137,8	73,0
Idroelettrici su acquedotto		7		3	
Eolici	0,0	0,1	0,5	1,3	1,1
Biomasse solide	0,3	5,7	11,7	26,2	17,7
Bioliquidi	1,4	10,3	23,9	30,4	17,0
Biogas	14,0	70,5	155,3	417,4	307,9
Gas di scarica	2,7	9,8	22,3	30,2	16,9
Totale complessivo	35,2	157,6	326,3	651,6	437,6

Dati aggiornati al 30 giugno 2012. Fonte GSE

Il valore totale della spesa per le FER, nel 2011, ammonta a circa 8 miliardi, di cui quasi 4 miliardi di euro costituiscono il costo indicativo annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici.

Il totale dei fondi impegnati per gli aiuti destinati ad impianti a biogas, biomasse e bioliquidi ammontano a quasi 1,5 miliardi di euro (CV + TO); in cui spiccano al primo posto le centrali a biogas a cui sono stati erogati circa 860 milioni di euro.

CAPITOLO 1

LA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

1.1 Il quadro normativo attuale

La sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi è disciplinata in Italia da due normative parallele, il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 e il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. Tale dicotomia deriva dalla normativa comunitaria che ha previsto il rispetto dei criteri di sostenibilità sia nella direttiva 2009/28/CE, cosiddetta “direttiva RES”, che nella direttiva 2009/30/CE, “direttiva fuel”.

In particolare, l’articolo 38 del D.Lgs. 28/2011 prevede che i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia debbano rispettare i criteri di sostenibilità dettati dal D.Lgs. 55/2011 per poter essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali o accedere a qualsiasi meccanismo di incentivazione.

La certificazione della sostenibilità, che decorre a partire dal 1 gennaio 2012, è quindi necessaria sia per il rispetto degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti sia per quei bioliquidi che vengano utilizzati per la produzione di energia per la quale sia previsto un sistema di incentivazione. Rientrano in questa categoria gli Oli Vegetali Puri (OVP) utilizzati per la produzione di energia elettrica per la quale è previsto il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva o dei certificati verdi.

Le due normative sopracitate rinviano entrambe ad un decreto attuativo la definizione delle modalità di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità¹.

Tali modalità sono state quindi disciplinate dal decreto interministeriale 23 gennaio 2012, così come modificato dal decreto 11 giugno 2012 e dal decreto 12 novembre 2012, che istituisce il sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, detta le condizioni per l’adesione a tale sistema e definisce gli aspetti relativi alla comunicazione delle informazioni relative alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dai combustibili per unità di energia. Il decreto disciplina infine le condizioni per verificare il rispetto del sistema di equilibrio di massa necessario a garantire la tracciabilità del prodotto certificato lungo tutta la filiera.

¹ I criteri di sostenibilità sono definiti dal D.Lgs. 55/2011 che recepisce quanto stabilito dalle direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE.

Sulla base del decreto 23 gennaio 2012, i soggetti ai quali spetta l'applicazione dei criteri di sostenibilità, e che quindi devono essere in possesso della certificazione relativa, sono gli "operatori economici" che devono essere intesi come²:

- ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale;
- ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario.

In altre parole devono essere considerati operatori economici tutti i soggetti della filiera di produzione del biocarburante o del bioliquido, dal produttore della materia prima a chi lo produce e utilizza ovvero chi svolge attività di commercializzazione. Fanno eccezione, per espressa previsione normativa³ e non sono quindi considerati operatori economici, i produttori dei rifiuti conferiti ai Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. Inoltre sono stati esclusi dalla definizione di operatore economico i produttori di sottoprodotti di origine animale che li conferiscono ad un impianto di trattamento⁴. Per la definizione di sottoprodotto, di impianto di trattamento e per i requisiti di tracciabilità di tali partite si deve far riferimento al Regolamento (CE) 1069/2009; le partite devono altresì essere accompagnate dalla documentazione prevista dal Regolamento (UE) 149/2011.

La verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità da parte dell'operatore economico è affidata agli Organismi di certificazione appositamente accreditati presso Accredia⁵, sulla base di quanto disposto dallo schema di certificazione.

Ogni operatore economico che aderisce al sistema nazionale deve garantire la sostenibilità dei prodotti che cede attraverso due passaggi fondamentali:

- ottenere il Certificato di conformità della propria azienda. Tale certificato viene rilasciato dall'organismo di certificazione a seguito di una visita iniziale della azienda e ha una validità di cinque anni;
- rilasciare in accompagnamento ad ogni partita di biocarburante o bioliquido ceduta ad un altro operatore economico la relativa dichiarazione di conformità.

Nel corso della verifica annuale che l'organismo di certificazione deve effettuare, il soggetto economico sarà sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni di conformità rilasciate. Se nel corso delle verifiche vengono rilevate delle inadempienze particolarmente gravi, l'organismo di certificazione può revocare il certificato di conformità dell'azienda ovvero prescrivere le necessarie azioni correttive da adottare

2 Cfr. articolo 2 comma 2 decreto 23/1/2012, che chiarisce quanto già previsto dal D.Lgs. 55/2011.

3 Articolo 2 comma 2 decreto 23 gennaio 2012.

4 Articolo 2 comma 3bis decreto 23 gennaio 2012 così come modificato dal decreto 12 novembre 2012.


5 L'organismo designato dal Decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

entro 60 giorni. Se tale termine non viene rispettato il certificato può essere sospeso per ulteriori 30 giorni decorsi i quali il perdurare delle inadempienze deve necessariamente comportare la revoca del certificato⁶.

Il Sistema nazionale di certificazione

Il sistema nazionale di certificazione oltre che sugli operatori economici è fondato su altri tre elementi che interagiscono tra loro sulla base dello schema riportato di seguito.

Schema di funzionamento del Sistema Nazionale di Certificazione (SNC)



Accredia è il soggetto al quale gli organismi di certificazione si devono rivolgere per ottenere l'accreditamento ai sensi della norma UNI EN 45011:1999. Accredia inoltre deve vigilare⁷ sull'operato degli organismi di certificazione e può revocare o sospendere l'accreditamento in caso vengano riscontrate delle inadempienze.

Gli organismi di certificazione accreditati verificano gli adempimenti degli operatori sulla base dello schema di certificazione e rilasciano il certificato di conformità.

Lo schema di certificazione garantisce il rispetto dei seguenti elementi:

- identificazione dell'operatore e rintracciabilità della biomassa utilizzata (UNI TS11429:2011)
- gestione del sistema di equilibrio di massa
- calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra
- rilascio e verifica in itinere del certificato di conformità

⁶ Articolo 6 comma 3 decreto 23 gennaio 2012.

⁷ Articolo 4 comma 3 decreto 23 gennaio 2012.

- documentazione di accompagnamento delle partite di prodotto cedute (dichiarazione di conformità e certificato di sostenibilità)
- valutazione del rischio, metodologia per stabilire la frequenza dei controlli e loro modalità di svolgimento nonché qualifica del personale destinato a svolgere i controlli, secondo quanto previsto dalla specifica regola tecnica RT-31 del 19 marzo 2012 emanata da Accredia.

I sistemi volontari di certificazione

La normativa italiana, recependo quanto stabilito dalle Direttive comunitarie, prevede che la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità possa sempre essere effettuata mediante l'adesione ad un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater della direttiva 98/70/CE⁸. Gli operatori che aderiscono a tali sistemi rilasciano all'operatore successivo le informazioni previste da tali sistemi anche mediante una autocertificazione, integrando le informazioni con il sistema nazionale solo se gli schemi volontari non coprono la verifica di tutti i requisiti di sostenibilità e il bilancio di massa.

A loro volta gli operatori successivi recepiscono le informazioni ricevute e le integrano nella propria dichiarazione di conformità o certificato di sostenibilità.

Le stesse procedure sono valide con riferimento a sistemi nazionali di certificazione di paesi terzi con cui l'Unione Europea abbia concluso uno specifico accordo bilaterale o multi-laterale ovvero nel caso di sistemi nazionali di Stati membri per i quali siano state adottate le disposizioni per il mutuo riconoscimento.

Le maggiorazioni per particolari tipologie di biocarburanti

L'articolo 33 del D.Lgs. 28/2011 prevede una maggiorazione per le seguenti tipologie di biocarburanti per la cui immissione in consumo si ha diritto a un certificato ogni 8 Giga-calorie di prodotto⁹:

- biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;
- biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti (extra-rete), purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità.

Nel caso invece di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti nonché da materie di origine non alimentare, come le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, ovvero da alghe, si ha diritto ad un certificato di immissione in consumo ogni 5 Giga-calorie di prodotto (cosiddetto *double counting*).

Con la Legge 7 agosto 2012, n. 134 sono state introdotte, a partire dal 1 novembre 2012¹⁰, delle restrizioni all'applicazione della maggiorazione *double-counting* che viene quindi riconosciuta solo a quei biocarburanti derivanti da rifiuti e sottoprodotti

8 Articolo 8 decreto 23 gennaio 2012.

9 Il valore di 9 Giga-calorie previsto dal D.Lgs. 28/2011 è stato modificato in 8 Giga-calorie dall'articolo 34 della Legge 7 agosto 2012, n. 134.

10 Articolo 34 comma 3 della Legge 134/2012.

prodotti e trasformati nel territorio comunitario e il cui recupero non contrasta con la loro valorizzazione nell'ambito di altre filiere produttive esistenti. Inoltre l'obbligo annuale di immissione in consumo di ciascun soggetto obbligato può essere coperto solo per massimo il 20% da certificati derivanti da utilizzo di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti.

Al fine di consentire una applicazione chiara e univoca di tali disposizioni i residui ammissibili sono stati elencati dalla norma; tale elenco, così come la percentuale massima sopracitata, possono essere modificati annualmente con decreto interministeriale.

Per aver diritto alle maggiorazioni, gli operatori della filiera di produzione dei biocarburanti devono accompagnare le loro partite con dichiarazioni di conformità e certificati di sostenibilità che contengano le informazioni necessarie a garantire la provenienza del prodotto. I soggetti obbligati che sono in possesso di certificati di sostenibilità relativi a partite di biocarburante “*double counting*” possono inserire questi quantitativi nella autocertificazione del biocarburante immesso in consumo in base alla quale vengono assegnati i relativi certificati.

Le modalità di accesso alle maggiorazioni “8 Giga-calorie” devono, invece, essere definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole¹¹, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con tale decreto saranno definite le modalità di accreditamento degli impianti ubicati nell'Unione Europea che possono aver accesso alla maggiorazioni e le modalità con cui il Ministero dello sviluppo economico procederà ai controlli relativamente alla provenienza delle materie prime utilizzate e all'utilizzo extra-rete di biocarburanti.

Le disposizioni per i bioliquidi

I produttori di bioliquidi e tutti gli altri operatori di questa filiera che debbano dimostrare la sostenibilità del prodotto possono essere certificati ai sensi del SNC ovvero di un sistema volontario approvato espressamente con riferimento ai bioliquidi.

In alternativa i bioliquidi possono essere certificati anche ricorrendo ad un sistema volontario che si applica ai biocarburanti ma a condizioni che le informazioni previste dal SNC vengano riportate nella certificazioni in maniera completa e con le sole eccezioni previste dall'articolo 12 del decreto 23 gennaio 2012.

Nel caso di impianti di produzione di bioliquidi realizzati precedentemente al 23 gennaio 2008 e fino al 1 aprile 2013, l'operatore economico è esonerato dall'obbligo di riportare all'utilizzatore il valore delle emissioni di gas in atmosfera del suo processo produttivo¹².

Il periodo transitorio

Alla luce della lunga tempistica che è servita per la pubblicazione del decreto 23 gennaio 2012 è stato necessario istituire un regime transitorio per i biocarburanti

11 Ai sensi dell' articolo 33 comma 7 del D.Lgs. 28/2011.

12 Articolo 7 comma 8bis decreto 23 gennaio 2012 così come modificato dal decreto 12 novembre 2012.

prodotti fino al 2012¹³ e ceduti al fornitore entro il 31 agosto 2012. Il regime transitorio prevede che la sostenibilità sia dimostrata a condizione che chi cede la partita al fornitore dimostri di aver ottenuto il certificato di conformità dell'azienda entro il 31 agosto 2012. Sono ritenuti validi a tale fine anche i documenti equivalenti al certificato di conformità rilasciati nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo bilaterale.

Per i bioliquidi la norma transitoria è equivalente ma il termine per la cessione all'utilizzatore e quello per l'ottenimento del certificato di conformità sono fissati entrambi al 31 dicembre 2012¹⁴.

Il *double counting* è invece riconosciuto anche alle partite immesse in consumo nel corso del 2011, ma successivamente al 29 marzo, data di pubblicazione del D.Lgs. 28/2011, o nel corso del 2012 ma derivanti da materie prime prodotte nel 2011 a condizione che i vari operatori della filiera rispettino gli adempimenti riportati di seguito.

- Il produttore della materia prima deve autocertificare che si tratta di rifiuti, sottoprodotti, materie non alimentari o alghe nel rispetto dell'articolo 33 comma 5 del D.Lgs. 28/2011; la autocertificazione deve garantire che i rifiuti sono tracciati ai sensi dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e che i sottoprodotti rispettano i requisiti previsti dall'articolo 184-bis dello stesso D.Lgs. 152/2006.
- Il produttore di biocarburante che lo cede ai soggetti obbligati deve rilasciare una autocertificazione che il prodotto deriva, nel rispetto del sistema di bilancio di massa, da materie prime per le quali è in possesso della documentazione di cui al punto precedente.
- Un organismo di certificazione deve svolgere un controllo retrospettivo e rilasciare al produttore di biocarburanti un attestato di verifica di tutte le dichiarazioni citate ai punti precedenti. Tale attestato deve essere inviato ai Ministeri competenti entro il 31 maggio 2013 relativamente ai biocarburanti immessi in consumo nel corso del 2012.
- I soggetti obbligati devono riportare i quantitativi di biocarburante che hanno diritto al *double counting* nella autocertificazione annuale di richiesta dei certificati.

Le proposte relative all'ILUC (indirect land use change)

Nel corso dell'autunno 2012, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi prendendo in considerazione nella valutazione anche le emissioni indirette dovute al cambio di uso del suolo.

In particolare l'obiettivo della proposta è quello di limitare l'utilizzo come materia prima di quelle colture dedicate, cerealicole in particolare ma anche oleaginose, amidacee e zuccherine, il cui utilizzo può incidere maggiormente su queste emissioni aggiuntive.

In termini concreti, le intenzioni della Commissione si concretizzano nell'ipotesi di introdurre una soglia massima di utilizzo di biocarburanti di prima generazione

13 Partite prodotte nel corso del 2010, 2011 e 2012 con materie prime o intermedie raccolte o prodotte dal 2009 al 2012 compreso.

14 Articolo 13 comma 1bis decreto 23 gennaio 2012 così come modificato dal decreto 12 novembre 2012.

(da colture dedicate) pari al 5% del carburante immesso in consumo, ferma restando la quota del 10% di biocarburanti da raggiungere entro il 2020.

Inoltre il meccanismo del double counting viene meglio definito, attraverso la redazione di un elenco di sottoprodotti e rifiuti ammissibili, e potenziato attraverso la previsione di un quadruplo conteggio per i biocarburanti di seconda generazione o con un ILUC basso.

Per quello che riguarda le emissioni la proposta prevede di innalzare il livello di GHG *saving* fino al 60% per le produzioni in impianti entrati in funzione dopo la metà del 2014 nonché di anticipare dal 2018 al 2017 il passaggio dalla soglia del 35% alla soglia del 50% per le produzioni in tutti gli altri impianti.

Il conteggio del fattore ILUC nell'ambito del GHG *saving* è stato per ora accantonato e i valori standard proposti dalla Commissione dovrebbero essere utilizzati solamente nell'ambito delle relazioni annuali che gli Stati membri inviano alla Commissione al fine di monitorare l'impatto dell'ILUC sulla riduzione delle emissioni.

1.2 Schede sulle modalità di accesso e di attuazione per gli operatori delle filiere di produzione di biocarburanti e bioliquidi

Scheda 1.1 - Gli adempimenti dell'operatore economico

Linee guida di riferimento

- UNI TS 11429:2011. Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi.
- UNI TS 11441:2012. Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi.

Contenuto

Gli operatori economici devono dimostrare, attraverso la certificazione da parte di un Organismo accreditato, di rispettare i criteri di sostenibilità utilizzando un sistema di bilancio di massa. Nella norma 11429 sono dettagliati gli adempimenti, le verifiche e le informazioni da implementare relativamente:

- alla fase di coltivazioni;
- alle altre fasi del processo;
- all'audit aziendale;
- alle modalità di campionamento;
- alla documentazione di accompagnamento delle singole partite.

Parole chiave

Sistema di equilibrio di massa: metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilità di un lotto di sostenibilità di biocarburante/bioliquido lungo la catena di consegna. Il sistema deve garantire che la quantità di materiale in uscita non sia superiore alla quantità di materiale in entrata e tale equilibrio può essere continuo nel tempo o regolarmente verificato in un adeguato lasso di tempo.

Calcolo emissioni di gas ad effetto serra: vengono ricavate dai valori reali del proprio processo produttivo applicando la formula e le metodologie di calcolo riportate nell'allegato II del decreto 23 gennaio 2012. Alcuni dei fattori della formula possono essere ricavati dai valori standard disaggregati riportati nelle tabelle dell'allegato II sopracitato.

Siti di riferimento

www.minambiente.it → Energia → Biocarburanti e bioliquidi

www.accredia.it → Accreditamento → Banche dati → Organismi di certificazione e ispezione

Scheda 1.2 - Gli Adempimenti del soggetto obbligato (filiera biocarburanti)

Linee guida di riferimento

- Decreto 29 aprile 2008, n. 110. Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti.
- Circolare Mipaaf 5204 del 30 marzo 2009. Modalità di comunicazione dei dati, determinazione dell'obbligo e tracciabilità del prodotto miscelato.
- Circolare Mise 3125 del 12 febbraio 2013. Avvio del portale GSE per le comunicazioni in materia di biocarburanti.
- Manuale utente portale biocarburanti del GSE.

Contenuto

I soggetti obbligati dovevano completare entro il 31 gennaio di ciascun anno la procedura di autocertificazione relativa ai quantitativi di carburanti fossili e di biocarburanti immessi in consumo nel corso dell'anno precedente, disponibili sul portale "Dichiarazione di immissione biocarburanti" in ambito SIAN. Dal 29 marzo 2011 i quantitativi di biocarburanti prodotti da rifiuti o sottoprodotti hanno diritto al double counting e potevano essere inseriti nelle autocertificazioni dei soggetti obbligati.

A partire dal 1 gennaio 2013 con il passaggio delle competenze al Ministero dello sviluppo economico i soggetti obbligati devono registrarsi e inviare le comunicazioni di immissione in consumo di carburanti e biocarburanti mediante il portale "Biocarburanti" del GSE.

Parole chiave

Comunicazioni carburanti e biocarburanti: autocertificazione dei quantitativi immessi in consumo nel corso dell'anno precedente da inviare entro il 31 gennaio. In relazione all'annualità 2013 le dichiarazioni possono essere inviate dal 15 febbraio al 15 marzo.

Certificati di immissione in consumo (CIC): vengono rilasciati a seguito dell'immissione in consumo nel corso dell'anno precedente di biocarburanti sostenibili (ogni 10, 8 o 5 Gcal a seconda della premialità riconosciuta). Vengono emessi entro il 31 marzo sulla base delle comunicazioni inviate e possono essere scambiati tra i soggetti obbligati entro il 31 maggio. Entro il 30 settembre in base all'esito delle verifiche e dei controlli svolti dal GSE vengono imputati all'assolvimento degli obblighi vigenti. Se i certificati sono insufficienti il soggetto inadempiente è passibile di sanzione, fatta salva una franchigia pari al 25% dell'obbligo. I certificati eccedenti l'obbligo possono invece essere riportati all'anno successivo in misura non superiore al 25% dell'obbligo di quell'anno.

Siti di riferimento

www.gse.it → Qualifiche e certificati → Biocarburanti

www.minambiente.it → Energia → Biocarburanti e bioliquidi

www.sian.it → accesso riservato → Dichiarazione di immissione Biocarburanti (immissioni in consumo fino a dicembre 2012)

Scheda 1.3 - Gli Adempimenti dell'utilizzatore (filiera bioliquidi)

Linee guida di riferimento

- Circolare Mipaaf 5220 del 31 marzo 2010. Sistema di tracciabilità degli OVP.
- Procedura GSE bioliquidi sostenibili. Modalità di verifica del rispetto di sostenibilità dei bioliquidi ai fini dell'erogazione degli incentivi.

Contenuto

Dal 1° gennaio 2012, i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica possono accedere agli strumenti di sostegno destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo se rispettano i criteri di sostenibilità dettati dal decreto 23 gennaio 2013. Tale obbligo si applica alle produzioni da OVP che hanno diritto alla tariffa di 280 euro a MWh e sono tracciati attraverso il portale SIAN; a quelle non tracciate che ricevono 180 euro/MWh; a quelle in impianti di potenza superiore a 1 MW che hanno diritto al riconoscimento dei certificati verdi.

Fatte salve le diverse tempistiche previste per il periodo transitorio, l'utilizzatore autocertifica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'impegno ad utilizzare bioliquidi sostenibili o a dare comunicazione mensile dei quantitativi sostenibili e non sostenibili. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo invece deve essere autocertificato e inviato agli indirizzi dedicati di posta elettronica del GSE, insieme al modello integrativo sui bioliquidi sostenibili, l'effettivo utilizzo di partite sostenibili.

Parole chiave

Modello integrativo sui bioliquidi sostenibili: documento da redigere, sottoscrivere e inviare al GSE a completamento della documentazione per il riconoscimento della sostenibilità dei bioliquidi utilizzati. Il documento ha finalità informative e statistiche, è necessario per l'effettuazione di controlli retrospettivi da parte del GSE e contiene dati relativi alla materia prima di origine, al paese di produzione della materia prima e del bioliquido e al paese di acquisto, alle emissioni di gas serra, allo schema e all'organismo di certificazione di cui ci si è avvalsi.

Siti di riferimento

www.gse.it → Qualifiche e certificati → Tariffa onnicomprensiva
www.minambiente.it → Energia → Biocarburanti e bioliquidi
www.sian.it → accesso riservato → Gestione filiera OVP (OVP tracciati)

Scheda 1.4 - Adempimenti organismo di certificazione

Linee guida di riferimento

- RT-31 del 19 marzo 2012. Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del SNC della sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi.
- UNI CEI EN 45011:1998. Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti.
- UNI TS 11429:2011. Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi.
- UNI TS 11441:2012. Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi.

Contenuto

Gli organismi di certificazione che operano ai sensi del sistema nazionale devono ottenere l'accreditamento conformemente alle disposizioni della UNI 45011. Sono riconosciuti come equivalenti gli accreditamenti di altri enti firmatari di accordi di mutuo riconoscimento con Accredia. Nella Rt-31 sono disciplinate le condizioni alle quali possono essere rilasciate delle certificazioni di gruppo e le modalità per quantificare la periodicità delle verifiche ispettive di sorveglianza che vengono effettuate dopo la verifica iniziale.

Il personale che effettua le verifiche deve essere qualificato sulla base della sua esperienza lavorativa di base (almeno 5 anni), del titolo di studio e della formazione ricevuta nonché delle attività di audit svolte.

Parole chiave

Certificazione di gruppo: tipologia di certificazione per operatori economici che abbiano istituito un gruppo mediante accordi sottoscritti dai membri, dotato di gestione centrale, procedure decisionali e capacità giuridica, le cui aziende hanno sistemi di produzione analoghi e sono geograficamente vicine, con un sistema di controllo interno e di qualità che preveda verifiche interne e eventuali sanzioni. Nella certificazione di gruppo l'organismo valuta e verifica in particolare l'efficacia del sistema interno di controllo e seleziona un campione di aziende del gruppo da sottoporre a verifica, variando annualmente tale campione.

Fattori di rischio: dopo la verifica iniziale gli organismi devono prevedere verifiche di sorveglianza almeno annuali. La determinazione di un numero maggiore di visite anche non preannunciate viene effettuata sulla base del fattore di rischio attribuito all'azienda. Tale fattore può essere trascurabile, moderato, medio o elevato a seconda della probabilità di immettere sul mercato prodotti non conformità. La probabilità viene determinata sulla base di una serie di criteri diversificati a seconda se l'azienda operi nel settore agricolo, nella produzione di rifiuti o sottoprodotti o nelle fasi di lavorazione successive e industriali.

Siti di riferimento

www.accredia.it → Accreditamento → chi accreditiamo → Organismi di certificazione di Prodotto ai sensi del SNC della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi

www.minambiente.it → Energia → Biocarburanti e bioliquidi

Glossario

Accreditamento	attestazione da parte dell'Organismo di Accreditamento che certifica che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità
Autorità Nazionali Competenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero dello Sviluppo Economico
Biocarburanti	combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa
Bioliquidi	combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa
Biomassa	frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
Biometano	gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale
Catena di consegna ovvero catena di custodia	metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali. Tale metodologia comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del biocarburante o bioliquido destinato al consumo
Certificato di conformità dell'azienda	certificato rilasciato dall' organismo di certificazione all'operatore economico a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo e a rilasciare la dichiarazione di conformità e il certificato di sostenibilità nei casi indicati all'articolo 7
Certificato di sostenibilità	dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile
Combustibile	combustibile destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi della navigazione interna

Dichiarazione di conformità	dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo
Emissioni di gas a effetto serra per unità di energia	massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO ₂ associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore)
Emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita	emissioni nette di CO ₂ , CH ₄ e N ₂ O che possono essere attribuite al combustibile, compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate
Filiera di produzione	tutte le attività dell'operatore economico che concorrono alla produzione, trasporto, trasformazione, fornitura del biocarburante o bioliquido
Fornitore	il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6
Informazioni sociali e ambientali	informazioni di cui al comma 5, dell'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55
Lotto di sostenibilità	quantità di prodotto (definito dall'operatore economico) che garantisce la tracciabilità dello stesso ai fini della determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia e/o risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, degli ulteriori criteri di sostenibilità previsti dall'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e della gestione del sistema di bilancio di massa
Operatore economico	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario

Organismo di Accreditamento	organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato
Organismo di certificazione	organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni
Partita	quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee
Processo	attività o insieme di attività che trasformano un prodotto in ingresso in un prodotto in uscita
Risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti	emissioni di gas risparmiati rispetto a quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato nell'allegato V, parte C, punto 4 della direttiva 2009/28/CE
Schema di certificazione	insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di certificazione per l'attestazione di conformità di un servizio o di una persona
Sistema di certificazione	regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformità
Sistema di equilibrio di massa	sistema di cui all'art. 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità rimangono associate alla partita
Sistema di rintracciabilità	sistema costituito da tutti i dati e le operazioni (procedure) che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto attraverso tutta o parte della sua catena di consegna e utilizzo successivo
Utilizzatore	ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto
Valore reale	riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, della direttiva 2009/28/CE
Valore standard	valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla direttiva 2009/28/CE, può essere utilizzato al posto di un valore reale
Valore tipico	stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante
Valutazione della conformità	procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate

CAPITOLO 2

IL NUOVO SISTEMA DI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AGRICOLE

2.1 Il quadro normativo attuale

Il Decreto interministeriale 6 luglio 2012 “Attuazione dell’articolo 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” (MISE – MATTM – MIPAAF) ha completamente ridefinito l’impostazione del sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il provvedimento dimostra come il settore delle energie rinnovabili sia considerato strategico per il sistema paese; infatti tramite le misure in esso contenuto si punta a superare in maniera significativa gli obiettivi europei al 2020 fissati dalla normativa comunitaria, ponendosi il target del 32 – 35% del consumo nel settore elettrico, destinando a tale scopo significative risorse economiche (oltre 5,8 miliardi di euro annui).

Il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è governato secondo modalità che promuovono l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità del meccanismo di incentivazione.

In questa ottica viene fissato un percorso di riduzione nel tempo del livello degli incentivi avvicinandosi ai livelli europei, pur rimanendo al di sopra degli altri Paesi, con un graduale accompagnamento verso la *grid parity*¹ che in alcuni settori tecnologicamente più maturi è sempre più vicina, accentuando l’attenzione verso le tecnologie con maggiori ricadute sulle filiere economiche nazionali e con un maggiore contenuto di innovazione.

Inoltre si pongono le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile del settore, attraverso meccanismi di competizione (aste) e governo dei volumi (registri), con l’obiettivo di tutelare consumatori e utenti limitando in tal modo l’incremento della tariffa A3 della bolletta elettrica, i cui incassi finanziano l’incentivazione delle fonti rinnovabili.

In tal modo si stabilizza l’incidenza degli incentivi sulla bolletta, producendo una riduzione di spesa di circa 3 miliardi di € all’anno rispetto al costo inerziale che si sarebbe raggiunto con il precedente regime.

¹ La *grid parity* è il livello di costo per cui l’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia alternative (es. energie rinnovabili e nucleare) ha lo stesso prezzo dell’energia tradizionale prodotta tramite fonti fossili.

La produzione da fonti di origine agricola

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili negli ultimi anni ha rappresentato una componente in forte crescita nell'ambito della multifunzionalità del settore agricolo, offrendo importanti opportunità di integrazione del reddito aziendale, tanto più importanti in un momento di crisi economica.

Le attuali politiche settoriali, però, hanno voluto ribadire che il compito principale dell'impresa agricola rimane quello della produzione di alimenti. La produzione energetica deve essere vista quindi in un'ottica di sussidiarietà con quella alimentare, senza generare perdita di suolo agricolo e tenendo sempre bene in vista la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio nella realizzazione delle iniziative.

Pertanto il percorso "ideale" di sviluppo della produzione di energia rinnovabile agricola dovrebbe portare al diffondersi sul territorio di impianti commisurati alla disponibilità di biomassa aziendale e locale, che utilizzino principalmente sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale e solo in piccola parte colture dedicate, soprattutto al fine di ottimizzare i rendimenti.

La forte crescita del settore delle rinnovabili agricole che si è avuto negli ultimi anni (a titolo puramente esemplificativo gli impianti di biogas in esercizio sono praticamente raddoppiati nel 2011) è avvenuta in alcuni casi deviando da tali principi.

Entrando più in dettaglio, si è registrato un incremento della taglia media dei nuovi impianti entrati in esercizio che in alcuni areali ha portato dei problemi di disponibilità di terreni per la coltivazione di foraggi per le aziende zootecniche a causa del cambio di destinazione verso colture dedicate ad uso energetico.

Le motivazioni di questo fenomeno sono legate alla struttura del sistema di incentivi vigente prima dell'entrata in vigore del decreto 6 luglio 2012. Infatti l'incentivo per la produzione di energia elettrica era indifferenziato rispetto alla taglia dell'impianto (fino al limite di 1 MWh) ed alla tipologia di biomassa utilizzata per alimentarlo. Ciò ha prodotto la tendenza a dimensionare l'impianto oltre la disponibilità aziendale di materia prima per alimentarlo al fine di incrementare il fatturato, e ad incrementare l'utilizzo di colture dedicate in virtù del loro maggiore rendimento energetico.

Il nuovo sistema di incentivi vuole correggere questi difetti e proseguire il percorso di sviluppo intrapreso indirizzandolo verso modelli maggiormente sostenibili che prevedono:

- uno **sfruttamento armonico delle risorse del territorio**, sia attraverso la valorizzazione dei residui presenti nelle aziende agricole sia con le coltivazioni dedicate anche se limitandone le percentuali di utilizzo; in entrambi i casi avendo cura a non generare competizione con le fonti storiche di approvvigionamento delle filiere agricole e industriali che tradizionalmente utilizzano dette materie prime;
- un **forte indirizzo verso gli interessi del comparto agricolo**, prevedendo un livello di incentivazione adeguato a stimolare la partecipazione dell'imprenditoria agricola alle iniziative e garantendo l'accesso agli incentivi.

Seguendo queste due linee generali, i principali aspetti innovativi introdotti nel sistema sono i seguenti:

- tariffa base differenziata per taglia di impianto, per tipologia (biogas o combustione di biomasse) e per fonte di approvvigionamento (prodotti, sottoprodotti, rifiuti);

- “bonus” aggiuntivi rispetto alla tariffa base, che promuovono comportamenti virtuosi con ricadute di interesse agricolo;
- promozione dei sottoprodotti delle filiere agricole, agroalimentari e forestali rispetto agli impianti alimentati a sole colture dedicate con la previsione di una tariffa più elevata;
- per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1MW alimentati a sottoprodotti, è possibile mantenere la tariffa anche utilizzando una percentuale non superiore al 30% di prodotti;
- priorità di accesso agli incentivi per gli impianti di proprietà di imprese agricole e di piccola dimensione.

Di seguito vengono proposte due tabelle che riassumono le novità per le tariffe introdotte dal decreto 6 luglio 2012 per raggiungere gli obiettivi delineati in precedenza.

Tabella 9 –Tariffe incentivanti per i nuovi impianti alimentati a biogas

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Periodo di incentivo	tariffa incentivante base	Bonus CHP
		kW	anni	€/MWh	€/MWh
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	180	40
		300<P≤600	20	160	40
		600<P≤1000	20	140	40
		1000<P≤5000	20	104	40
		P>5000	20	91	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A	1<P≤300	20	236	10
		300<P≤600	20	206	10
		600<P≤1000	20	178	10
		1000<P≤5000	20	125	10
		P>5000	20	101	10

- Entrata in vigore il 1 gennaio 2013 ed erogazione dell’incentivo per tutta la durata della vita utile dell’impianto, fissata dal decreto in 20 anni
- introduzione di una taglia di potenza compresa tra 1-300 kW e di una tra 300-600 kW, che si ritiene possano essere alimentate impiegando materia prima derivante dalle attività aziendali
- previsione di un differenziale tra le tariffe a vantaggio degli impianti alimentati da sottoprodotti rispetto a quelli realizzati con colture dedicate
- determinazione dei sottoprodotti che danno diritto alla tariffa elencati nell’Allegato 1-A del decreto

Bonus

Alla tariffa base possono essere aggiunti dei bonus legati ai seguenti aspetti:

- sfruttamento dell’energia termica ottenuta nel corso del processo di produzione (bonus CHP)
- il bonus precedente è incrementato di € 30/MWh in caso di riduzione di almeno del 60% dell’azoto contenuto nel digestato con la finalità di produrre fertilizzanti.

Gli impianti di potenza fino a 600 kW possono accedere ad un incremento del bonus pari a € 20/MWh in caso di riduzione di almeno del 30% dell'azoto contenuto nel digestato con la finalità di produrre fertilizzanti.

Gli stessi impianti hanno diritto ad un bonus di € 15/MWh in caso di riduzione di almeno del 40% dell'azoto contenuto nel digestato, anche se non operano in assetto cogenerativo e non producono fertilizzanti.

Tabella 10 –Tariffe incentivanti per i nuovi impianti alimentati a biomasse

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	vita utile degli impianti	tariffa incentivante base	Bonus CHP
		kW	anni	€/MWh	€/MWh
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	229	40
		300<P≤1000	20	180	40
		1000<P≤5000	20	133	40
		P>5000	20	122	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A;	1<P≤300	20	257	10
		300<P≤1000	20	209	10
		1000<P≤5000	20	161	10
		P>5000	20	145	10

- Entrata in vigore il 1 gennaio 2013 ed erogazione dell'incentivo per tutta la durata della vita utile dell'impianto, fissata dal decreto in 20 anni
- introduzione di una taglia fino a 300 kW, di particolare interesse per il settore forestale e per le potature delle colture arboree
- previsione di un differenziale tra le tariffe a vantaggio degli impianti alimentati da sottoprodotti rispetto a quelli realizzati con colture dedicate
- determinazione dei sottoprodotti che danno diritto alla tariffa elencati nell'Allegato 1-A del decreto
- per gli impianti a biomasse superiori a 1 MW, l'utilizzo di biomasse dedicate è stato limitato, riducendo la tariffa base e prevedendo una serie di bonus (riduzione emissioni e particolato, produzione in filiera) fortemente selettivi
- nel caso siano utilizzati pellet o cippato come materia prima per alimentare gli impianti, ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesta la conformità alle classi di qualità A1e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.

Bonus

Alla tariffa base possono essere aggiunti dei bonus legati ai seguenti aspetti:

- sfruttamento dell'energia termica ottenuta nel corso del processo di produzione (bonus CHP)
- il bonus precedente è incrementato a € 40/MWh qualora il calore cogenerato ottenuto in impianti alimentati a prodotti sia utilizzato per il teleriscaldamento
- incremento di € 30/MWh nel caso gli impianti rispettino i requisiti di emissioni in atmosfera stabiliti dal decreto

- per tutti gli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 MW possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati:
- 10 €/MWh, qualora l'esercizio degli impianti dia luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori indicati nel decreto
- 20 €/MWh, nel caso gli impianti siano alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate nella Tabella 1-B allegata al decreto.

Istituzione del registro degli impianti

Gli operatori economici, per accedere agli incentivi, devono iscriversi ad un apposito registro istituito dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per gli impianti fino a 5 MW o partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso per impianti di potenza superiore a tale soglia. Le graduatorie degli impianti iscritti al registro sono determinate secondo criteri di priorità fissati gerarchicamente dal decreto, mentre per quanto riguarda le aste prevale la maggiore riduzione percentuale dell'offerta.

Il nuovo sistema incentivante è anche caratterizzato dall'introduzione di contingenti annuali di potenza installabile, suddivisi per fonte (per il triennio 2013-2015, per biogas e biomasse 490 MW nei registri, 120 MW per le aste).

Al fine, però, di favorire l'entrata in esercizio di impianti di piccole dimensioni, in linea con l'obiettivo di promuovere la generazione diffusa di energia elettrica in impianti alimentati da materia prima autoprodotta, sono esentati dall'iscrizione al registro gli impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 Kw e a biogas fino a 100 Kw.

In base alla stessa motivazione vanno inquadrate i primi due criteri di priorità per l'accesso al contingente:

- impianti a biogas o a biomasse di dimensione ridotta (inferiore 600 kW) e che siano di proprietà di aziende agricole singole o associate
- impianti a biogas o biomassa alimentati a sottoprodotti

Pertanto il nuovo quadro normativo istituito dal decreto 6 luglio 2012 offre importanti opportunità per il settore agricolo, in quanto è stata assicurata priorità di accesso agli incentivi alle aziende agricole.

La prima fase di attuazione dei nuovi meccanismi di incentivazione, terminata il 31 gennaio 2013, con la pubblicazione delle graduatorie dei Registri e delle Aste nonché quelle dei rifacimenti, conferma che questa opportunità è stata sfruttata, come si evince dalle tabelle di seguito riportate. Per quanto riguarda i registri, si rileva una partecipazione superiore ai contingenti disponibili per quasi tutte le fonti, ma soprattutto con riferimento alle biomasse e al biogas si evidenzia una netta prevalenza degli impianti alimentati a sottoprodotti (quasi il 75% del totale) e un buon impatto degli impianti di piccola dimensione gestiti direttamente dalle aziende agricole (35% del totale degli impianti ammessi).

Tabella 11 – Esito procedure di asta per il contingente dell'anno 2013

Tipologia	Contingente 2013	Numero istanze presentate	Potenza complessiva richiesta (MW)	Numero istanze ammesse	Potenza ammessa (MW)
Eolico onshore	500	18	442,00	18	442,00
Eolico offshore*	650	1	30,00	1	30,00
Idroelettrico*	50	0	0,00	0	0,00
Geotermoelettrico*	40	1	39,60	1	39,60
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili*	120	1	13,00	1	13,00
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)*	350	2	32,91	2	32,91
Totale		23	557,51	23	557,51

* contingente riferito al triennio 2013-2015 - Fonte GSE

Tabella 12 – Esito registri per il contingente dell'anno 2013

Tipologia	Contingente 2013	Numero istanze presentate	Potenza complessiva richiesta (MW)	Numero istanze ammesse	Potenza ammessa (MW)
Eolico onshore	60	461	191,706	319	60,00
Idroelettrico	70	248	162,830	150	70,00
Geotermoelettrico	35	1	17,100	1	17,10
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	170	239	220,651	205	170,00
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)*	30	1	2,400	1	2,40
Oceanica*	3	0	0,000	0	0,00
Totale		950	594,683	676	319,50


* contingente riferito al triennio 2013-2015 - Fonte GSE

Tabella 13 – tipologie di impianti ammessi ai registri relativi ai contingenti biomasse e biogas

	Numero	Potenza
Impianti proprietà di aziende agricole e minori di 600 kW	73	25,321
Impianti a sottoprodotti	149	134,916
Impianti totali ammessi	205	170,000


Fonte: elaborazione ENAMA su dati GSE.

Grafico 2 – Interventi totali ammessi nel 2013 (Registri, aste e rifacimenti)




Fonte: elaborazione ENAMA su dati GSE.

Grafico 3 – Impianti a biomasse ammessi agli incentivi nel 2013 per classi di potenza



Fonte: elaborazione Enama su dati GSE

Grafico 4 – Impianti a biogas ammessi agli incentivi nel 2013 per classi di potenza



Fonte: elaborazione Enama su dati GSE

Energia elettrica da impianti fotovoltaici

La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è senza dubbio un'altra opportunità per le aziende agricole che ben si inserisce nell'ottica della diversificazione verso la multifunzionalità e che può, anche in questo caso, dare un importante contributo all'integrazione del reddito aziendale.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di sfruttamento in tal senso delle coperture dei fabbricati agricoli (stalle, capannoni, serre, ecc.) che può contribuire anche al loro risanamento ambientale incentivando la rimozione dell'amianto.

Il grande sviluppo della produzione di energia elettrica da fotovoltaico registrato negli ultimi anni ha seguito, invece, una logica più che altro speculativa che ha mirato ad inseguire gli alti livelli di incentivo a scapito dell'ottimizzazione dell'attività aziendale.

Abbiamo assistito, infatti, alla proliferazione di impianti a terra di grandi dimensioni di proprietà extra agricola, che hanno sottratto suoli all'uso agricolo generando impatti negativi sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale.

Anche iniziative virtuose come la copertura delle serre con impianti fotovoltaici hanno generato forti perplessità per quanto riguarda l'effettiva produzione agricola realizzabile in tali serre, cui tra l'altro è subordinata l'erogazione del maggior incentivo rispetto agli impianti a terra.

La recente revisione del quadro normativo interviene per limitare questi aspetti ed indirizzare il settore verso uno sviluppo più sostenibile.

In particolare la realizzazione di impianti a terra in aree agricole è stata prima fortemente limitata con le misure contenute nel D.Lgs. 28/2011, e poi di fatto bloccata con il disposto dell'Art. 65 del decreto legge 24 gennaio 2012², che non consente l'accesso agli incentivi a tali impianti³.

Le previsioni del Quinto Conto Energia, applicabili agli impianti che entrano in esercizio dopo il 27 agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2016, stabiliscono che:

- il valore della tariffa varia tra piccoli e grandi impianti;
- l'accesso all'incentivazione è automatico solo per taluni impianti, mentre per i restanti impianti è prevista l'iscrizione in appositi registri;
- il meccanismo di incentivazione decade decorsi trenta giorni dalla data in cui si raggiungerà il costo indicativo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro l'anno.

Il Quinto Conto Energia remunera, a differenza dei precedenti meccanismi di incentivazione, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall'impianto e, con una tariffa premio, la quota di energia netta autoconsumata.

Per quanto riguarda gli impianti di interesse agricolo, il decreto prevede per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono

² Convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27

³ Fanno eccezione gli impianti che hanno già ottenuto il titolo abilitativo al momento dell'entrata in vigore del provvedimento o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro un anno.

ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Inoltre è previsto un premio per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

La tariffa spettante alle serre può essere ricavata esaminando l'allegato 5 del Dm 5 luglio 2012, in cui sono riportati i valori della tariffa per intervalli di potenza con valori decrescenti per i diversi semestri di applicazione.

Il problema della sottrazione dei suoli dall'uso agricolo rischia, però, di ripresentarsi nel prossimo futuro; infatti i veloci progressi tecnologici nella produzione di pannelli fotovoltaici diminuiranno sempre più i loro costi, portando tale tecnologia alla *grid parity* e quindi rendendo l'installazione di tali impianti economicamente conveniente a prescindere dal riconoscimento di una tariffa incentivante.

2.2 Schede sulle modalità di accesso e di attuazione per gli operatori delle filiere di produzione di energia elettrica

Adempimenti preliminari comuni a tutti i soggetti e tipologia di impianti

Il soggetto responsabile dell'impianto (SR) è tenuto ad aggiornare i dati sul sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica degli Impianti (GAUDÌ) prima di inoltrare richiesta al GSE.

Il GSE ha creato l'applicazione web "FER ELETTRICHE" (FER-E) attraverso la quale è possibile gestire l'incentivazione degli impianti da fonte rinnovabile diverse dal fotovoltaico. Utilizzando questo strumento sarà possibile seguire l'intero ciclo di vita delle richieste di incentivazione fino alla fase di contrattualizzazione e alla successiva fase di erogazione degli incentivi.

La richiesta di iscrizione ai Registri, la domanda di partecipazione alle procedure d'asta e la richiesta di accesso diretto agli incentivi per gli impianti fuori registro, nonché l'invio della documentazione, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, mediante il Portale FER-E.

Per poter accedere al Portale il Soggetto Responsabile deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi.

Successivamente all'inserimento dei dati preliminari sul Portale FER-E il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta.

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro o, in caso di accesso diretto, all'atto della richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a corrispondere il contributo per le spese istruttoria. Il versamento non va effettuato prima di aver ottenuto il Codice FER, da utilizzare nella causale di pagamento.

Il Portale FER-E è unico per Registri, Procedure d'Asta, Registri per rifacimenti e accesso diretto. Il Soggetto Responsabile non può scegliere la modalità di accesso, ma è il sistema informatico che, sulla base dei dati inseriti, indirizza il Soggetto Responsabile verso il corretto meccanismo di incentivazione.

Una volta terminato l'inserimento delle informazioni preliminari, il Soggetto Responsabile accede automaticamente alla sezione del portale dedicata alla specifica modalità di accesso e alle specifiche caratteristiche dell'impianto (tipologia di fonte e categoria di intervento).

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle Procedure d'Asta e dei Registri individuato dai relativi Bandi.

Scheda 2.1 – Accesso diretto agli incentivi (impianti a biomasse fino a 200 kW e a biogas fino a 100 kW)

Linee guida di riferimento

- GSE - Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili.

Contenuto

Nel caso di impianti con diritto di accesso diretto agli incentivi, il Soggetto Responsabile procede direttamente alla richiesta di accesso agli incentivi nella sezione dedicata. Possono presentare domanda esclusivamente gli impianti già entrati in esercizio. All'interno della sezione dovrà essere caricata tutta la documentazione necessaria alla valutazione della pratica.

Documentazione da consegnare

- attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- richiesta di concessione della tariffa incentivante (viene generata dal Portale FER-E a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (viene generata dal Portale FER-E e deve essere completa di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, con in allegato la scheda tecnica finale d'impianto che deve riportare una descrizione generale dell'intervento e le caratteristiche funzionali dell'impianto, in conformità al modello predisposto dal GSE);
- fotocopia leggibile del documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
- dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato riportante i dati tecnici dell'impianto, POD e CENSIMP (deve essere redatta su modello predisposto dal GSE scaricabile dal Portale FER-E);
- copia del progetto autorizzato comprensivo, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, degli elaborati grafici di dettaglio;
- attestazione Terna riportante il codice CENSIMP, il codice SAPR, il codice UP, il codice Sezione e il codice POD;
- schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto riportante l'ubicazione dei contatori dell'energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto, delle alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e dell'ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione;
- dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie *ante operam* (2 fotografie nel solo caso di intervento di nuova costruzione) e almeno 10 fotografie *post operam*;
- foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori;
- dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti;
- dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove previsto;
- copia dei certificati di taratura dei contatori;
- denuncia di Officina Elettrica o, laddove previsto dalla normativa di settore, comunicazione di entrata in esercizio resa all'Agenzia delle Dogane;

- elenco delle utenze di impianto con specifica dei dispositivi autoalimentati e di quelli eventualmente alimentati da altro punto di connessione passivo, delle relative potenze, del fattore di utilizzo e di contemporaneità;
- scheda biomasse (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di pretrattamento e sintesi del piano di approvvigionamento);
- documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 2, lettere c), d), e) del Decreto (nel caso di impianti a biogas che intendono accedere al premio di cui al medesimo comma).

Siti di riferimento

www.gse.it → qualifiche e certificati → Incentivi DM 6 luglio 2012

Scheda 2.2 – Iscrizione ai registri (impianti a biogas e biomasse fino a 5MW)

Linee guida di riferimento

- GSE - Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili.

Contenuto

Il Soggetto Responsabile deve completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:

- “Costi di Istruttoria”: in tale sezione devono essere inseriti, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'art. 21 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.3 delle procedure GSE;
- “Riferimenti”: in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi al rappresentante legale della società;
- “Scheda Tecnica”: in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto, nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'art. 2, comma 1, lettera ac del Decreto).

Documentazione da consegnare

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul portale, il Soggetto Responsabile deve scaricare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, sottoscriverla in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale.

Siti di riferimento

www.gse.it → qualifiche e certificati → Incentivi DM 6 luglio 2012

Scheda 2.3 – Partecipazione alle procedure d'asta (impianti a biogas e biomasse oltre 5 MW)

Linee guida di riferimento

- GSE - Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili.

Contenuto

Il Soggetto Responsabile deve completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:

- “Costi di Istruttoria”: in tale sezione devono essere caricati, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'art. 21 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.3.3 delle presenti procedure GSE;
- “Riferimenti”: in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
- “Scheda Tecnica”: in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'art. 2, comma 1, lettera ac del Decreto);
- “Offerta Economica”: in tale sezione occorre indicare l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta.

Documentazione da consegnare

- la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto in relazione all'entità del singolo intervento e tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso per il quale partecipa alla procedura d'asta, ovvero che rechi l'impegno del medesimo istituto bancario o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento ovvero, in alternativa, la dichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile relativa alla capitalizzazione di cui alla lett. b) dell'art. 13, comma 2 del Decreto
- la cauzione provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, sotto forma di fidejussione nella misura del 5% del costo specifico di riferimento così come definito nella Tabella I dell'Allegato 2 del Decreto in merito alla specifica tipologia di fonte/impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta;
- l'impegno a trasmettere l'originale della fidejussione provvisoria, entro i 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura d'asta;
- l'impegno a prestare la cauzione definitiva, a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della ammissione in graduatoria; la fidejussione, di durata annuale automaticamente rinnovabile, deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (scaricata dal portale) attestante la veridicità dei dati dichiarati.

Siti di riferimento

www.gse.it → qualifiche e certificati → Incentivi DM 6 luglio 2012

Glossario

Biogas	gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa
Bioliquidi sostenibili	combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011
Bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera	i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi
Biomassa	frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto	data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione
Data di entrata in esercizio di un impianto	data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI'
Periodo di avviamento e collaudo di un impianto	periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale
Potenza di soglia o valore di soglia	valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso
Potenza di un impianto	somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo
Prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari	prodotti di origine biologica ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B del decreto 6 luglio 2012
Tariffa incentivante	ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo
Teleriscaldamento o teleraffrescamento	distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria

CAPITOLO 3

LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA BIOMASSE

3.1 Il quadro normativo attuale

L'incentivazione della produzione di energie termica da fonti rinnovabili è disciplinata in Italia essenzialmente da due normative che sono il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 il cosiddetto “conto termico” e il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 con le successive modifiche e integrazioni, che ha introdotto in Italia il sistema dei Certificati Bianchi.

Il Decreto 28 dicembre 2012 da attuazione, stabilendone i criteri, a quanto previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che a sua volta applica quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE. In particolare il decreto disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni volti, sia all'incremento dell'efficienza energetica sia alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Le amministrazioni pubbliche possono accedere a tutte le tipologie di intervento previsti nel Decreto. Per quanto riguarda i soggetti privati, che possono essere rappresentati da persone fisiche, condomini, titolari di reddito di impresa o agrario, possono accedere agli incentivi solo relativamente agli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica e di sistemi di alta efficienza¹. Tutti i soggetti, sia pubblici che privati, possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, della possibilità di stipulare contratti di rendimento energetico o di un servizio di energia, anche tramite l'intervento di società fornitrici di servizi energetici (ESCO)².

Il Decreto introduce la figura del **Soggetto Responsabile** che è colui che sostiene direttamente le spese degli interventi e che stipula il contratto con il GSE ed ha diritto all'incentivo. L'impegno massimo di spesa annua cumulata, non potrà superare i 200 milioni di euro per gli interventi effettuati da Pubbliche Amministrazioni e 700 milioni di euro per gli interventi effettuati da soggetti privati.

Per quanto riguarda gli interventi incentivabili per i soggetti privati ed in particolare per le aziende agricole, questi riguardano principalmente la **sostituzione** di impianti di climatizzazione invernali o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati

1 Articolo 4 comma 2 del Decreto 28 dicembre 2012

2 ESCO: Energy Service Company

rurali esistenti, con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. Sono altresì possibili la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, o impianti che utilizzano energia aerotermica, geotermica o idrotermica. Gli incentivi infine possono riguardare anche l'installazione di collettori termici solari, anche abbinati a sistemi di solar cooling.

Nella tabella 14 vengono riportate le tipologie di intervento e la durata degli incentivi ammessi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Nella stessa sono evidenziati gli interventi che potrebbero avere una maggiore applicazione nelle aziende agricole e forestali.

È importante precisare che per le sole aziende agricole, può essere incentivata oltre alla sostituzione anche la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa. Inoltre per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione che vengono realizzati in aree non metanizzate e per le sole aziende agricole che svolgono attività agroforestale, è consentita la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa. Tale deroga è concessa solo se il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri del generatore è pari a 1,5 ma le Regioni hanno la facoltà di limitare tale possibilità.

Tabella 14 - Tipologia di intervento e durata dell'incentivo

Sigla ID GSE	Tipologia di intervento	Durata incentivo (anni)
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW	5
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kWe inferiore o uguale a 1.000 kW	5
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati	5
2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	2

Per quanto riguarda la cumulabilità degli incentivi per i soggetti privati, il Decreto prevede:

- Impossibilità di cumulo dell'incentivo con altri incentivi statali come le detrazioni fiscali, per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica, o i certificati bianchi, per interventi di efficienza energetica o per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Sono invece cumulabili fino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili incentivi come fondi di garanzia, fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
- Per soggetti privati, compresi i titolari di reddito agrario, gli incentivi previsti dal conto termico sono cumulabili con altri incentivi non statali ad integrazione di quelli riconosciuti nel limite massimo del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.

Le possibilità di accesso agli incentivi per i soggetti privati e in particolare per le aziende agroforestali sono la modalità di accesso diretto e l'iscrizione ai registri. La modalità diretta prevede la presentazione da parte del soggetto responsabile al GSE della domanda di concessione dell'incentivo a seguito della conclusione dei lavori. L'iscrizione al registro invece è prevista per quegli interventi ancora da realizzare relativi ad impianti con una potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW ma comunque inferiore a 1.000 kW. Questi interventi sono ammessi entro un limite di spesa annua cumulata di 23 milioni di euro.

Le procedure per l'accesso agli incentivi

Innanzitutto è bene ricordare che il GSE è il responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema incentivante, provvede quindi all'assegnazione, erogazione e revoca degli incentivi secondo quanto previsto dal Decreto. Spetta inoltre al GSE rendere disponibile la scheda-domanda tramite il portale internet, nel portale sono inoltre disponibili anche le linee guida "*regole applicative del D.M. 28 dicembre 2012*", in cui sono riportate tutte le procedure da seguire e i documenti necessari per accedere all'incentivo.

Come detto in precedenza le modalità di accesso agli incentivi per i soggetti privati prevedono 2 possibilità, accesso diretto e iscrizione al registro.

L'accesso diretto

Il Soggetto Responsabile, al termine dei lavori e comunque entro 60 giorni, presenta la richiesta di concessione degli incentivi, attraverso la compilazione della scheda domanda disponibile sul portale GSE nella sezione Area Clienti. Come previsto dalle linee guida del GSE, nel caso di più interventi sulla stessa unità si deve presentare una unica richiesta tramite una scheda multintervento.

La procedura prevede il caricamento dei dati relativi all'intervento attraverso la compilazione di una scheda tecnica, la loro verifica da parte del Soggetto Responsabile e l'invio della richiesta. Il GSE a seguito del ricevimento della richiesta, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e, se ci sono i presupposti per l'ammissione all'incentivo, invia entro sessanta giorni una lettera di avvio dell'incentivo. Il beneficiario dovrà

quindi collegarsi al Portale ed accettare la scheda-contratto in cui sono riportate le condizioni contrattuali e la tabella degli incentivi.

L'iscrizione al registro

Il Decreto prevede che l'accesso agli incentivi per le tipologie di intervento rientranti nella categoria 2.B, con potenza nominale complessiva superiore a 500 kW fino a 1.000 kW, avvenga tramite l'iscrizione in appositi registri informatici gestiti dal GSE. La procedura prevede prima la pubblicazione di un bando in cui sono riportate le procedure e le risorse finanziarie disponibili.

Per l'iscrizione ai registri il Soggetto Responsabile dovrà registrarsi al portale informatico del GSE denominato **Portaltermico**, compilare con i dati richiesti le schede e inviarli per via telematica. Aspetti specifici relativi alle modalità di caricamento dei dati e al loro invio, alla possibilità di modificare le richieste o apportare variazioni così come i possibili motivi di esclusione, sono riportate nelle linee guida del GSE.

Successivamente verranno pubblicate le graduatorie, che terranno conto dei criteri di priorità previsti nell'allegato IV del Decreto (impianti idonei ma che non hanno avuto accesso agli incentivi nell'anno precedente, minore potenza, anteriorità del titolo autorizzativo/abilitativo, data della richiesta di iscrizione precedente). Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.

Coloro che sono ammessi agli incentivi dovranno concludere i lavori entro 12 mesi e richiedere al GSE la concessione del contributo. Le conseguenze relative al mancato rispetto delle tempistiche sono riportate all'art. 3 dell'allegato IV del Decreto.

Intervento 2.B –“Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato a biomassa”.

Questo intervento è di particolare interesse per le aziende agricole e forestali riguardando sia l'azienda che intende sostituire impianti di climatizzazione o riscaldamento di serre e fabbricati rurali sia le aziende agroforestali interessate alla fornitura di biomassa che, come vedremo in seguito, dovrà rispettare determinati requisiti.

La misura prevede la sostituzione di generatori di calore alimentati a biomassa, carbone, olio vegetale o gasolio, con:

- Caldaie a biomassa di potenza termica nominale fino a 1000 kWt;
- Stufe e termocamini a legna o a pellet.

Solo per le aziende agricole è consentito oltre alla sostituzione anche una nuova installazione, che può essere anche rappresentata da un'integrazione di un impianto esistente. In tal caso sarà necessario allegare alla domanda un'asseverazione redatta da un tecnico abilitato

Un'altra deroga concessa nel Decreto alle aziende agricole è la sostituzione di impianti alimentati a biomassa con impianti a GPL, questo è possibile però solo in aree non metanizzate e con generatori di calore che abbiano un livello di emissioni di polveri tale da rientrare nel coefficiente premiante di 1,5 (tabella 15).

Tabella 15 – Coefficiente premiante C_e riferito alle emissioni di PPbt per le diverse tipologie di generatori di calore

Coefficiente premiante (C_e)	1 - Caldaie a legna (escluso pellet)	2 - Caldaie a pellets	3 - Stufe e termocamini a legna	4 - Stufe e termocamini a pellets
1	30<Emissioni≤40	20<Emissioni≤30	60<Emissioni≤80	30<Emissioni≤ 40
1,2	20<Emissioni≤30	10<Emissioni≤20	40<Emissioni≤60	20<Emissioni≤ 30
1,5	Emissioni≤20	Emissioni≤10	Emissioni≤40	Emissioni≤20

PPbt - Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (mg/Nm^3 rif. al 13% O_2) determinato secondo i metodi di misura riportati nella tab. 12 dell'allegato II del Decreto 28 dicembre 2012.

Per quanto riguarda i requisiti specifici che i diversi generatori di calore devono avere di seguito vengono riportati i principali. Requisiti tecnici, obblighi necessari per l'accesso agli incentivi e le biomasse ammesse, saranno specificati nelle regole applicative presto emanate dal GSE. È inoltre obbligatoria la manutenzione del generatore e della canna fumaria almeno con cadenza biennale, tale intervento dovrà essere eseguito da personale qualificato in conformità all'art. 15 del D.Lgs. 28/2011.

Caldaia a biomassa di potenza termica nominale inferiore a 500 kW

Requisiti richiesti:

- certificazione in conformità alla classe 5 della UNI EN 303 – 5, rilasciata da Organismo accreditato;
- rendimento termico non inferiore a 87% + log (potenza nominale) dell'apparecchio;
- emissioni di PPBT inferiori a 40 mg/Nm (rif 13% O_2) e CO inferiore a 0,3 g/Nm^3 (rif 13% O_2), anche queste certificate da un Organismo accreditato ;
- installazione di un sistema di accumulo inerziale che per le caldaie ad alimentazione manuale deve essere in accordo alla UNI EN 303-5:2012 mentre per le caldaie ad alimentazione automatica il volume va calcolato in funzione della potenza della caldaia e non deve essere inferiore a 20 dm^3 ogni kWt.

Per quanto riguarda invece la biomassa utilizzata, il pellet deve essere certificato in classe A1 o A2 da parte di un Organismo accreditato , possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili tra quelle indicate nella parte 5, allegato X parte II sez.4 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per l'utilizzo di tali prodotti dovranno comunque essere rispettati i valori di emissione riportati nella tabella 16.

Tabella 16 – Limiti delle emissioni in atmosfera per gli impianti a biomassa (Tab. 2, All. II del D.M. 28.12.12)

Tipologia di intervento	Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPbt)*	CO**
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet)	40	0,30
Caldaia a pellets	30	0,25
Stufe e termocamini a legna	80	1,25
Stufe e termocamini a pellets	40	0,25

* (mg/Nm^3 rif. 13% O_2) ** (g/Nm^3 rif. 13% O_2)

L'allegato II del D.Lgs. 28/2011 prevede inoltre, in riferimento alle biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato, che *“ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è richiesta la conformità alle classi A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961 - 4 per il cippato”*.

Un altro aspetto importante per le aziende agroforestali è che la biomassa utilizzata come combustibile può anche essere autoprodotta purché il Soggetto sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e che l'attività svolta dall'azienda giustifichi la produzione di biomassa.

Caldaia a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW fino a 1000kW
Per tali tipologia di impianto è richiesta l'iscrizione ai registri.

Requisiti richiesti:

- rendimento termico non inferiore a 89%, attestato da una dichiarazione del produttore che dovrà indicare anche il combustibile utilizzato;
- emissioni in atmosfera nei limiti riportati nella tabella 16, i valori dovranno essere certificati da un laboratorio accreditato (secondo la norma EN ISO/IEC 17025) e misurati sull'impianto.

Per quanto riguarda i combustibili da utilizzare valgono gli stessi requisiti previsti per le caldaie fino a 500 kW.

Stufe e termocamini a pellet

Requisiti richiesti:

- certificazione di un Organismo accreditato in conformità alla UNI EN 14785;
- rendimento termico maggiore dell'85%;
- pellet certificato in classe A1 o A2 in conformità alla norma UNI EN 14961-2;
- emissioni come in tabella 16, certificati da un Organismo accreditato

Termocamini a legna

È possibile la sostituzione esclusivamente con camini aperti, sempre nel rispetto dei seguenti requisiti:

- certificazione di un Organismo accreditato in conformità alla UNI EN 13229;
- rendimento termico maggiore dell'85%;
- emissioni come in tabella 16, certificati da un Organismo accreditato .

I combustibili utilizzabili sono gli stessi previsti per le caldaie fino a 500kW con il rispetto dei limiti di emissioni previsti in tabella 16.

Stufe a legna

Requisiti richiesti:

- certificazione di un Organismo accreditato in conformità alla UNI EN 13240;
- rendimento termico maggiore dell'85%;
- emissioni come in tabella 16, certificati da un Organismo accreditato.

I combustibili utilizzabili sono gli stessi previsti per le caldaie fino a 500kW con il rispetto dei limiti di emissioni previsti in tabella 16.

Come si calcola l'incentivo

Ai fini del calcolo dell'incentivo oltre alla potenza nominale dell'impianto (P_n) e al coefficiente premiante (C_p) riportato nella tabella 15, che consente di ottenere un incentivo più alto in funzione delle minori emissioni di polveri (PPBT), è necessario definire altri 2 parametri che sono il coefficiente di utilizzo (h_p) e il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica (C_i).

Il coefficiente di utilizzo (h_p) indica le ore di funzionamento annuo dell'impianto e viene definito in relazione alla zona climatica in cui è effettuato l'intervento. (Tab. 17)

Tabella 17 – Coefficiente di utilizzo (Tab. 6, All. II del D.M. 28.12.12)

Zona climatica	hr
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800



L'altro parametro da considerare è invece il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica (C_i), questo varia in funzione della tecnologia installata, premiando le caldaie rispetto a stufe e termocamini, e della potenza nominale degli impianti, favorendo quelli di minore potenza. Il coefficiente di valorizzazione è espresso in €/kWh e il suo valore è riportato nella tabella 18.

Tabella 18 – Coefficiente di valorizzazione (Tab. 5, All. II del D.M. 28.12.12)

Tipologia di intervento	C _i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW	C _i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kWt e inferiore o uguale a 500 kWt	C _i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kWt
Caldaie a biomassa	0,045 (€/kWht)	0,020 (€/kWht)	0,018 (€/kWht)
Termocamini e stufe a legna	0,040 (€/kWht)	–	–
Termocamini e stufe a pellets	0,040 (€/kWht)	–	–

Calcolo dell'incentivo per caldaie a biomassa:

$$\text{Incentivo annuo (€)} = P_n * h_r * C_e * C_i$$

Calcolo dell'incentivo per stufe e termocamini a pellet e a legna:

$$\text{Incentivo annuo (€)} = I_n (P_n) * h_r * C_e * C_i$$

Il sistema dei certificati bianchi

A partire dal 2004 vengono riconosciuti i cosiddetti *certificati bianchi* o *titoli di efficienza energetica* (TEE) ai soggetti che conseguono un risparmio energetico nell'uso finale di energia attraverso interventi di efficienza energetica. La norma impone ai distributori di energia elettrica e gas naturale di conseguire degli obiettivi annuali prefissati di risparmio di energia primaria. Per ogni Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) risparmiata viene riconosciuto un certificato bianco.

Le aziende soggette all'obbligo possono assolverlo o risparmiando direttamente energia primaria o acquistando i certificati bianchi sull'apposito mercato gestito dal GME.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, attuativo dell'articolo 29 del D.Lgs. 28/2001, definisce degli obiettivi per gli anni dal 2013 al 2016, introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi, tra cui gli impianti realizzati nelle serre, e stabilisce il trasferimento dall'AEEG al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi per i quali si maturano certificati bianchi.

In tale ambito sono state introdotte 18 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, tra cui anche due schede specifiche relative alla installazione di impianti di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura e di schermi termici interni per l'isolamento termico del sistema serra.

3.2 Schede sulle modalità di accesso e di attuazione per gli operatori delle filiere di produzione di energia termica

Scheda 3.1 - Gli adempimenti per la richiesta di incentivo per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre o dei fabbricati rurali con caldaia a biomassa di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW

Linee guida di riferimento

- GSE - Regole applicative per l'Incentivazione della produzione dell'energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
- UNI EN 303-5:2012
- UNI EN 14961-2:2011
- CEN/TS 15883

Contenuto

La sostituzione di impianti con caldaie a biomassa di potenza inferiore a 35 kW è possibile tramite la procedura di accesso diretto. La durata dell'incentivo è di 2 anni ed è previsto un coefficiente premiante nel caso di ridotte emissioni. Le linee guida del GSE riportano le modalità di accesso, i requisiti richiesti, i documenti da conservare e le premialità previste. Di seguito viene riportata un calcolo degli incentivi riconosciuti nelle diverse fasce climatiche per caldaia a diversa potenza nominale.

Esempio di incentivo riconosciuto per caldaie alimentate a biomassa con potenza inferiore a 35 kW (totale nei 2 anni)

Zona climatica	15 kW			25 kW			35 kW		
	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5
a	810	972	1.215	1.350	1.620	2.025	1.890	2.268	2.835
b	1.148	1.377	1.721	1.913	2.295	2.869	2.678	3.213	4.016
c	1.485	1.782	2.228	2.475	2.970	3.713	3.465	4.158	5.198
d	1.890	2.268	2.835	3.150	3.780	4.725	4.410	5.292	6.615
e	2.295	2.754	3.443	3.825	4.590	5.738	5.355	6.426	8.033
f	2.430	2.916	3.645	4.050	4.860	6.075	5.670	6.804	8.505

Parole chiave

Modalità di accesso diretta cioè senza la necessità di iscriversi ad un registro, viene richiesta entro sessanta giorni dal termine dell'intervento. Il *coefficiente di valorizzazione dell'energia prodotta*, per questa tipologia di impianti è il più alto (0,045 €/kWh). Obbligo di una manutenzione biennale del generatore e della canna fumaria. Il *coefficiente moltiplicativo (Ce)* è correlato al livello di emissioni e dovrà essere certificato da un Organismo accreditato.

Siti di riferimento

www.gse.it → Conto Termico
www.accredia.it
www.uni.com

Scheda 3.2 - Gli adempimenti per la richiesta di incentivo per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre o dei fabbricati rurali con stufe e termocamini a legna o a pellet di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW

Linee guida di riferimento

- GSE - Regole applicative per l'Incentivazione della produzione dell'energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
- UNI EN 303-5:2012
- UNI EN 14785:2006
- UNI EN 13229:2006
- UNI EN 13240:2006
- CEN/TS 15883
- UNI EN 14961-2:2011

Contenuto

La sostituzione di impianti con stufe e termocamini alimentati a legna o pellet di potenza inferiore a 35 kW è possibile tramite la procedura di accesso diretto. La durata dell'incentivo è di 2 anni ed è previsto un coefficiente premiante nel caso di ridotte emissioni. La sostituzione dei termocamini a legna è possibile solo con camini aperti. Di seguito viene riportato un esempio di calcolo degli incentivi riconosciuti nelle diverse fasce climatiche per caldaia a diversa potenza nominale.

Incentivo per stufe e termocamini a legna o pellet con potenza inferiore a 35 kW (totale nei 2 anni)

Zona climatica	10 kW			15 kW			25 kW			35 kW		
	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5									
a	370	444	555	435	523	653	518	621	776	572	686	858
b	525	629	787	617	740	925	733	880	1.100	810	972	1.215
c	679	815	1.018	798	958	1.197	949	1.139	1.423	1.048	1.258	1.572
d	864	1.037	1.296	1.016	1.219	1.524	1.208	1.449	1.812	1.334	1.601	2.001
e	1.049	1.259	1.574	1.234	1.481	1.851	1.467	1.760	2.200	1.620	1.944	2.430
f	1.111	1.333	1.666	1.306	1.568	1.960	1.553	1.863	2.329	1.715	2.058	2.573

Parole chiave

Organismo accreditato: è il soggetto che può rilasciare la valutazione di conformità di prodotto sulla base delle specifiche norme da applicare alle diverse tipologie di generatori.

Intervento di sostituzione: installazione che deve sostituire integralmente l'impianto esistente; la sostituzione parziale è consentita solo se l'impianto pre-esistente è dotato di più generatori. La sostituzione dovrà essere documentata da un certificato di corretto smaltimento del generatore sostituito o un documento analogo che attesta la consegna a un centro di smaltimento.

Siti di riferimento

www.gse.it → Conto Termico

www.accredia.it

www.uni.com

Scheda 3.3 - Gli adempimenti per la richiesta di incentivo per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre o dei fabbricati rurali con caldaia a biomassa di potenza nominale superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW

Linee guida di riferimento

- GSE - Regole applicative per l'Incentivazione della produzione dell'energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
- UNI EN 303-5:2012
- UNI EN 14961-2:2011
- CEN/TS 15883

Contenuto

La sostituzione di impianti con caldaie a biomassa di potenza superiore a 35 kW fino a 500 kW è possibile tramite la procedura di accesso diretto. La durata dell'incentivo in questo caso è di 5 anni ed è previsto un coefficiente premiante nel caso di ridotte emissioni. Per accedere all'incentivo c'è l'obbligo dell'installazione di un sistema di accumulo. Di seguito viene riportata un calcolo degli incentivi riconosciuti nelle diverse zone climatiche per caldaia a diversa potenza nominale.

Incentivo per caldaie alimentate a biomassa con potenza superiore a 35 kW fino a 500 kW (totale nei 5 anni)

Zona climatica	50 kW			300 kW			500 kW		
	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5
a	3.000	3.600	4.500	18.000	21.600	27.000	30.000	36.000	45.000
b	4.250	5.100	6.375	25.500	30.600	38.250	42.500	51.000	63.750
c	5.500	6.600	8.250	33.000	39.600	49.500	55.000	66.000	82.500
d	7.000	8.400	10.500	42.000	50.400	63.000	70.000	84.000	105.000
e	8.500	10.200	12.750	51.000	61.200	76.500	85.000	102.000	127.500
f	9.000	10.800	13.500	54.000	64.800	81.000	90.000	108.000	135.000

Parole chiave

Sistema di accumulo termico (Puffer): è un serbatoio generalmente di acciaio isolato termicamente, le cui dimensioni nel caso di caldaie ad alimentazione manuale devono rispettare i requisiti della norma UNI EN 303-5, mentre per le caldaie ad alimentazione automatica, dovrà essere previsto un volume di almeno 20 dm³/kWt.

Siti di riferimento

www.gse.it → Conto Termico

www.accredia.it

www.uni.com

Scheda 3.4 - Gli adempimenti per la richiesta di incentivo per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre o dei fabbricati rurali con caldaia a biomassa di potenza nominale superiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Linee guida di riferimento

- GSE - Regole applicative per l'Incentivazione della produzione dell'energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
- UNI EN 303-5:2012
- UNI EN 14961-2:2011
- CEN/TS 15883

Contenuto

La sostituzione di impianti con caldaie a biomassa di potenza superiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW è possibile solo tramite l'iscrizione ai registri il cui regolamento è riportato sul portale del GSE. La durata dell'incentivo è di 5 anni ed è previsto un coefficiente premiante nel caso di ridotte emissioni, mentre il coefficiente di valorizzazione dell'energia è il minore tra quelli previsti dal decreto (0,018 €/kWh). Di seguito viene riportata un calcolo degli incentivi riconosciuti nelle diverse fasce climatiche per caldaia a diversa potenza nominale.

Incentivo per caldaie alimentate a biomassa con potenza superiore a 500 kW fino a 1000 kW (totale nei 5 anni)

Zona climatica	600 kW			800 kW			1000 kW		
	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5	Ce=1	Ce=1,2	Ce=1,5
a	32.400	38.880	48.600	43.200	51.840	64.800	54.000	64.800	81.000
b	45.900	55.080	68.850	61.200	73.440	91.800	76.500	91.800	114.750
c	59.400	71.280	89.100	79.200	95.040	118.800	99.000	118.800	148.500
d	75.600	90.720	113.400	100.800	120.960	151.200	126.000	151.200	189.000
e	91.800	110.160	137.700	122.400	146.880	183.600	153.000	183.600	229.500
f	97.200	116.640	145.800	129.600	155.520	194.400	162.000	194.400	243.000

Parole chiave

Iscrizione ai registri GSE: è prevista per tutti i casi di sostituzione di impianti superiori a 500 kW riferito a singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra. Le biomasse vegetali ammesse anche in questo caso sono quelle riportate nell'allegato X, parte II, Sez. 4 del D.Lgs. 152/06, purché rientrino nei limiti di emissioni previsti dal decreto. Tra le biomasse ammesse rientrano il materiale vegetale proveniente da colture dedicate o da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura, sottoprodotti di origine agricole (gusci di nocchie, segatura, trucioli cascami, tondelli, sansa di oliva disoleata). Per l'utilizzo di biomassa autoprodotta, è necessaria la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Siti di riferimento

www.gse.it → Conto Termico
www.accredia.it
www.uni.com

Scheda 3.5 – Gli adempimenti per l’installazione di impianti di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serri-coltura

Linee guida di riferimento

- Dm Sviluppo economico 28 settembre 2012 e schede tecniche allegate
- Delibera dell’Autorità per l’energia e il gas EEN 9-11 (27 ottobre 2011)
- Manuale utente per l’utilizzo dell’applicativo informatico efficienza energetica del GSE

Contenuto

Riconoscimento dei certificati bianchi per l’installazioni di dispositivi a biomasse sia in nuove realizzazioni serricole sia in sostituzione di dispositivi esistenti alimentati da fonte non rinnovabile, valida per 5 anni. Gli impianti devono avere i requisiti di efficienza di conversione non inferiore all’85% e di rispetto delle emissioni come previsto nella classe 5 della Norma UNI EN 303-05. Nel caso di installazione di impianti di potenza termica nominale superiore a 500 kW, nelle more della pubblicazione di una specifica norma di riferimento, si richiede che i generatori abbiano un rendimento termico utile non inferiore al 89% autodichiarato dal produttore sulla base di misure certificate da un laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025, e che le emissioni in atmosfera non siano superiori a quanto previsto dalla classe 5 della EN 303-5, per i generatori di calore aventi potenza compresa tra 150 e 500 kW. Le biomasse utilizzate possono presentarsi sotto forma di pellets, bricchette, ciocchi e cippato, con caricamento manuale o automatico, per le quali è richiesta la conformità alle classi e caratteristiche qualitative previste dalle Norme UNI EN 14961-1.

Il Decreto riconosce i certificati bianchi, per 8 anni, anche l’installazione di schermi termici interni per migliorare l’isolamento termico delle serre orticole e florovivaistiche. Gli operatori possono presentare un progetto relativo ad installazioni di schermi in telo alluminizzato sia in nuove realizzazioni serricole sia per interventi sulle serre esistenti.

Parole chiave

Richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (RVC): proposta di progetto da presentare, insieme alla documentazione attestante i risparmi ottenuti, per la relativa approvazione al Gse tramite il sistema informatico, denominato “Efficienza Energetica”.

Valutazione standardizzata del progetto: metodo utilizzato in relazione agli impianti serricoli per quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento, senza procedere a misurazioni dirette.

Siti di riferimento

www.gse.it → Certificati Bianchi → Applicativo informatico Efficienza Energetica

www.autorita.energia.it → Operatori → Efficienza Energetica

Glossario

Edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti	edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto e sia stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico ad un professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione
GSE	Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto responsabile della gestione degli incentivi di cui al decreto 28 dicembre 2012
Impegno di spesa annua cumulata	sommatoria degli incentivi annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del decreto 28 dicembre 2012, a ognuno dei soggetti ammessi
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 4 del decreto 28 dicembre 2012 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle spese
Intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza	interventi di installazione di impianti termici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e lettera b) del decreto 28 dicembre 2012, con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW
Potenza termica nominale di un impianto termico	somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento
Scheda-contratto	modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28/2011
Scheda-domanda	modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale internet di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 28/2011
Soggetto delegato	persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato
Soggetto responsabile	soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al decreto 28 dicembre 2012 che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda - contratto; può operare attraverso un soggetto delegato per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE
Tecnico abilitato	soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali

APPENDICE NORMATIVA

Il testo dei decreti riportati in questa appendice è estratto dalla versione on-line della Gazzetta Ufficiale ed ha carattere *non autentico*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 gennaio 2012

Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (12A01145)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE», ed in particolare l'art. 2, comma 6;

Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo dell'immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n.296/2006.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.100, «Regolamento recante sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/01 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti;

Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la Decisione della Commissione 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la Decisione della Commissione C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22

dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale»;

Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso in data 29 luglio 2010 alla Commissione europea, con il quale e' stata fornita una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo gli obiettivi e le principali linee di azione strategica;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilita' delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente, il presente decreto stabilisce ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55:

a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi;

b) le procedure di adesione allo stesso sistema;

c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;

d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 nonche' quelle del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Organismo di Accreditamento: l'organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008, dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;

b) Accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di Accreditamento che certifica che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';

c) Sistema di certificazione: regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformita';

d) Valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano

state rispettate;

e) Organismo di certificazione: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

f) Schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di certificazione per l'attestazione di conformità di un servizio o di una persona;

g) Sistema di equilibrio di massa: sistema di cui all'art. 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità rimangono associate alla partita;

h) Processo: attività o insieme di attività che trasformano un prodotto in ingresso in un prodotto in uscita;

i) Certificato di sostenibilità: dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

l) Sistema di rintracciabilità: sistema costituito da tutti i dati e le operazioni (procedure) che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto attraverso tutta o parte della sua catena di consegna e utilizzo successivo;

m) Informazioni sociali e ambientali: le informazioni di cui al comma 5, dell'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;

n) Autorità Nazionali Competenti: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico;

o) Certificato di conformità dell'azienda: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo e a rilasciare la dichiarazione di conformità e il certificato di sostenibilità nei casi indicati all'articolo 7;

p) Catena di consegna ovvero catena di custodia: metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali. Tale metodologia comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del biocarburante o bioliquido destinato al consumo;

q) Filiera di produzione: tutte le attività dell'operatore economico che concorrono alla produzione, trasporto, trasformazione, fornitura del biocarburante o bioliquido;

r) Lotto di sostenibilità: quantità di prodotto (definito dall'operatore economico) che garantisce la tracciabilità dello stesso ai fini della determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia e/o risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, degli ulteriori criteri di sostenibilità previsti dall'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e della gestione del sistema di bilancio di massa;

s) Utilizzatore: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;

t) Dichiarazione di conformità: dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo;

u) Partita: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee.

3. La definizione di operatore economico di cui all'art. 2, comma

1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 include ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale, nonché ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario. Non è considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sue modifiche e integrazioni.

Art. 3

Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi è costituito:

a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione di cui al presente decreto;

b) dagli organismi di certificazione, in possesso dell'accreditamento di cui alla lettera a) i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 7-quater, comma 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda;

c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda;

d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di cui in b) e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4

Schema di certificazione

1. L'Organismo di Accreditamento accredita gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 «requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti» e a tal fine definisce una regola tecnica che stabilisce gli elementi di cui al comma 2, lettere f), g) e h), richiesti per l'accreditamento.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e da altri atti comunitari di valore vincolante e dal presente decreto, lo schema di certificazione è costituito dai seguenti elementi:

a) qualifica dell'operatore e tracciabilità di cui alla norma UNI TS11429;

b) gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente all'art. 10 e alla norma UNI sull'equilibrio di massa;

c) metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra conformemente all'art. 9 e all'allegato II;

d) modalità di rilascio del certificato di conformità

dell'azienda conformemente all'art. 6;

e) documentazioni rilasciate dagli operatori in accompagnamento al prodotto conformemente all'art. 7;

f) valutazione del rischio e metodologia per stabilire la frequenza delle verifiche ispettive definita come previsto al comma 1;

g) modalita' di svolgimento delle verifiche di conformita' da parte dell'organismo di certificazione, inclusa l'opzione delle verifiche di gruppo di cui all'art. 5, comma 4, definite come previsto al comma 1 e conformemente all'art. 5;

h) qualifica del personale utilizzato per le verifiche definita come previsto al comma 1.

3. L'organismo di accreditamento vigila, sulla base dei regolamenti esistenti, sull'operato degli organismi di certificazione cui assegna un codice identificativo. In caso di inadempienze da parte degli organismi di certificazione, l'organismo di accreditamento provvede alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento. L'organismo di accreditamento comunica alle Autorita' Nazionali Competenti tutti i provvedimenti sanzionatori assunti a carico degli organismi di certificazione.

4. Le modalita' della partecipazione delle Autorita' Nazionali Competenti alle attivita' di accreditamento sono regolate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 5

Attivita' di verifica da parte degli Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1, effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema di certificazione nazionale l'attivita' di verifica della veridicit  delle dichiarazioni di conformita', del certificato di sostenibilit , nonch  della disponibilit  delle informazioni sociali e ambientali. Le verifiche vengono effettuate sulla base delle disposizioni fissate nello schema di certificazione di cui all'art. 4 comma 2.

2. Per tutti gli operatori economici devono comunque essere assicurate:

a) una verifica iniziale riguardante gli operatori economici che hanno fatto richiesta di adesione al sistema di certificazione nazionale;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) seguente, almeno una verifica annuale retrospettiva su un campione rappresentativo delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni di conformita'. Le dimensioni del campione rappresentativo sono stabilite dall'organismo stesso, a patto che permettano di raggiungere il livello di confidenza richiesto dallo schema di certificazione;

c) nel caso dell'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1), che produce bioliquido, la verifica di cui alla lettera b) e' almeno semestrale.

3. Ai fini della verifica della disponibilit  delle informazioni sociali e ambientali, gli organismi di certificazione accertano la presenza presso l'operatore agricolo del documento di cui all'Allegato I debitamente compilato.

4. Nel caso il contratto di cui all'art. 7, comma 3, riguardi pi  operatori economici costituiti da imprese agricole e organizzazioni di produttori, consorzi o cooperative agricole previste dalla legislazione vigente, le verifiche di cui al comma 2, lettera b), possono avvenire sulla base di un campione di unita' di dimensione idonea al raggiungimento del livello di confidenza richiesto dallo schema di certificazione e comunque non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. Se la verifica riguarda la conformita' ai

criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unità devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.

5. Gli organismi di certificazione tengono un registro degli operatori economici che si sottopongono alle loro verifiche nell'ambito del sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi, assegnando ad ogni operatore economico un codice identificativo da rendere disponibile, a richiesta, all'autorità competente nonché un registro delle verifiche contenente un codice identificativo assegnato ad ogni verifica effettuata relativo ad ogni operatore.

Art. 6

Certificazione di conformità dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), una certificazione di conformità dell'azienda che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo. Il certificato di conformità dell'azienda deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato;
- b) il numero identificativo del certificato;
- c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato;
- d) il campo di applicazione del certificato;
- e) la data di emissione;
- f) la sua validità e scadenza.

2. La validità del certificato di conformità è fissata a 5 anni dalla data di completamento della verifica di cui all'art. 5, comma 2, lettera a); prima della scadenza deve essere eseguita un'altra verifica per garantire la continuità e mantenere lo stesso numero di certificazione.

3. L'organismo di certificazione revoca il certificato di conformità se, a seguito di verifica, rileva inadempienze particolarmente gravi da parte dell'operatore economico ovvero nel caso lo stesso utilizzi o pubblicizzi impropriamente od ingannevolmente la certificazione ottenuta o si opponga od ostacoli l'esecuzione delle attività di verifica. Nel caso di inadempienze meno gravi delle precedenti, l'organismo di certificazione notifica all'operatore economico le azioni correttive che devono essere intraprese stabilendo a tal fine un termine massimo di sessanta giorni entro il quale le inadempienze individuate devono essere rimosse. In caso le inadempienze non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso. La sospensione è revocata successivamente all'effettuazione di una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo. In caso i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

4. La revoca del certificato di conformità comporta l'immediato divieto dell'uso dello stesso da parte dell'operatore e il divieto di emissione delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di sostenibilità di cui all'art. 7. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformità e la revoca della sospensione non possono essere emesse dichiarazioni di conformità o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emesse dall'operatore anteriormente alla sospensione e alla revoca della certificazione. La decisione di sospensione e di revoca e le motivazioni collegate devono essere comunicate da parte dell'organismo di certificazione all'operatore ed alle Autorità Nazionali Competenti.

Art. 7

Adesione al sistema nazionale di certificazione

1. Gli operatori economici aderiscono al sistema nazionale di certificazione attraverso la individuazione di un organismo di certificazione in possesso di certificato di accreditamento per lo specifico schema rilasciato dall'organismo di accreditamento di cui si avvalgono per l'effettuazione della verifica iniziale e le successive verifiche periodiche previste dallo schema di certificazione. Al fine di tali verifiche adottano un sistema di gestione della documentazione e di rintracciabilita' che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna basato sulla norma UNI TS 11429 relativa alla qualifica degli operatori e alla tracciabilita' del sistema e sulla norma UNI sull'equilibrio di massa come integrata dalle disposizioni di cui all'art. 10.

2. Gli operatori economici di cui al comma 1 sono tenuti a conservare copia delle dichiarazioni di conformita' di cui al comma 4, la documentazione a supporto delle stesse previste dallo schema di certificazione nonche' le informazioni di carattere sociale e ambientale conformemente a quanto indicato nell'Allegato I per un periodo di 5 anni.

3. E' consentito che la responsabilita' del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonche' della emissione della dichiarazione di conformita' di cui al comma 4 di una parte o tutti gli operatori della catena di consegna sia contrattualmente attribuita ad un singolo operatore della catena. In tali casi quest'ultimo si fa carico di provvedere a che l'altro o gli altri soggetti firmatari del contratto vengano sottoposti a verifiche conformemente a quanto previsto dallo schema di certificazione.

4. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 2), cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, rilascia all'operatore economico successivo, in accompagnamento ad ogni partita, la dichiarazione di conformita' relativa alla stessa, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

5. La dichiarazione di conformita' cui al comma 4 per la fase di produzione delle materie prime coltivate deve contenere i seguenti elementi:

- a) natura, volume/quantita' della partita;
- b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita o documentazione necessaria per il loro calcolo;
- c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;
- d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;
- e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55; ovvero, nel caso di materie prime coltivate nella Comunita', di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;
- f) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
- g) indicazioni sull'origine;
- h) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
- i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
- l) eventuale dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa;
- m) mese e anno del raccolto.

6. La dichiarazione di conformita' cui al comma 4 per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi deve contenere i seguenti elementi:

a) natura, volume/quantita' della partita;
b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55;

c) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;

d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto e' generato;

e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;

f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

g) nel caso di rifiuti, prova che gli stessi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

h) nel caso dei sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova del possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO₂ equivalente per unita' di prodotto relative al trasporto della partita.

7. La dichiarazione di conformita' cui al comma 4 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 5 e 6 deve contenere i seguenti elementi:

a) natura, volume/quantita' della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra cumulative della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO₂ equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;

c) date di entrata in esercizio degli impianti relativi alle fasi intermedie precedenti;

d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

e) tipo di processo (energia, sottoprodotti);

f) data di entrata in esercizio dell'impianto;

g) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa;

h) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;

i) indicazioni sull'origine della/delle materie prime e luogo di acquisto;

l) codice identificativo degli organismi di valutazione di conformita' e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti;

m) copia del certificato di conformita' dell'azienda;

n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, prova che questi ultimi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

8. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1) cedente il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante rilascia al fornitore, ovvero nel caso dei bioliquidi rilascia all'utilizzatore, in accompagnamento ad ogni partita, un certificato di sostenibilita' con valore di

autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Tale certificato soddisfa gli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e, deve contenere i seguenti elementi :

- a) natura, volume/quantita' della partita;
- b) emissioni di gas ad effetto serra, cumulative della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO₂ equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
- c) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa;
- d) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile;
- e) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;
- f) indicazioni sull' origine della/delle materie prime e luogo di acquisto;
- g) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
- h) codice identificativo degli organismi di valutazione di conformita' e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti;
- i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
- l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, prova che questi ultimi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- m) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

9. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione sia considerato valido al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli operatori della catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda in corso di validita' al momento dell'emissione della dichiarazione di conformita' nonche', nel caso dell'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, al momento dell'emissione del certificato di sostenibilita'.

10. Il certificato di conformita' dell'azienda di cui all'art. 6, deve essere redatto in lingua italiana ovvero, se redatto in una lingua diversa dall'italiano, deve essere in copia conforme all'originale e accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. Le dichiarazioni di conformita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e il certificato di sostenibilita' di cui al comma 8 del presente articolo devono essere redatti in lingua italiana o inglese, se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.

Art. 8

Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione

1. Limitatamente agli elementi coperti da un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici che aderiscono a tali sistemi volontari dimostrano la attendibilita' delle informazioni o

asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi. Tali prove o dati sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nel caso l'Unione Europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati ottenuti conformemente a tali accordi. Tali prove o dati sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

3. Le prove o i dati rilasciati all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previsti dai sistemi di cui al comma 1 e dagli accordi di cui al comma 2, sono considerati validi ai fini di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6, 7 e 8. Gli operatori economici successivi che aderiscono al sistema nazionale di certificazione assicurano che tali prove o dati siano riportati nelle proprie dichiarazioni di conformita' e certificato di sostenibilita'.

4. Ove i sistemi volontari di cui al comma 1 e gli accordi di cui al comma 2 non coprono la verifica di tutti i criteri di sostenibilita' e dell'utilizzo del bilancio di massa, gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di certificazione.

5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento tra sistemi nazionali di certificazione degli Stati Membri dell'Unione Europea sono adottate con decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.

Art. 9

Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi, vengono ricavate dai valori reali servendosi della formula riportata nell'Allegato II, lettera B.

2. I valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dalla lavorazione (ep - eee) riportati alla lettera D, tabelle B e F, dell'Allegato II, e i valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (etd) riportati alla lettera D, tabelle C e G, dello stesso allegato, possono essere usati per le filiere ivi previste ai fini delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 7, comma 4, e per il calcolo del totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile in luogo dei valori calcolati come previsto all'Allegato II, lettera B.

3. I valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dalla coltivazione delle materie prime coltivate (eec) riportati alla lettera D, tabelle A ed E, dell'Allegato II, possono essere usati ai fini delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 7, comma 4, in luogo dei valori calcolati come previsto all'Allegato II, lettera B, solo se le materie prime sono:

a) coltivate fuori della Unione Europea;
 b) coltivate nella Unione Europea in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: <http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparencyplatform/emissionse.n.htm>;

c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi da quelli

dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile e' calcolato servendosi della formula nonche' delle metodologie di calcolo riportate nell'Allegato II, lettera E, punto 1. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, puo' decidere, nei casi consentiti di cui al comma 5, di utilizzare come valore del risparmio di emissioni di gas ad effetto serra i valori standard, ovvero di calcolarlo a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra riportati nelle dichiarazioni di conformita'.

5. I valori standard di risparmio di emissioni di gas ad effetto serra riportati alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L, dell'Allegato II, possono essere usati solo se le materie prime sono:

a) coltivate fuori della Unione Europea ;
 b) coltivate nella Unione Europea in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: <http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparencyplatform/emissionse.htm>;

c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi da quelli dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.

Inoltre, nei casi a) e b), l'uso dei valori standard di risparmio di emissioni di gas ad effetto serra riportati alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L, dell'Allegato II e' consentito solo se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, (el), calcolate come previsto dalla Decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero.

6. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non e' individuata nelle tabelle dell'Allegato II, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'Allegato II lettera B .

Art. 10

Sistema di equilibrio di massa

1. Il sistema di equilibrio di massa e' il metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi. A tal fine l'equilibrio di massa deve essere raggiunto nell'ambito di una o piu' partite che costituiscono il lotto di sostenibilita'. Il lotto di sostenibilita' e' definito dall'operatore economico e puo' essere espresso sia in termini quantitativi assoluti che quantitativi temporali.

2. Il sistema di equilibrio di massa deve garantire, nell'ambito del lotto di sostenibilita', che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Il confine spaziale di applicazione definisce il campo di applicazione del bilancio di massa e coincide in genere con il sito/impianto.

3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato e regolarmente verificato. Nel secondo caso il lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore a 10 mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di 3 mesi per le altre fasi. In entrambi i casi e' necessario predisporre adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato.

4. Ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando partite che presentano caratteristiche di sostenibilita' diverse o che non presentano tali caratteristiche sono mescolate, le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita rimangono associate alla miscela. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilita',

corredata di dimensioni, purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela.

5. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.

6. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 5, comma 1, e si basa sulla norma UNI sull'equilibrio di massa.

Art. 11

Accesso alle maggiorazioni di cui all'art. 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli operatori economici della catena di consegna dei biocarburanti devono rilasciare, in accompagnamento al prodotto in uscita, una dichiarazione di conformità, nonché, nel caso dell'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al sistema nazionale di certificazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei biocarburanti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, devono riportare nella dichiarazione o certificazione in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna le informazioni di cui all'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 con le seguenti eccezioni:

a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto ai commi 5, lettera f), 6, lettera c), 7, lettera h) e 8, lettera e), dell'art. 7, devono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;

b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto ai commi 5, lettera i), 6, lettera f), 7, lettera n) e 8, lettera i), dell'art. 7, deve essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento. Inoltre ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo.

3. I soggetti obbligati che hanno immesso in consumo biocarburante di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e per il quale hanno ricevuto il certificato di sostenibilità di cui al comma 1, potranno riportare tali quantitativi nell'autocertificazione di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 29 aprile 2008, n. 110, al fine dell'ottenimento di 1 (uno) certificato di immissione in consumo per ogni 5 Giga calorie.

Art. 12

Disposizioni per le catene di consegna dei bioliquidi

1. Ai fini del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi possono aderire a sistemi volontari oggetto di una

decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, che si applica ai biocarburanti, purché rispettino le condizioni di cui al comma 2.

2. Gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui al comma 1 devono riportare nella dichiarazione o certificazione in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna le informazioni di cui all'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 con le seguenti eccezioni:

a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto ai commi 5, lettera f), 6, lettera c), 7, lettera h) e 8, lettera e), dell'art. 7, devono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;

b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto ai commi 5, lettera i), 6, lettera f), 7, lettera n) e 8, lettera i), dell'art. 7, deve essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento. Inoltre ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo.

Art. 13

Norme transitorie

1. Le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

2. Sono considerate ammissibili al fine dell'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le partite di biocarburante immesse in consumo nel periodo compreso tra il 29 marzo 2011 e il 31 dicembre 2011 ovvero immesse in consumo a partire dal 1° gennaio 2012 ottenute da materia prima prodotta nel 2011, a condizione che rispettino quanto previsto dai commi successivi.

3. Gli operatori economici che forniscono la materia prima sono tenuti a presentare all'operatore successivo della catena di consegna una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, del possesso dei requisiti di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Gli operatori successivi della catena di consegna assicurano che tale dichiarazione viaggi in accompagnamento alla partita fino all'operatore di cui al comma 6.

4. Gli operatori economici della filiera di produzione dei biocarburanti ottenuti a partire da rifiuti, devono garantire nella dichiarazione di cui al comma 3 che gli stessi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

5. Gli operatori economici della filiera di produzione dei biocarburanti ottenuti a partire da sottoprodotti, devono garantire nella dichiarazione di cui al comma 3 che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3

dicembre 2010, n. 205.

6. Gli operatori economici che producono partite di biocarburante e le cedono al soggetto obbligato devono rilasciare a tale soggetto una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che ogni partita e' prodotta da materia prima per la quale si e' in possesso di una dichiarazione ai sensi del comma 3 e che e' stato garantito il rispetto del sistema del bilancio di massa.

7. Gli operatori economici di cui al comma 6 sono tenuti ad ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero che aderisce ad un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, un attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 rilasciato in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli operatori precedenti della filiera. L'organismo di certificazione deve rilasciare tale attestato e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il termine perentorio del 31 maggio 2012 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2011, mentre entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012.

8. I soggetti obbligati che hanno immesso in consumo biocarburante di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e per il quale hanno ricevuto le dichiarazioni di cui al comma 6, potranno riportare tali quantitativi nell'autocertificazione di cui all'art. 3 del Decreto Interministeriale 29 aprile 2008, n.110, al fine dell'ottenimento di 1 (uno) certificato di immissione in consumo per ogni 5 Giga calorie.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Clini

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania

Allegato I

Informazioni di carattere sociale e ambientale.

Ogni operatore economico responsabile della produzione delle materie prime coltivate deve conservare, e mettere a disposizione dell'organismo di valutazione di conformita' e dell'autorita' competente, la seguente documentazione contenente informazioni di carattere ambientale.

=====	=====	=====
AZIONI INTRAPRESE	SI	NO
=====	=====	=====

prevenzione e controllo dell'erosione		
mantenimento e miglioramento dell'equilibrio dei nutrienti nel terreno		
mantenimento e miglioramento della materia organica nel terreno		
mantenimento e miglioramento del Ph del terreno		
mantenimento e miglioramento della biodiversita' del terreno		
mantenimento e miglioramento della struttura del terreno		
prevenzione della salinizzazione		
utilizzo efficiente delle risorse idriche		
utilizzo responsabile degli agenti agrochimici gestione dei rifiuti		

Ogni operatore economico responsabile della produzione delle materie prime coltivate deve conservare, e mettere a disposizione dell'organismo di valutazione di conformita' e dell'autorita' competente, la seguente documentazione contenente informazioni di carattere sociale relative al paese in cui la materia prima e' prodotta

PAESE	CONVENZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RATIFICATE	SI	NO
	Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29)		
	Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)		
	Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)		
	Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)		
	Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105)		
	Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111)		
	Convenzione sull'eta' minima per l'assunzione all'impiego (n. 138)		

	Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)		
--	---	--	--

Allegato II

Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di biocarburanti e bioliquidi

A. Gas ad effetto serra

I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del calcolo di cui alla lettera B sono: CO₂, N₂O e CH₄. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO₂, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

CO₂=1
 N₂O=296
 CH₄=23

B. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra durante il ciclo di vita

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi (E) sono espresse in emissioni di gas a effetto serra per unità di energia del biocarburante o bioliquido finale (CO₂eq/MJ) e vengono calcolate servendosi della seguente formula:

$$E = eec + el + ep + etd + eu - eee - esca - eccs - eccr$$

Dove:

- E e' il totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile;
- eec sono le emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata;
- el sono le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;
- ep sono le emissioni derivanti dalla lavorazione, che puo' comprendere una fase o piu' fasi di lavorazione;
- etd sono le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, composte da:
 - et1 etl emissioni relative al trasporto della materia prima coltivata ovvero della materia prima costituita da rifiuti e sottoprodotti dal luogo di produzione fino alla fase successiva
 - et2 et2 (eventuali) emissioni relative al trasporto del prodotto intermedio fino alla fase successiva
 - et3 et3 emissioni relative al trasporto del biocarburante/bioliquido al fornitore/utilizzatore o all'impianto di distribuzione
- eu sono le emissioni derivanti dal biocarburanti e bioliquidi al momento dell'uso come combustibile;
- esca sono le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;
- eccs sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio;
- eccr sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
- eee sono le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità'

eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Ai fini della predisposizione delle dichiarazioni di conformita' e del certificato di sostenibilita' di cui all'articolo 7:

- a) le emissioni di cui all' articolo 7, comma 5, lettera b), sono costituite da $eec+elesca+et1=Ea$ e sono espresse in termini di CO₂ eq per unita' di prodotto relativo alla partita;
- b) le emissioni di cui all' articolo 7, comma 6, lettera i), sono costituite da $et1=Eb$ e sono espresse in termini di CO₂ eq per unita' di prodotto relativo alla partita;
- c) le emissioni di cui all' articolo 7, comma 7, lettera b), sono costituite da $(ep -eccs-eccreee)$ fasi intermedie $+et2+ Ea$ (o Eb)= Ec e sono espresse in termini di CO₂ eq per unita' di prodotto relativo alla partita;
- d) le emissioni di cui all' articolo 7, comma 8, lettera a), sono costituite da $Ec + (ep -eccseccr-eee)$ fase finale $+et3 =E$ e sono espresse in termini di CO₂ eq per unita' di energia (MJ) di prodotto finito.

1. Eec : eec sono le emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata;

Eec sono la somma delle:

- a) eventuali emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto delle sementi. Le emissioni delle sementi destinate ad essere coltivate vanno aggiunte a quelle della materia prima coltivata a partire dalle stesse.
- b) emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto dei fertilizzanti e dei prodotti agrochimici, pesticidi e tutte quelle sostanze derivanti dall'industria chimica. I fertilizzanti biologici che sono classificabili come rifiuti o sottoprodotti hanno emissioni zero fino al punto di raccolta;
- c) emissioni dovute all'irrigazione. Questo termine include tutte le emissioni da parte dei macchinari utilizzati per effettuare le operazioni di pompaggio, immagazzinamento e distribuzione dell'acqua e si calcola come indicato alla lettera f);
- d) emissioni di CH₄ e N₂O durante la fase di crescita della pianta dovute al cambio della composizione del suolo. Tali emissioni possono derivare da quattro differenti fonti: i) emissioni dirette di N₂O⁽¹⁾ ii) emissioni indirette di N₂O⁽²⁾ iii) emissioni di CO₂ dall'urea e dalla calce e iv) le emissioni di CH₄ derivanti dalla coltivazione del riso (ove applicabile).

⁽¹⁾ Le emissioni dirette di N₂O comprendono i) le emissioni derivanti dall'applicazione di fertilizzanti azotati, dallo spargimento di letame, compost, liquame e altri fertilizzanti organici, ii) le emissioni dei residui delle coltivazioni sopra il suolo o interrate, colture intercalari e le erbe da foraggio / pascolo, rinnovo, restituite al suolo; iii) quantita' di azoto mineralizzato nei terreni minerali associata a perdita di carbonio del suolo, iv) emissioni da materia organica del suolo a seguito di cambiamenti di uso del suolo o cambiamenti di gestione; v) quantita' di azoto dalle urine e letame depositato da bovini, suini e pollame al pascolo; vi) quantita' di azoto dalle urine e letame depositato da pecore e altri animali al pascolo;

⁽²⁾ Le emissioni indirette di N₂O comprendono: i) la volatilizzazione di NH₃ e NO_x da terreni coltivati e susseguente rideposizione di questi gas e dei loro prodotti quali ione ammonio NH₄⁺ e ione NO₃⁻ nei terreni e nell'acqua e ii) il ruscellamento e lisciviazione dell'azoto, principalmente sotto forma di NO₃⁻, dai suoli coltivati.

e) emissioni di CH₄ e N₂O dovute alla combustione incompleta della vegetazione e di materia organica morta o residui agricoli⁽³⁾).

(³) Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

$$Cl_{burn} = M * C_f * (GWP_{CH4} * G_{ef, CH4} + GWP_{N2O} * G_{ef, N2O})$$

dove

Cl_{burn} sono le emissioni derivanti dalla combustione della materia prima coltivata espresso in CO₂eq per unita' di terreno e per anno
 M e' il quantitativo combusto di materia prima coltivata, espresso in sostanza secca per unita' di terreno e per anno, includendo la materia prima coltivata, pacciami e legno secco.

C_f e' la frazione di materia prima coltivata combusta

G_{ef} i e' la massa di sostanza i prodotta per unita' di massa per sostanza secca combusta;

GWP e' il rapporto tra il riscaldamento indotto da una generico gas-serra in un arco temporale e quello indotto dalla stessa quantita' di anidride carbonica (CO₂).

f) emissioni derivanti dalla movimentazione di macchinari in campo in tutte le fasi di coltivazione e raccolta(⁴).

(⁴) Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

$$Fl_{mm} = Q_{mmf} * F_f$$

dove:

Fl_{mm} sono le emissioni specifiche per i macchinari mobili espresse in CO₂eq per unita' di terreno e per anno

Q_{mmf} e' il consumo di combustibile, espresso in massa, volume o in termini energetici, per unita' di terreno e per anno; F_f e' il fattore di emissione dei gas serra per la produzione e l'utilizzo del carburante, espresso in CO₂ eq per unita' di combustibile (espresso in massa, volume o in termini energetici)

2. El: el sono le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni.

El si ottengono dalla seguente formula:

$$el = (CSR - CSA) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - eB$$

dove :

- CSR (lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento) e CSA (lo stock di carbonio per unita' di superficie associato con la destinazione reale del terreno) sono calcolati secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n.335 del 10 giugno 2010;

- eB e' il premio di 29 gCO₂eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui materia prima coltivata e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati, da aggiungere alla fine del calcolo in quanto si riferisce al biocarburante o bioliquido finito

- P la produttivita' delle colture (misurata come contenuto energetico del biocarburante o bioliquido per unita' di superficie all'anno a tale scopo coltivata)

3. Esca: Esca sono le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;

Per il calcolo delle emissioni indirette ci si avvale della metodologia di calcolo riportata al capitolo 11 paragrafo 2, sottoparagrafo 2 del volume IV della pubblicazione "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouses Gas Inventories" reperibile al seguente indirizzo web:

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O_CO2.pdf

Una «migliore gestione agricola» potrebbe comprendere pratiche quali:

- il passaggio a una lavorazione ridotta del terreno o all'assenza di lavorazione,
- il miglioramento della rotazione delle colture e/o delle colture di copertura, compresa la gestione dei residui di coltura,
- una migliore gestione dei fertilizzanti o del letame,

---- l'utilizzo di ammendanti (p. es. compost).
 Le riduzioni delle emissioni derivanti dai suddetti miglioramenti possono essere prese in considerazione quando si dimostri che il carbonio nel suolo e' aumentato o quando vi siano elementi attendibili e verificabili per ritenere che tale aumento si sia verificato nel periodo di coltura delle materie prime considerate . Tali elementi di prova possono essere forniti dalle misure del contenuto di carbonio nel suolo, per esempio effettuate prima dell'inizio della coltura e successivamente ad intervalli regolari di diversi anni. In tal caso, prima di disporre della seconda misura, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato utilizzando una base scientifica pertinente. A partire dalla seconda misura, i valori ottenuti costituirebbero la base per determinare l'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e valutarne l'entita'.
 Le riduzioni delle emissioni in termini di g CO₂eq /MJ possono essere calcolate utilizzando una formula analoga a quella indicata per il calcolo di el, dove il divisore «20» e' sostituito dalla durata (in anni) delle colture considerate.

4. Ep: ep sono le emissioni derivanti dalla lavorazione, che puo' comprendere una fase o piu' fasi di lavorazione.
 Per ogni fase, ep e' la somma delle:
 a) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento dei reagenti richiesti per le reazioni di conversione, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco, calcolate con la formula:

$$C_{rea i} = Q_{rea i} * F_{rea i} + C_{fci}$$

$$C_{rea} = \sum C_{rea i}$$

dove:

Q_{rea i} e' la quantita' del reagente i consumato, in termini di massa, volume o energia,, F_{rea i} e' il fattore di emissione , espresso in termini di CO₂eq contenuto nel reagente i, per unita' di reagente i, C_{fci} sono le emissioni di CO₂ associate all'eventuale combustione della parte del carbonio fossile contenuto nel reagente i, C_{rea i} sono le emissioni di CO₂ associate alla quantita' di reagente i consumato, in termini (massa)di CO₂eq, C_{rea} sono le emissioni di CO₂ associate con tutti i reagenti consumati, in termini (massa)di CO₂eq
 C_{fci} non viene considerato nel caso in cui i reagenti abbiano un contenuto di carbonio di origine unicamente rinnovabile.
 b) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento delle sostanze chimiche di processo, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco.

$$C_{chemi} = Q_{chemi} * F_{chemi} + C_{fci}$$

$$C_{chem} = \sum C_{chemi}$$

Dove:

Q_{chemi} e' la quantita' di sostanza chimica i consumata, in termini di massa, volume o energia,, F_{chemi} e' il fattore di emissione , espresso in termini di CO₂eq contenuto nella sostanza chimica i, per unita' di sostanza chimica i; C_{fci} sono le emissioni di CO₂ della combustione del carbonio fossile contenuto nella sostanza chimica i; C_{chemi} sono le emissioni di CO₂ associate alla quantita' di sostanza chimica i consumata, in termini (massa)di CO₂eq; C_{chem} sono le emissioni di CO₂ associate con tutti le sostanze chimiche consumate, in termini (massa)di CO₂eq;
 c) emissioni dovuti all'utilizzo di combustibili.
 d) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento di calore e elettricita' importati
 e) emissioni di N₂O e CH₄ da reazioni chimiche/biologiche

Nel caso in cui nelle diverse fasi di produzione del biocarburante o bioliquido vengono prodotti, in combinazione, il biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio (prodotto principale)per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o piu' altri prodotti deliberatamente fabbricati e direttamente

immagazzinabili o commercializzabili («coprodotti»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio e i coprodotti proporzionalmente al loro contenuto energetico (metodo dell'allocazione energetica) .
Si applica la seguente formula:

$$C_i = \frac{C_t \cdot Q_i}{\sum Q_i} \cdot PCI_i$$

dove

C_t sono le emissioni totali prodotte durante tutte le fasi della catena fino al punto in cui i coprodotti vengono separati,
 C_i sono le emissioni attribuite al singolo prodotto i in uscita (prodotto principale o coprodotto), Q_i e' il quantitativo del prodotto i

PCI : potere calorifico inferiore del prodotto i

Non devono essere allocate emissioni ai residui delle colture agricole e ai sottoprodotti della lavorazione (ossia residui della lavorazione diversi dal prodotto e dai coprodotti cui mira direttamente il processo) che sono considerati ad emissione zero fino al momento della raccolta, ne' ai rifiuti.

L'allocazione dovrebbe essere applicata subito dopo la produzione di un coprodotto e di un biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio in una fase del processo. Puo' trattarsi di una fase del processo all'interno di un impianto alla quale fa seguito un'ulteriore lavorazione a valle per uno dei prodotti.

Tuttavia se la lavorazione a valle dei coprodotti in questione e' collegata (mediante anelli di retroazione di materiali o di energia) con una parte a monte della lavorazione, il sistema e' assimilato a una «raffineria» e l'allocazione e' applicata nei punti in cui ciascun prodotto non e' piu' sottoposto a trattamenti a valle che sono collegati con una parte a monte della lavorazione mediante anelli di retroazione di materiali o di energia.

5. Etd: etd sono le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;

Le emissioni della fase del trasporto comprendono il trasporto della materia prima coltivata dal campo fino all'impianto di trasformazione, il trasporto del prodotto intermedio da questo all'impianto successivo, il trasporto del biocarburante/ bioliquido al fornitore/utilizzatore o all'impianto di distribuzione. Va tenuto conto anche della fase di ritorno "a vuoto".

Le emissioni si calcolano con la seguente formula:

$$E_t = \sum (F \cdot Q) \cdot D$$

Dove F e' il fattore di emissione per la produzione e l'uso del carburante espresso CO_2eq per unita' di combustibile (massa, volume o in termini energetici)

Q e' il consumo specifico del fuel per unita' di distanza e per unita' di prodotto trasportato .Questo termine include il consumo del carburante nella fase di ritorno

D e' la distanza coperta dal mezzo di trasporto

6. Eu: eu sono le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso;

Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso, eu, sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi.

7. Eee: eee sono le riduzioni di emissioni grazie all'elettricit' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione

Nel caso che sia l'elettricit' che il calore necessario all'impianto provengano da un impianto di cogenerazione, e che il calore proveniente da questo sia esattamente quello necessario ad alimentare l'impianto di trasformazione, nel caso in cui il rapporto elettricit'/calore dell'impianto sia piu' basso di quello

dell'impianto di cogenerazione, ci sarà un surplus di elettricità calcolabile come segue:

$$P_s = P_{CHP} * (H_b / H_{CHP}) - P_b$$

dove

P_s è il surplus di elettricità finale che può essere conteggiato come sconto di emissioni,

P_{CHP} è la produzione di elettricità totale dall'impianto di cogenerazione,

P_b è il consumo di elettricità da parte dell'impianto di trasformazione,

H_b è il consumo di calore da parte dell'impianto di trasformazione,

H_{CHP} è la produzione di calore totale dall'impianto di cogenerazione.

questa potrà generare un credito corrispondente alle emissioni derivanti dalla stessa produzione di elettricità in un impianto tradizionale.

Questo sconto non si può applicare nel caso in cui l'impianto di cogenerazione sia alimentato da un coprodotto proveniente dall'impianto di trasformazione a meno che non sia un residuo agricolo. In tutti gli altri casi di alimentazione da coprodotto l'elettricità prodotta è considerata essa stessa un coprodotto e se ne tiene conto nel processo di allocazione.

8. e_{ccs} = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio; e e_{ccr} = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;

Per quanto riguarda i processi di cattura (CCS) o sostituzione (CCR) della CO₂ che comporta una riduzione delle emissioni, bisogna tener presente che queste tecniche richiedono comunque energia per cui bisogna tener conto di un'ulteriore cattura delle emissioni provenienti dai processi di cattura.

$$CO_2 \text{ evitata} = CO_2 \text{ prodotta orig} * \mu - CO_2 \text{ prodotta per catturarla} * F$$

C. Fattori di conversione

I fattori di conversione necessari al calcolo delle emissioni di gas serra, espresse in termini di CO₂ eq/MJ prodotto finito a partire dai valori espressi per unità di prodotto, sono, in prima applicazione, quelli riportati al seguente indirizzo web:

<http://www.biograce.net/>

D. Valori tipici e standard di filiere di produzione di biocarburante e bioliquido

1. Valori tipici e standard disaggregati delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

* Questa voce include i rifiuti, i residui ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella C

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella D

Parte di provvedimento in formato grafico

Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantita' trascurabili al gennaio 2008

Tabella E

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella F

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella G

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella H

Parte di provvedimento in formato grafico

E. Risparmio delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi e' calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{RISPARMIO} = (\text{EF} - \text{EB}) / \text{EF}$$

dove

EB = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante o bioliquido calcolati come alla lettera B;

e

EF = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

Il valore del combustibili fossile di riferimento, EF, e' pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunita' e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della direttiva 2009/30/CE. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO₂eq /MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di elettricit'a' il valore del carburante fossile di riferimento EF e' 91 gCO₂eq/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di calore il valore del carburante fossile di riferimento EF e' 77 gCO₂eq/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella cogenerazione il valore del carburante fossile di riferimento EF e' 85 gCO₂eq/MJ.

2. Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi

Tabella I

Valori tipici e standard dei biocarburanti e bioliquidi se prodotti

senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Parte di provvedimento in formato grafico

(*) Questa voce include i rifiuti, i residui ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella L

Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantita' trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni



Al Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato del 2007 (finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e in particolare:

- l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri

strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori;

- l'articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea;
- il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24; il comma 9 dello stesso articolo 24, che prevede specifici incentivi per la produzione di energia mediante impianti tecnologicamente avanzati e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 18 dicembre 2008 per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute, 7 aprile 2006 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 83 de 22 giugno 2012, con il quale si provvede al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, e che pertanto viene sostanzialmente superata la richiesta sull'argomento emersa in sede di Conferenza unificata;

VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l'articolo 8, comma 7;

CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili si debba dare maggiore impulso ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una diminuzione del costo di investimento degli impianti, in particolare di quelli solari;

RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;

CONSIDERATO quindi che occorra rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con un approccio alla crescita più virtuoso, basato sull'efficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese valutando in particolare che:

- in molti Paesi d'Europa, anche a causa della crisi finanziaria, è in corso un ripensamento delle politiche nazionali sulle fonti rinnovabili – in qualche caso in maniera drastica, come avvenuto in Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo indeterminato tutti gli incentivi per i nuovi impianti. In questo contesto, l'Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma con un approccio più efficiente;
- il mix di energie rinnovabili (elettriche, termiche e l'efficienza energetica) per il futuro dovrà favorire le tecnologie più vantaggiose in termini di:
 1. minor costo unitario;
 2. maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese;
 3. minor impatto ambientale e sulle reti elettriche.
- nell'ambito del settore elettrico, tenendo conto dei maggiori volumi già raggiunti (come pure del cambiamento dello scenario nel nucleare), occorre ridefinire un nuovo obiettivo di sviluppo del mix di capacità produttiva al 2020 di cui tener conto nella definizione della Strategia Energetica Nazionale (SEN);
- le esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi di adeguamento della rete, porteranno ad una ridefinizione del nuovo target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 che potrà essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali;
- per garantire una maggiore prevedibilità e sostenibilità degli oneri di incentivazione, è necessario introdurre, accanto alla riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi di sviluppo sotto controllo, mediante:
 - aste per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, con l'eccezione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, per i quali si ritiene opportuno elevare la soglia rispettivamente a 10 MW e a 20 MW, in considerazione del ridotto numero di impianti con potenza superiore a 5 MW annualmente realizzati, e quindi della difficoltà di attivare aste realmente competitive;
 - registri nazionali per gli impianti di potenza superiore a soglie minime differenziate per fonte e tecnologia, con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e tecnologia, e con selezione in base a criteri di priorità;

RITENUTO che, anche alla luce della crescente quantità di energia da fonti rinnovabili immessa in rete, sia opportuno adottare una tariffa di tipo feed-in premium, che stimoli i produttori da fonti rinnovabili a valorizzare l'energia sul mercato dell'energia elettrica;

RITENUTO, invece, che per i piccoli impianti possa esser mantenuto un meccanismo con ritiro onnicomprensivo dell'energia immessa in rete, al fine di semplificarne l'esercizio;

RITENUTO, per ciò che concerne il meccanismo delle aste al ribasso, di dover individuare, sulla base dei dati degli impianti entrati in esercizio con l'attuale meccanismo di incentivazione, disponibili presso il Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A, (GSE), valori della potenza di soglia per l'accesso al meccanismo delle aste tali da garantire una buona partecipazione a tali meccanismi di gara e conseguenti risultati in termini di recupero di efficienza sui livelli dell'incentivo, tenendo tuttavia conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze delle diverse tecnologie;

RITENUTO, in tale contesto, di dover assicurare adeguata capacità di realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, sia per ragioni di natura ambientale, connesse anche alla criticità del settore in talune regioni, sia per coerenza con i criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2011, che privilegia, per quanto riguarda l'utilizzo per la produzione elettrica, la biomassa rifiuto;

RITENUTO, sulla base delle specifiche previsioni del decreto legislativo n. 28 del 2011, che gli interventi di rifacimento debbano essere esclusi dal meccanismo delle aste;

RITENUTO, per ciò che concerne la vita convenzionale utile, di dover differenziare tale valore in relazione alla tipologia di impianto e taglia di potenza al fine di approssimarlo a quello della vita reale degli impianti;

RITENUTO, per ciò che concerne il passaggio da certificati verdi a tariffa dopo il 2015, di dover individuare lo stesso sistema di incentivo per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, individuando come livello di incentivo fisso, quello stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, con specifica attenzione agli impianti alimentati da biomasse e per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero;

RITENUTO inoltre che, a fronte del complessivo processo di riassetto ed efficientamento del settore, sia necessario fornire una prospettiva di lungo termine al settore stesso, prevedendo che, in assenza di ulteriori provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli incentivi di cui al presente decreto si continuino ad applicare fino al raggiungimento del tetto di spesa programmato al 2020, riservando, in caso contrario, ulteriori interventi di aggiornamento;

RITENUTO, in analogia a quanto previsto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, di dover dare evidenza dei costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in modo da incrementare la trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell'energia elettrica;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la quale è stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ) e sono stati razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica;

RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle procedure di accesso agli incentivi, anche alla luce del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché della citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10;

RITENUTO, infine, di dover introdurre ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 precisazioni e correttivi sulle le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE;

VISTO il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 182/2012/I/efr reso l' 8 maggio 2012 reso;

RITENUTO che, tra le proposte dell'Autorità, possano essere accolte, nel rispetto dell'impianto generale del presente decreto e dei limiti di spesi complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti:

- una maggior semplificazione nelle procedure per l'iscrizione a registri e aste;
- la necessità che il GSE acquisisca direttamente i dati sull'impianto dal sistema GAUDI' senza richiederli al produttore;
- una maggior attenzione ai sistemi di tracciabilità degli incentivi;
- la necessità di fornire precisazioni sulla definizione di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi;
- la necessità di porre in essere rimedi per evitare che gli impianti entrino in esercizio prima delle procedure d'asta e offrano poi riduzioni percentuali maggiori, che però portino a valori assoluti dell'incentivo comunque più elevati;
- la necessità che le cauzioni escusse dal GSE siano versate alla Cassa Conguaglio del Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- la necessità di introdurre modificazioni alle modalità di ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni riferite all'anno 2011;
- la necessità di introdurre modificazioni al meccanismo di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per garantire maggior efficacia ed efficienza all'operato della medesima Società;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del 6 Giugno 2012;

RITENUTO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali, possano essere accolte, nel rispetto dell'impianto generale del decreto e dei limiti di spesi complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti:

- una più attenta valutazione della fase transitoria, che consenta una gestione più graduale di questa fase, per quanto riguarda gli investimenti già realizzati, affinché possano confermarsi le aspettative in base alle quali gli investimenti sono stati messi in atto;
- una maggiore flessibilità nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro;
- una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli adempimenti da parte degli investitori;
- una maggior attenzione per gli impianti in cui il proponente è un ente pubblico e per gli impianti previsti nelle iniziative di reindustrializzazione e nelle aree in situazione di crisi industriale disciplinate da appositi accordi di programma;
- un incremento dei contingenti previsti per alcune tipologie di fonti rinnovabili, che consenta, nell'ambito dell'incremento limitato del budget che è stato assentito, di gestire meglio alcuni interventi;
- , l'impegno ad approvare, per gli impianti a biomasse e biogas, attraverso un decreto interministeriale, nuovi valori limite di emissione;
- un contingente del solare termodinamico elevato di un milione di metri quadri, al fine di consentire lo sviluppo della filiera tecnologica;
- un incremento degli incentivi sul geotermico, attraverso la previsione di premi che stimolino le iniziative alla riduzione delle emissioni;

decreta

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni:

a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un "nuovo impianto" quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

- e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni;
- f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);
- g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili” o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti”: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
- i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;
- l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;
- m) data di entrata in esercizio di un impianto: è la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI';
- n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
- o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
- p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
- q) potenza di soglia o valore di soglia: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;
- r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- s) gas di discarica: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

t) gas derivante dai processi di depurazione: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

u) biogas: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;

v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;

z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B;

aa) tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;

ab) incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete.

ac) "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" o "costo indicativo cumulato degli incentivi": è la sommatoria dei prodotti degli incentivi riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la produzione annua netta effettiva incentivabile, laddove disponibile, o la producibilità annua netta incentivabile dell'impianto calcolata dal GSE per gli impianti non ancora in esercizio, ovvero entrati in esercizio in corso d'anno. Per il calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi si assume che:

i) il costo indicativo cumulato degli incentivi include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso. A tali impianti, fino all'entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;

ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso;

iii) per gli impianti che beneficiano dei certificati verdi si assume un numero annuo di certificati verdi da emettere calcolato in riferimento alla produzione annua netta effettiva, laddove disponibile, o alla producibilità annua netta dell'impianto calcolata dal GSE, moltiplicato per il prezzo di ritiro dell'ultimo anno disponibile.

Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente

ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

2. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti di cui agli articoli 9, 12 e 17 sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del medesimo comma 5.

4. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, possono essere aggiornate le tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Fermo restando il comma 2, in assenza dei predetti provvedimenti continuano ad applicarsi le tariffe incentivanti di cui al presente decreto con le decurtazioni programmate previste dall'articolo 7, comma 1.

Art. 4

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

- a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
- b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti:

- a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5;
- b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

- a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
- b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

- iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
- g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);
- h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

Art. 5

(Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per:
 - a) le fonti idroelettriche per le quali il valore di soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
 - b) le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato a 20 MW.
2. Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:
 - a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;
 - b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Art. 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori riportati in Allegato 1.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Il periodo per il quale si ha diritto di accesso ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.

Art. 7

(Modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell'anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall'Allegato 1. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 è decurtato del 2% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle tipologie per le quali, nell'anno precedente, la potenza complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro, resa nota dal GSE sul proprio sito internet, sia inferiore all'80% rispetto alle quantità rese disponibili per l'anno.

2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, il livello di incentivazione spettante è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall'Allegato 1.

3. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sottoposti a procedura competitiva d'asta al ribasso, si applica quanto previsto al titolo III del presente decreto.

4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'Allegato 1 e delle altre pertinenti disposizioni del presente decreto.

5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo determinato con le modalità di cui al presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore.

6. Gli impianti di cui al comma 4 possono esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione definito al comma 5.

7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, fermo restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Agli impianti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma

3, che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di registri o asta in cui risultino ammessi in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo.

Art. 8

(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)

1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.28 del 2011.

3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.

4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l'impianto:

- a) prodotti di origine biologica;
- b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;
- c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2;
- d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).

5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;
- b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto;
- c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.

6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati:

- a) l'esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 €/MWh;
- b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 €/MWh.

7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5.

8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio così differenziato:

- a) 40 €/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili;
- b) 40 €/MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento;
- c) 10 €/MWh per gli altri impianti.

9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, così come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché le modalità con le quali è verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti valori.

10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalità di cui al comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, che preveda comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.

11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le modalità indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12.

12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato 5, con uno dei decreti previsti dall'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

successive modifiche e integrazioni sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento sono inoltre stabilite le caratteristiche e le prestazioni minime del Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui al punto 4 dell'allegato 5.

13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

TITOLO II PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

Art. 9 (Iscrizione al registro)

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e d), deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al registro, riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, è pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali di potenza, espressi in MW:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	60	60	60
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	70	70	70
Geotermoelettrico	35	35	35
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	170	160	160
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	30	0	0
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	3	0	0

5. In ogni procedura viene messo a registro l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
- c) a decorrere dal secondo registro, sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera g), di potenza inferiore alla potenza di soglia, entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per il secondo registro, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
- d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, di potenza non superiore alla potenza di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura.

6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 10

(Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione)

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto di cui al comma 1, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati successivamente alla chiusura del registro.

3. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

- a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
- b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b);
- c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

- iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale;
- v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa.

- f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
 - g) minor potenza degli impianti;
 - h) anteriorità del titolo autorizzativo;
 - i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

6. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, fatta eccezione per il solo registro aperto nel 2012, per il quale si dà luogo a scorrimento escludendo gli impianti iscritti nel registro, che entrano in esercizio entro i termini di cui all'articolo 30.

7. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art. 11

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro)

1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	16
Eolico offshore	22
Idroelettrico (*)	28
Geotermoelettrico	28
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b)	22
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	28
Bioliquidi sostenibili	16
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	36

(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. Decorso il termine massimo di 12 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria.

3. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

TITOLO III – PROCEDURE D'ASTA

Art. 12

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, deve partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d'asta trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d'asta, fissato in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura d'asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l'anno 2013, è pubblicato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, i bandi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2013. Per il solo eolico onshore, qualora la potenza non assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando, viene pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW, da mettere ad asta:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	500	500	500
Eolico offshore	650	0	0

Idroelettrico	50	0	0
Geotermoelettrico	40	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	120	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	350	0	0

5. In ogni procedura viene messo ad asta l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:
- sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
 - sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
 - a decorrere dalla seconda procedura, sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera g), di potenza superiore alla potenza di soglia, entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
 - sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, di potenza superiore alla potenza di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura.
6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 13

(Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)

- Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo oppure del titolo concessorio è sostituito dal giudizio di compatibilità ambientale.
- Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata mediante una delle seguenti modalità:
 - dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione (capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad almeno il 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2.

3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalità specificate nell'allegato 3.

4. Fermo restando l'articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile. Almeno un mese prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l'esito dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo economico, che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta. Per la sola prima procedura d'asta, la richiesta di cui al primo periodo e l'interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi e modalità compatibili con i termini di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 14

(Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'Allegato 1, per ciascuna tipologia. Il valore posto a base d'asta per impianti rientranti nei contingenti di cui all'articolo 12, comma 4, per i quali l'entrata in esercizio sia successiva al 31 dicembre 2015, è determinato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta.

3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 15

(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.
2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati, successivamente alla chiusura della procedura d'asta.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 14, comma 3, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:
 - a) impianti già in esercizio;
 - b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
 - c) per gli impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
 - d) anteriorità del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilità ambientale.
4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.
5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza posto all'asta, comprensivo degli impianti che accedono alle tariffe di cui all'articolo 14, comma 3.
6. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.
7. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica.
8. La graduatoria di cui al comma 7 non è soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi:
 - a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 16, comma 1, nei termini ivi indicati;
 - b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari.

Art. 16

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. Entro il termine di novanta giorni dalla medesima data, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini

indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria al soggetto aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria.

2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'incentivo sulla base della graduatoria della procedura d'asta:

	Mesi
Eolico onshore	28
Eolico offshore	40
Idroelettrico	40
Geotermoelettrico	40
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	40
Bioliquidi sostenibili	28

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta, del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

4. La cauzione definitiva di cui in allegato 3, è svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto entro il tempo massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escutere la medesima cauzione e ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria. Le somme escusse dal GSE sono versate alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI

Art. 17

(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	150	150	150
Eolico offshore	0	0	0

Idroelettrico	300	300	300
Geotermoelettrico	40	40	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65	65	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70	70	70

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche e modalità previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

	Mesi
Eolico onshore	16

Eolico offshore	24
Idroelettrico (*)	24
geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	36
Bioliquidi sostenibili	12
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.	

6. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrino in esercizio entro il limite massimo di tempo indicato al comma 5, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento.

7. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse, biogas e a bioliquidi sostenibili sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 8.

8. In ogni procedura viene messo a disposizione l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
- c) a decorrere dalla seconda procedura, detratta la potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
- d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, entrati in esercizio a seguito di rifacimento prima della data di apertura della procedura.

9. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 8 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 18

(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Nell'allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili e le modalità per la determinazione di tale quota di produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedure

aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le modalità di determinazione forfetaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all'allegato 2, si applicano all'energia prodotta dal 1 gennaio 2013, anche agli impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli impianti già in esercizio.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente decreto, il medesimo biogas e i gas ottenuti dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani ricadono nella tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d).

4. Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in Regioni per cui è dichiarata l'emergenza rifiuti alla data dell'intervento, ai soli fini della determinazione del periodo di esercizio necessario per il rispetto dell'articolo 17, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, la vita utile convenzionale è posta pari a dodici anni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO

Art. 19

(Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo)

1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all'articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = k \times (180 - Re) \times 0,78$$

ove:

$k = 1$ per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di

utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = (D - Re)$$

ove:

D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010;

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto successivo al 2015, a un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, determinata con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che richiedono il ritiro onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a calcolare il valore onnicomprensivo spettante con riferimento a quanto previsto al comma 1 e al prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello della richiesta.

5. Agli impianti di cui al presente articolo non si applica l'articolo 7, comma 7.

Art. 20

(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015)

1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, in attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera *c*), primo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2011, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un'apposita procedura pubblicata dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fermo restando il rispetto della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, su richiesta del detentore, il GSE ritira, al prezzo stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo modalità definite dallo stesso GSE e pubblicate sul proprio sito internet:

- a) i certificati verdi relativi alle produzioni del 2011 entro il 2012; il GSE assicura ai detentori che ne facciano richiesta il pagamento del 50 per cento degli importi spettanti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e del rimanente 50 cento entro il mese di dicembre 2012;
- b) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo semestre 2012 entro il 31 marzo 2013 e i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo semestre 2012 entro il 30 settembre 2013;
- c) certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2013 entro il 31 dicembre 2013; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2013 entro il 31 marzo 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2013 entro il 30 giugno 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2013 entro il 30 settembre 2014;
- d) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2014 entro il 30 settembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2014 entro il 31 dicembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2014 entro il 31 marzo 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2014 entro il 30 giugno 2015;
- e) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2015 entro il 30 settembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2015 entro il 31 dicembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2015 entro il 31 marzo 2016; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2015 entro il 30 giugno 2016.

4. I certificati verdi non ritirati in attuazione del comma 3 restano nella disponibilità del produttore.

5. In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 i certificati verdi ritirati ai sensi dei commi precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro. Le operazioni relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei certificati verdi gestito dal Gestore dei mercati energetici.

TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 21

(Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta la stipula del contratto di cui all'articolo 21, comma 6 e l'erogazione dell'incentivo spettante, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI'. Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI' e delle relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati già presenti su GAUDI direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico.

2. I soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo è pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100 euro, più una quota variabile sulla base della potenza dell'impianto, come di seguito indicata:

- a) 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- b) 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- c) 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- d) 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

3. Il contributo di cui al comma 2 è dovuto:

- a) alla richiesta di iscrizione al registro o di partecipazione alla procedura d'asta;
- b) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti nei casi diversi dalla lettera a).

4. In caso di impianti iscritti nel registro o nella graduatoria della procedura d'asta in posizione non utile, il contributo di cui al comma 2 non è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri ovvero di partecipazione ad aste successive.

5. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche già in esercizio e con eccezione degli impianti ammessi al provvedimento Cip 6/92, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata.

6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 2 e 5 sono precisate dal GSE nell'ambito delle procedure applicative di cui all'articolo 24, comma 1.

7. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti.

8. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile è tenuto a stipulare un contratto di diritto privato con il GSE. Il GSE fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione da parte della stessa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.

9. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

10. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

11. Il GSE potrà richiedere, anche ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Dogane e di tutte le altre

pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 22

(Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio ai sensi del presente decreto)

1. Fatto salvo l'articolo 20, successivamente alla data di prima erogazione di cui all'articolo 21, comma 1, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 24, comma 1, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:

- a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
 - a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) prevede che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete.

3. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. A tal fine:

- a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6;
- b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. La medesima Autorità, inoltre:

- a) predetermina, secondo criteri di efficienza ed efficacia e facendo riferimento a costi tipici adottati anche a livello comunitario, i parametri, da correlare alla numerosità, alla natura e

all'entità delle attività svolte dal GSE, comprese quelle inerenti l'energia solare, sulla base dei quali sono calcolati, con cadenza annua, i costi da riconoscere al GSE per le attività svolte;

b) stabilisce le modalità con le quali l'eventuale differenza tra i ricavi complessivi ottenuti dal GSE per effetto di tutti i corrispettivi versati dai produttori da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella solare, e i costi di cui alla lettera a), trova compensazione, positiva o negativa, con il pertinente conto alimentato dalla componente tariffaria A3.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il GSE, definisce con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire la coerenza tra le definizioni presenti nel presente decreto e agli analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, ivi incluse le relative modalità applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica utilità di competenza dell'Autorità medesima, anche per consentire il pieno sviluppo e l'efficacia nel funzionamento del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione (GAUDI) e il coordinamento con i sistemi informatici degli altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a quelli del GSE.

Art. 23

(Meccanismo dello scambio sul posto)

1. L'accesso al meccanismo dello scambio sul posto è alternativo all'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio.
3. L'aggiornamento della disciplina di cui al comma 2 prevede che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, stabilisce corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, per l'utilizzo della rete, da applicare limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete.

Art. 24

(Procedure applicative, controlli e monitoraggio)

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE adotta e pubblica apposite procedure applicative delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, sentita AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all'articolo 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE.
3. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalità di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Il GSE svolge altresì controlli ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fermo restando quanto previsto dal DPR 445 del 2000, in caso di false attestazioni rese dal progettista o dal tecnico abilitato nella documentazione da allegare ai sensi dell'allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

4. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché di spesa di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità:

- a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui al presente decreto;
- b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;
- c) una stima del valore dei costi degli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac), fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del Comune e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registri ed aste, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.

7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia.

8. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonché ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE provvede inoltre a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie

rinnovabili che deve illustrare tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonché una stima dei costi da sostenere negli anni futuri.

9. Anche per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione dell'articolo 40, comma 7, dello stesso decreto legislativo, entro la fine del 2011 e successivamente ogni due anni l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, con riguardo particolare alla disponibilità di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili. Il consuntivo delle attività e dei costi sostenuti è approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Al fine di consentire un costante monitoraggio delle iniziative in via di realizzazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali i Ministeri competenti, le Regioni e il GSE hanno accesso alla lettura dei dati inseriti nel sistema GAUDI, nonché le modalità con le quali tale sistema è aggiornato per fornire ai medesimi soggetti i dati sulla potenza cumulata, sulla numerosità degli impianti, sullo stato di avanzamento delle iniziative registrate, sulla divisione per classi di potenza, per tipologia di impianto e categoria di intervento, aggregati a livello nazionale e divisi per Regioni e Province. Con il medesimo provvedimento l'Autorità individua i dati aggregati maggiormente significativi generati dal sistema GAUDI che possono essere pubblicati su internet in appositi contatori e aggiornati con continuità.

11. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 25

(Sicurezza e servizi per la rete elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, ove necessario, le deliberazioni inerenti le modalità con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, sono tenuti, ai fini dell'accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni, coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalità inerenti il fotovoltaico. A tali fini:

a) per gli impianti collegati in alta tensione sono valutati i casi e le modalità in cui:

- i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione della frequenza indicato dal gestore della rete;
- ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione la potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici; per gli impianti fotovoltaici l'immissione e l'assorbimento della potenza reattiva in rete deve essere possibile anche con potenza attiva prodotta nulla.
- iii. devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza.
- iv. devono mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
- v. devono potersi connettere alla rete solo se il valore di frequenza è stabile in un intervallo indicato dal gestore della rete e per un tempo maggiore a quello indicato dal gestore della rete; la riconnessione deve avvenire con un aumento graduale della potenza immessa.

b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono valutati i casi e le modalità in cui gli impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni:

- i. mantenere la connessione con la rete nel campo di variazione della frequenza indicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- ii. mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
- iii. consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
- iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori di frequenza o tensione sul sistema elettrico nazionale e ne garantiscano la disconnessione solo per guasti sulla media o bassa tensione;
- v. consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
- vi. consentire la riduzione della potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete;
- vii. evitare la possibilità che possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete;
- viii. essere dotati di un sistema che permetta la connessione graduale alla rete solo se il valore di frequenza è stabile secondo le modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

c) sono valutati i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE può richiedere l'installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e di energia primaria.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate tenendo conto, ove necessario, delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali i gestori propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

Art. 26

(Premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti, il premio per l'assetto cogenerativo è incrementato di 30 €/MWh.

2. Per l'accesso al premio di cui al comma 1 è previsto che:

- a) il titolare dell'impianto presenti una comunicazione di spandimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 che preveda una rimozione di almeno il 60% dell'azoto totale in ingresso all'impianto;

- b) sia verificata la conformità del fertilizzante prodotto secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.75 del 2010, nonché sia verificato che il fertilizzante e il produttore dello stesso siano iscritti ai rispettivi registri di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- c) la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili;
- d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile.
- e) il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.

3. Per impianti alimentati da biogas di potenza fino a 600 kW, in alternativa al premio di cui al comma 2, è possibile accedere:

- a) a un premio di 20 €/MWh nel caso in cui l'impianto operi in assetto cogenerativo e sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante, un recupero del 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2;
- b) a un premio di 15 €/MWh nel caso in cui sia realizzata una rimozione pari al 40% dell'azoto totale in ingresso all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2.

4. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 3 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione, volta alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Analoga procedura è predisposta per gli impianti di cui al comma 3.

5. Per gli impianti di cui al presente articolo, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al comma 4.

Art. 27

(Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate:

- a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;
- b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
- c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in Allegato 1 né con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010:

- a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia

definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C);

- b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo è ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula:

$$200 \text{ €} - (T_x - T_m) * 0,75 = P_i \text{ €/MWh}$$

Ove:

- concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico $\geq 1,5\%$;
- 200 € è l'incentivo massimo considerato;
- T_m è la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 C°;
- T_x è la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°);
- 0,75 €/MWh è il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C;
- P_i è la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.

3. La tariffa di cui al comma 2 è onnicomprensiva, costante in moneta corrente, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di concentrazione minima di gas e il valore della temperatura del fluido, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.

5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma.

Art. 28

(Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)

1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. Al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni::

- a) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto]			
Frazione di integrazione	Fino a 0,15	Tra 0,15 e 0,50	Oltre 0,50
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante fino a 2500 m2	0,36	0,32	0,30
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante superiore a 2500 m2	0,32	0,30	0,27

- b) le tariffe stabilite nella tabella dell'articolo 6 si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;
- c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;
- d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l'anno 2015 e di un ulteriore 5% per l'anno 2016;
- e) non si applica l'articolo 8, e trova applicazione l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) nell'articolo 4, comma 2: la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m²; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m²"; la lettera c) è soppressa;
- g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, è convenzionalmente considerato sempre pari a zero;
- h) nell'articolo 11, comma 1, il termine "2.000.000 m²" è sostituito con "2.500.000 m²" e il termine "2016" è sostituito con "2020";
- i) nell'articolo 12, comma 1, il termine "1.000.000 m²" è sostituito con "2.500.000 m²";
- j) nell'articolo 12, comma 2, il secondo periodo è soppresso e nel primo periodo il termine "quattordici" è sostituito con "ventiquattro".

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere adottati provvedimenti per l'incentivazione di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni.

Art. 29

(Cumulabilità di incentivi)

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in Allegato 1, ivi incluso il premio per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non è cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

Art. 30

(Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione)

1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalità e condizioni:

- a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
- b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c);
- c) per gli impianti a certificati verdi si applicherà, in ogni caso, l'articolo 19 con le modalità e nei tempi ivi previsti.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'incentivo è determinato con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera b). A seguito del rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata dell'allegato progettuale.
4. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilità agli incentivi, sono tenuti a:
 - a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio, fatto salvo l'articolo 21, comma 1;
 - b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.
5. Gli impianti già qualificati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che non entrano in esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, accedono, con le modalità di cui all'articolo 4, ai pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto.
6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il GSE individua le modalità attuative del presente articolo.

Art. 31

(Disposizioni in materia di Garanzia di Origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita)

1. Il GSE aggiorna e propone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, la procedura di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia

elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la Garanzia di Origine di cui al successivo comma 2.

2. Nell'ambito dell'aggiornamento della procedura di cui al precedente comma 1, il GSE definisce le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della Garanzia di Origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonché dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11.

3. Le Garanzie di Origine vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nei seguenti casi:

- a) l'impianto si avvale del ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- b) l'impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto;
- c) l'impianto si avvale di incentivi onnicomprensivi che prevedano anche il ritiro dell'energia.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, qualora necessario, i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in conformità di quanto previsto ai precedenti commi.

5. A partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico per l'anno 2012, sono abrogate le lettere b) e c) dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 e contestualmente, alla lettera e) del comma 2, sono soppresse le parole "effettivamente importata".

Art. 32
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	tariffa incentivante base
		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤20	20	291
		20<P≤200	20	268
		200<P≤1000	20	149
		1000<P≤5000	20	135
		P>5000	20	127
	Off-shore (1)	1<P≤5000	25	176
		P>5000	25	165
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤20	20	257
		20<P≤500	20	219
		500<P≤1000	20	155
		1000<P≤10000	25	129
		P>10000	30	119
	a bacino o a serbatoio	1<P≤10000	25	101
		P>10000	30	96
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		1<P≤5000	15	300
		P>5000	20	194
Geotermica		1<P≤1000	20	135
		1000<P≤20000	25	99
		P>20000	25	85
Gas di discarica		1<P≤1000	20	99
		1000<P≤5000	20	94
		P>5000	20	90
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111
		1000<P≤5000	20	88
		P>5000	20	85
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	180
		300<P≤600	20	160
		600<P≤1000	20	140
		1000<P≤5000	20	104
		P>5000	20	91
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	236
		300<P≤600	20	206
		600<P≤1000	20	178
		1000<P≤5000	20	125
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	P>5000	20	101
		1<P≤1000	20	216
		1000<P≤5000	20	109
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	P>5000	20	85
		1<P≤300	20	229
		300<P≤1000	20	180
		1000<P≤5000	20	133
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	P>5000	20	122
		1<P≤300	20	257
		300<P≤1000	20	209
		1000<P≤5000	20	161
		P>5000	20	145
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤5000	20	174
		P>5000	20	125
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	121
		P>5000	20	110

(1) Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh.

Tabella 1.1

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_o determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = T_b + P_r \quad (1)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 e ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell'incentivo I_{nuovo} sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari, applicando per gli impianti nuovi la seguente formula:

$$I_{\text{nuovo}} = T_b + P_r - P_z \quad (2)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1, ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d'asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_z è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto ed è assunto pari a zero se negativo.

Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009

- classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - ✓ carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - ✓ prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
 - ✓ sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ✓ tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ✓ rifiuti da cucina e ristorazione;
 - ✓ sottoprodotti di animali acquatici;

- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
 - ✓ stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);
 - ✓ tubo digerente e suo contenuto;
 - ✓ Farine di carne e d'ossa ;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c):
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);

- Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;

4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

Tabella 1-B Elenco prodotti di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b)

SPECIE ERBACEE ANNUALI	
Canapa da fibra	<i>Cannabis spp.</i>
Canapa del Bengala	<i>Crotalaria juncea L.</i>
Chenopodio	<i>Chenopodium spp.</i>
Erba medica	<i>Medicago sativa L.</i>
Facelia	<i>Phacelia spp.</i>
Kenaf	<i>Hibiscus cannabinus L.</i>
Loiessa	<i>Lolium spp.</i>
Rapa invernale	<i>Brassica rapa L.</i>
Ricino	<i>Ricinus communis L.</i>
Senape abissina	<i>Brassica carinata L.</i>
Sorgo	<i>Sorghum spp.</i>
Tabacco	<i>Nicotiana tabacum L.</i>
Trifoglio	<i>Trifolium spp.</i>
SPECIE ERBACEE POLIENNALI	
Cactus	<i>Cactaceae spp.</i>
Canna comune	<i>Arundo donax L.</i>
Canna d'Egitto	<i>Saccharum spontaneum L.</i>
Cannuccia di palude	<i>Phragmites australis L.</i>

Cardo	<i>Cynara cardunculus L.</i>
Cardo mariano	<i>Silybum marianum L.</i>
Disa o saracchio	<i>Ampelodesmus mauritanicus L.</i>
Fico d'India	<i>Opuntia ficus-indica L.</i>
Ginestra	<i>Spartium junceum L.</i>
Igniscum	<i>Fallopia sachalinensis L.</i>
Miscanto	<i>Miscanthus spp.</i>
Panico	<i>Panicum virgatum L.</i>
Penniseto	<i>Pennisetum spp.</i>
Saggina spagnola	<i>Phalaris arundinacea L.</i>
Sulla	<i>Hedysarum coronarium L.</i>
Topinambur	<i>Helianthus tuberosus L.</i>
Vetiver	<i>Chrysopogon zizanioides L.</i>
SPECIE ARBOREE	
Acacia	<i>Acacia spp.</i>
Eucalipto	<i>Eucalyptus spp.</i>
Olmo siberiano	<i>Ulmus pumila L.</i>
Ontano	<i>Alnus spp.</i>
Paulonia	<i>Paulownia spp.</i>
Pioppo	<i>Populus spp.</i>
Platano	<i>Platanus spp.</i>
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>
Salice	<i>Salix spp.</i>

Gli elenchi di cui alle tabelle 1-A e 1-B possono essere aggiornati con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE CATEGORIE DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 1 MW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione ^{energia}netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_0 determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_0 = D * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0} \quad (3)$$

dove:

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell'intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato;
- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_{zm0} è il valore medio annuo del prezzo zonale dell'energia elettrica, riferito all'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l'incentivo a partire dall'incentivo per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento stesso:

$$I = I_{\text{nuovo}} * D \quad (4)$$

Dove:

- I_{nuovo} = incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento stesso;
- D è il coefficiente di gradazione specifico dell'intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato.

1.1 DEFINIZIONI

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

1.1.1 Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
- b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

1.1.2 Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:

- a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;
- d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

1.1.3 Impianti eolici

Impianto eolico è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo.

1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Impianto a gas di discarica: è l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.

1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

1.1.6 Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas: è l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidi: è l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.

1.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse: è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

2 INTEGRALI RICOSTRUZIONI

2.1 Definizioni

2.1.1 Impianti idroelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento;

l'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.1.2 Impianti geotermoelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico: è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l'impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina e del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

2.1.2 Altri impianti

Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico: è l'impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9.

3 POTENZIAMENTI

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l'accesso agli incentivi.

In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza dopo l'intervento risulti incrementata di almeno il 10%.

Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa alla potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento.

3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti l'energia imputabile al potenziamento "E_P" viene determinata con la seguente formula:

$$E_P = (E_N - E_S)$$

Dove:

- E_p = Energia elettrica imputabile all'intervento effettuato;
 E_N = Energia netta immessa in rete annualmente dopo l'intervento di potenziamento;
 E_5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermici gli interventi che prevedano l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l'intervento rispetti le seguenti condizioni:

- a) l'impianto geotermico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;
- b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;
- c) la produzione imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione imputabile alle biomasse;
- d) l'impianto risulti alimentato da biomasse solide da filiera.

Nei suddetti casi si considera che:

- b) E_p è calcolato come l'incremento di produzione annua netta ascrivibile alla biomassa, rispetto alla media della produzione annua netta negli ultimi cinque anni utili;
- a) La produzione annua netta ascrivibile alle due fonti è determinata proporzionalmente ai contenuti entalpici incidenti sul gruppo di generazione rispettivamente ascrivibili a tali fonti.

Il GSE fornirà indicazioni, nelle procedure applicative di cui all'art 24, in merito alle modalità di determinazione delle grandezze sopra descritte, considerando sia misurazioni dirette, sia determinazioni indirette sulla base del quantitativo di biomassa impiegato nell'impianto.

3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

- a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
- b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito di seguito.

Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche.

L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, come risultante dalla comunicazione di inizio lavori presentata dal Produttore alle autorità competenti.

Costo minimo del potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Si definisce « p », costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo complessivo del potenziamento C e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.

$p = C : P_d$, dove il valore di p è espresso in €/kW

C è il costo complessivo del potenziamento espresso in €

P_d è la potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in kW).

Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro p deve risultare non inferiore a 150 €/kW.

Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

- a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto;
- b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
- c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
- d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell'intervento di potenziamento effettuato.

Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua imputabile all'intervento di potenziamento degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i -esimo ($i=1, \dots, n$) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguente formula:

$$E_p = 0,05 \cdot E_{Ni}$$

dove

E_P è l'energia elettrica da incentivare con specifica tariffa, del generico anno i -esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh.

E_{Ni} è la produzione netta annuale immessa in rete nell'anno i -esimo espressa in MWh.

Nella determinazione del valore di E_{Ni} si tiene conto anche delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

All'energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, viene applicato un incentivo determinato con le modalità dell'Allegato 1 e il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

4 RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI

4.1 Definizioni

4.1.1 Impianti idroelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;
- b) le opere civili e/o idrauliche, comprese le gallerie di accesso, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle opere idrauliche o di parte di esse, la sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra.

4.1.2 Impianti geotermoelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di trasporto dei fluidi e sull'impiantistica di superficie. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) Gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;

- b) Centrale: condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- c) Pozzi: di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- d) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;
- e) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione ambientale.

4.1.3 Impianti eolici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri, l'inverter, il sistema controllo, il mozzo ed il rotore.

4.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.6 Impianti alimentati da biogas

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;

- le vasche di idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi nonché sul camino.

4.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la linea di trattamento fumi, il camino e, qualora presenti, le opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento.

Qualora l'impianto sia articolato con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell'impianto stesso, l'intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole linee produttive appartenenti all'impianto.

L'intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l'aumento della potenza rispetto a quella dell'impianto preesistente.

La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 15, munita dei pertinenti elementi previsti dal punto 1 dell'allegato 3, è accompagnata da una relazione tecnica-economica preliminare riferita agli interventi da eseguire, ricadenti tra quelli di cui ai punti precedenti, e del relativo programma temporale di esecuzione.

4.2 Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento

4.2.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D

Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità:

a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:

$$R = C_s/C_r$$

dove:

- C_s è il costo specifico dell'intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l'intervento), riconosciuto dal GSE;
- C_r è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I del presente Allegato.

Il costo specifico “ C_s ” dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW si ottiene dividendo il costo complessivo “ C ” dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell'impianto (espressa in kW) dopo l'intervento di rifacimento; esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a questo fine, la potenza dell'impianto dopo l'intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (esprese in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto.

Il costo complessivo “ C ” del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Si è in presenza di **rifacimento parziale** quando $0,15 < R \leq 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R.

Si è in presenza di **rifacimento totale** quando $R > 0,25$.

In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per $R > 0,5$, il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5.

b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a).

Si è in presenza di rifacimento parziale quando $0,15 < R \leq 0,25$

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a $R + 0,55$.

Si è in presenza di rifacimento totale quando $R > 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per $R = 0,25$ e 0,9 per $R = 0,5$. Per $R > 0,5$ il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9.

4.2.2. Indicazioni di carattere generale

Si precisa che la realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sullo stesso impianto.

Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo complessivo dell'intervento “C”, i lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili

di realizzazione dell'intervento dei rifacimento parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all'art.17 comma 5.

Per gli impianti a biomassa, qualora l'Operatore richieda il rifacimento su una linea produttiva autonoma dell'impianto, il costo complessivo "C" del rifacimento deve essere riferito esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea produttiva. I costi degli interventi effettuati su sistemi e apparati comuni, a più linee produttive dell'impianto, devono essere suddivisi pro-quota in base al rapporto della potenza della linea produttiva interessata dei lavori rispetto alla potenza totale dell'impianto.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto, precedenti alla realizzazione dell'intervento di rifacimento introdotta al comma 2, lettera a) dell'art. 17.

Tabella I. Costi specifici di riferimento per gli interventi di rifacimento parziale e totale

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza kW	Cr
			€/kW
Eolica	On-shore	1<P≤20	3.300
		20<P≤200	2.700
		200<P≤1000	1.600
		1000<P≤5000	1.350
	Off-shore	P>5000	1.225
		1<P≤5000	2.700
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	P>5000	2.500
		1<P≤20	4.500
		20<P≤500	4.000
		500<P≤1000	3.600
	a bacino o a serbatoio	1000<P≤5000	2.800
		P>5000	2.700
Geotermica		1<P≤5000	2.300
		1000<P≤5000	3.600
		P>5000	3.000
Gas di discarica		1<P≤1000	2.500
		1000<P≤5000	2.375
		P>5000	2.256
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	3.900
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	5.500
		300<P≤1000	4.000
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	5.700
		300<P≤1000	4.300
		1000<P≤5000	3.000
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all’Allegato 2	P>5000	2.700
		1<P≤1000	6.100
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	1000<P≤5000	4.000
		P>5000	3.600
		P>5000	3.000
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤1000	4.500
		1000<P≤5000	4.000
		P>5000	3.500
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all’Allegato 2	1<P≤5000	6.500	
	P>5000	6.200	
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	1.200
		P>5000	1.080

4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato

A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell’allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da:

- a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento;

- b) per la determinazione del costo complessivo “C” dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento;
- c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito del rifacimento;
- d) una dichiarazione con la quale è attestato che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici “offshore”, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di rifacimento effettuato.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell’impianto, tali contributi saranno detratti dal costo complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale.

Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede alle conseguenti erogazioni secondo le modalità previste dal presente decreto.

5. RIATTIVAZIONI

La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane (chiusura dell’officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o dalla dismissione ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di riattivazione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

6. IMPIANTI IBRIDI

Parte I: IMPIANTI IBRIDI ALIMENTATI DA RIFIUTI PARZIALMENTE BIODEGRADABILI

6.1. Rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfaitariamente

1. Fatta salva la facoltà del produttore di richiedere l'applicazione di vigenti procedure analitiche, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione netta immessa in rete per tutta la durata di diritto, nei seguenti casi :

- i) rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
- ii) Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.) prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione. Il CDR di cui alla norma UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale si considera rientrante nei CSS;
- iii) Rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato;
- iv) Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.) prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non superiore al 30 % del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS. Il CdR di cui alla norma UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale rientra nei CSS.

2. Nel caso di utilizzo contestuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto iii) e CSS di cui al punto iv) del paragrafo 1), la somma complessiva delle masse di CSS e di altri rifiuti speciali non pericolosi inclusi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A di cui al punto iii) deve comunque risultare inferiore al 30% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua.

3. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti speciali non pericolosi, indicata al paragrafo 1, punti iii) e iv), e paragrafo 2, sia superata, ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla quantità di rifiuti speciali in esubero rispetto al 30% viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in esubero viene forfaitariamente assegnato un PCI pari a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri.

4. Nel caso iii) per i rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19, compresi nell'elenco della Tabella 6.A provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, per il calcolo della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili si applicano, rispettivamente, le condizioni di cui al punto i) qualora al trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione siano destinati esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata o le condizioni di cui allo stesso

punto iii) relativamente alla percentuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco della Tabella 6.A da considerare qualora l'impianto di trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione energetica sia alimentato congiuntamente da rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi, questi ultimi nella misura massima del 30%.

6.2. Ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfetizzazione

1. Il ricorso a criteri forfettari è ammesso anche per le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti speciali:
 - a) rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%.
 - b) pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%.

Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari sopracitati siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti di cui al punto a) concorre alla percentuale del 30% di cui al paragrafo 6.1 punto iii).

Nel caso di impianti dedicati per i rifiuti di cui al punto a) si assume forfettariamente un PCI pari a 10,5 MJ/kg.

6.4. Informazioni da fornire

1. Nel caso di riconoscimento forfetario dell'energia imputabile a fonti rinnovabili, il produttore è tenuto a fornire semestralmente al GSE i dati sui quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice CER, nonché le analisi, rilasciate da laboratori terzi ed effettuate con cadenza almeno semestrale, necessarie per la verifica del rispetto delle norme tecniche citate al paragrafo 1, delle quantità e, laddove necessario, dei PCI.
2. Qualora non si dia luogo al riconoscimento forfetario, il produttore è tenuto a caratterizzare i rifiuti utilizzati in termini di codici CER, quantità, PCI poteri calorifici dei rifiuti e del CSS sulla base della normativa tecnica UNI-CTI e delle linee guida CTI.
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, per il CSS deve essere fornita al GSE documentazione atta a evidenziarne la provenienza, le caratteristiche e i rifiuti utilizzati per la produzione.

6.5 Incentivi applicati agli impianti a rifiuti

Le tariffe incentivanti di riferimento sono applicate alla sola produzione imputabile a fonti rinnovabili, e sono quelle individuate dall'Allegato 1 nel caso di nuovi impianti ovvero dal presente allegato per le altre tipologie di intervento.

TABELLA 6.A - RIFIUTI A VALLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I QUALI E' AMMESSO IL CALCOLO FORFETTARIO DELL'ENERGIA IMPUTABILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI QUANTITA'

CODICE CER	DESCRIZIONE
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 19	Plastica
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Nota: i rifiuti conferiti con codice 03 01 99 devono essere identificati con descrizione precisa

Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI

6.6 Determinazione dell'energia imputabile a fonti rinnovabili

1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013, l'energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:

$$E_I = E_a - E_{nr}$$

Dove:

E_a = produzione annua netta;

E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall'impianto.

6.7 Determinazione del coefficiente di gradazione D

- Il coefficiente di gradazione **D** è posto pari a: **1** nel caso di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili operanti dalla prima data di entrata in esercizio in assetto non ibrido;
- **0,5** nel caso in cui l'impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio dell'impianto.

Allegato 3: Documentazione da inviare

La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l'ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa di cui all'articolo 24, comma 1.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su GAUDI'.

ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D'ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI

1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell'impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.

Nel caso di partecipazione ad una procedura d'asta, alla dichiarazione di cui al punti 1 è allegata:

- a. una cauzione provvisoria, con durata limitata fino alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% di quanto indicato al successivo paragrafo "Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione di esito positivo dell'asta", predisposta, quanto alle altre condizioni, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo;
- b. l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, nella misura e secondo le modalità definite nel paragrafo citato alla precedente lettera a), e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.
- c. documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- d. l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile e i dati dell'impianto, ivi inclusi, per gli impianti a bioenergie, i dati sulle caratteristiche e sulle tipologie di combustibile che alimenteranno l'impianto. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene, inoltre:

- a) l'attestazione della ricorrenza delle condizioni per l'accesso ai premi previsti dal presente decreto e dell'impegno a presentare, ove previsto, richiesta al soggetto competente per la verifica del rispetto degli stessi;
- b) che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al presente decreto. A tal fine sono inoltre dichiarare al GSE l'elenco delle società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante, oltre agli incentivi già spettanti in qualunque forma, ivi inclusi i relativi importi;
- c) l'impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate:

- a) dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell'impianto, POD e Censimp, redatta su modello predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:
 - i. che l'impianto è stato realizzato conformemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, nelle planimetrie, nello schema di processo, negli elaborati grafici di dettaglio (se $P > 50$ kW) e nello schema elettrico unifilare redatti da tecnico abilitato e che sono allegati alla dichiarazione. A tal fine è anche allegato un dossier fotografico di almeno 10 fotografie ante e post-operam;
 - ii. che vi è assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto;
 - iii. Che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull'impianto. A tal fine sono allegate foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori;
- b) per potenziamenti di impianti da fonte idraulica e i rifacimenti: la documentazione tecnico-economica prevista dell'Allegato 2.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI', il GSE potrà richiedere ulteriore documentazione non acquisibile dal medesimo sistema (Verbali installazione contatori o regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP e POD, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL'ASTA

In aggiunta a quanto sopra riportato, in seguito alla comunicazione di assegnazione dell'incentivo sulla base dell'esito positivo della procedura d'asta, il produttore dovrà trasmettere una cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2, rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione non è dovuta se il

soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, fermo restando il termine di 24 mesi di cui all'articolo 16, comma 3. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

- a) la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;
- b) il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

Allegato 4

DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DAI SERVIZI AUSILIARI, DALLE PERDITE DI LINEA E DALLE PERDITE DI RETE NEI TRASFORMATORI PRINCIPALI PER IMPIANTI FINO A 1 MW

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati nella tabella 6, da applicare alla produzione lorda, come misurata ai sensi dell'articolo 22.

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,0%
	impianti in acquedotto	2,0%
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		
Geotermica		7,0%
Gas di discarica		5,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica;	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	19,0%
Bioliquidi sostenibili		8,0%

TABELLA 6

ALLEGATO 5

1. Il premio di cui all'articolo 8, comma 7, è corrisposto nel caso in cui la media mensile dei parametri di emissione in atmosfera descritti nella seguente tabella e riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari all'11%, risulti uguale o inferiore ai valori indicati.

Tabella VALORI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIANTI DI COMBUSTIONE A BIOMASSE

Inquinante	Valori (mg/Nm ³)			
	PTN ≤ 6 MWt	6 < PTN ≤ 20MWt	20 < PTN ≤ 50 MWt	PTN > 50 MWt
NO _x (espressi come NO ₂)	200	150	150	100
NH ₃ ⁽¹⁾	5	5	5	5
CO	200	150	100	50
SO ₂	150	150	100	25
COT	30	20	10	10
Polveri	10	10	5	5

PTN = Potenza Termica Nominale

- (1) Nel caso di utilizzo di una tecnica di abbattimento ad urea o ammoniaca (SCR, SNCR), negli impianti ove è previsto il controllo in continuo degli ossidi di azoto, dovrà essere installato lo specifico analizzatore di NH₃.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi con frequenza biennale, i valori indicati nella tabella possono essere ulteriormente ridotti.
3. Al fine della concessione del premio l'evidenza che deve esser resa è quella del rispetto dei valori della tabella, riferita al valor medio mensile, calcolato sui giorni di effettivo funzionamento dell'impianto durante il mese, attraverso i valori misurati e rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, che l'impianto deve avere installato, nonché all'insieme delle prescrizioni dell' autorità competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto stesso.
4. Limitatamente agli impianti di potenza termica nominale ≤ 15 MWt, in alternativa al sistema SME di cui al comma precedente, il rispetto dei valori di cui alla tabella può essere controllato e verificato attraverso i dati forniti da un Sistema di Analisi Emissioni (SAE) in grado di rilevare e registrare le concentrazioni in emissione degli inquinanti da monitorare e dei principali parametri di processo (tenore di O₂ libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato impianto, portata). Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi continui automatici devono essere associate i valori dei parametri di processo misurati o calcolati.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2012.

Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed in particolare:

l'art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri;

l'art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ed in particolare l'art. 4 riguardante detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, che proroga al 30 giugno 2013 le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge n. 296/2006, e successive modificazioni;

Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in linea con gli impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il raggiungimento dell'obiettivo del 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando il ruolo che nel conseguimento dell'obiettivo è attribuito alla produzione di energia termica da rinnovabili e all'efficienza energetica;

Visto il Piano europeo di efficienza energetica 2011 — comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — che, nel confermare il ruolo centrale dell'efficienza energetica per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020», segnala la necessità, per i Paesi europei, di un impegno rafforzato per raggiungere gli obiettivi di efficienza al 2020;

Visto il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica 2011 che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente Piano di azione del 2007 e indica le aree in cui intervenire per conseguire gli obiettivi al 2016 e al 2020;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'11 settembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva europea sull'efficienza energetica che riprende le indicazioni del Piano europeo di efficienza energetica 2011 e formula specifiche disposizioni per la promozione dell'efficienza energetica, attribuendo un ruolo importante alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli acquisti pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;

Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche siano un valido strumento per assicurare l'efficacia e la sostenibilità finanziaria degli interventi di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n. 296, e dei certificati bianchi;

Considerata la semplificazione procedurale adottata con l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'art. 31 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;

Considerato che, in base all'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, l'incentivo è commisurato all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi e può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;

Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;

Considerata necessaria una fase di prima applicazione e di monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi oggetto del presente decreto, al fine di determinare i contingenti per ciascuna applicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011;

Ritenuto di definire il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto in modo da creare uno strumento unico ed omogeneo, nonché di maggiore efficacia, per tutti gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile e da evitare sovrapposizioni con gli interventi per l'efficienza energetica negli edifici che possono essere oggetto delle detrazioni fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli e l'onere ricadente sulle tariffe del gas naturale;

Ritenuto che i successivi decreti di aggiornamento previsti nel decreto legislativo n. 28/2011 potranno considerare un'eventuale modifica dell'ambito di applicazione del presente decreto, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa sulle detrazioni fiscali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, il presente decreto disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti, realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.

2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011.

3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.

4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ai provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28, e 30 maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) potenza termica nominale di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);

b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I;

c) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di installazione di impianti termici di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al sin-

golo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati;

d) superficie solare lorda: superficie totale dei collettori solari;

e) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O) che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle spese;

g) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto e sia stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico ad un professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione;

h) superficie utile: superficie lorda climatizzata, misurata al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie;

i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 28/2011;

j) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011;

k) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, a ognuno dei soggetti ammessi. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3, comprende anche le risorse impegnate dal GSE prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 3;

l) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda di cui alla lettera i); può operare attraverso un soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera j) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE;

n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;

o) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni;

p) GSE: «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», soggetto responsabile della gestione degli incentivi di cui al presente decreto;

q) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.

Art. 3.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:

a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4;

b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.

Art. 4.

Tipologie di interventi incentivabili

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

3. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Art. 5.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:

smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:

smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;

c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie:

i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:

i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;

ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all'art. 15.

Art. 6.

Ammontare e durata dell'incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella tabella A, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto:

Tabella A – Soggetti ammessi e durata dell’incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Soggetti ammessi	Durata dell’incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	Amministrazioni pubbliche	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5

2. Nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall'incentivo totale previsti negli allegati al presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

3. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 600, il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica annualità.

4. Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

Art. 7.

Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi.

3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, già all'atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 6, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo. Tale domanda è firmata dal soggetto responsabile e deve contenere l'impegno ad eseguire i lavori nei termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile deve:

a) entro sessanta giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

b) entro dodici mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.

Se la domanda è accettata, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a), fermo restando che l'effettiva erogazione degli incentivi avverrà ad in-

tervento effettuato come previsto al comma 6. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

4. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri, secondo le modalità di cui all'allegato IV. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e non superiore a 23 milioni per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di cui all'allegato IV.

5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.

6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati 1 e 2 e secondo le modalità applicative di cui all'art. 8, comma 2:

a) attestato di certificazione energetica, ove previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestati di certificazione redatti in conformità a procedure e sistemi di certificazione regionali vigenti, ove presenti;

b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti;

c) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a c), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonché all'art. 4, comma 2, lettera d), l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli allegati al presente decreto;

d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La somma degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1;

e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta ai sensi dell'art. 15, comma 1;

f) ove il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato: delega firmata dal soggetto responsabile;

g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi ovvero copia del contratto di rendimento energetico da cui sia possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi di efficienza energetica;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile è tenuto altresì a dichiarare eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda contratto di cui al comma 6, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui è beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14;

i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;

j) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;

k) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;

l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.

Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema di accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati sono da intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine dell'opera dovrà essere presentata la scheda-domanda relativa all'intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti dati a consuntivo.

7. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda è respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso, resta ferma la possibilità delle verifiche di cui all'art. 14.

8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni

contenute nella scheda contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. La scheda contratto è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.

9. L'incentivo di cui all'art. 6 è corrisposto dal GSE secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda contratto di cui al comma 5.

10. Il GSE aggiorna con continuità sul portale di cui al comma 1, il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.

11. Al fine di facilitare l'accesso delle amministrazioni pubbliche all'incentivo di cui al presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e sulla base dei contratti tipo di cui al comma 12, predispone e pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla loro implementazione, ai fini della realizzazione e del finanziamento degli interventi incentivabili ai sensi dell'art. 4. L'iscrizione a tale elenco, aggiornato su base trimestrale, è volontaria e aperta a tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine della pubblicazione, tutte le informazioni per una completa e corretta informativa alle amministrazioni, quali, a titolo di esempio non esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale, strutture operative ed ambito territoriale di operatività, esperienze maturate nel settore specifico e referenze per lavori già svolti, impegnandosi altresì ad informare tempestivamente il GSE di ogni eventuale variazione.

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto «Consp S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consp S.p.a.» può avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.

Art. 8.

Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, segnala alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli esiti delle istruttorie per l'eventuale applicazione delle sanzioni nelle loro competenze, nel rispetto dell'art. 14. Nell'esecuzione di questa attività i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite apposite convenzioni, di ENEA per le attività di cui all'art. 9 e del CTI per le attività di cui al comma 5.

5. Il GSE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni, le linee guida per l'installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta. Le suddette linee guida, sentite le regioni, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all'art. 1, comma 2.

6. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione della scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.

7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all'art. 7, comma 1, entro i trenta giorni successivi alla predisposizione dei contenuti tecnici da parte di ENEA e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

8. Il GSE predispone, con supporto specialistico di ENEA, la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2.

Art. 9.

Adempimenti a carico dell'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'ENEA

1. ENEA in qualità di organismo tecnico è chiamato, ai sensi della convenzione con il GSE, di cui all'art. 8, comma 4, a svolgere i seguenti adempimenti:

a) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone i contenuti tecnici del portale e della scheda-domanda dedicati all'attuazione del presente decreto, comprendenti i controlli automatici, tecnici e amministrativi di congruenza e compatibilità, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e ai successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione documentale, la modulistica necessaria allo svolgimento completo delle procedure di accesso agli incentivi nonché le sezioni tematiche informative (fonti rinnovabili, efficienza energetica), giuridiche e amministrative di ausilio a tutti soggetti interessati, compresi esempi di compilazione documentale;

b) conformemente all'art. 8, comma 3, partecipa all'attuazione delle verifiche per le attività tecnico-amministrative relative all'art. 14, comma 1, compreso il supporto specialistico al GSE nel rapporto con i soggetti responsabili volto alla richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa;

c) fornisce al GSE informazioni necessarie per la gestione delle procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione di cui al comma 1 dell'art. 8, tra cui l'evidenza di anomalie, le difformità e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo, significativo per l'erogazione o la revoca dello stesso;

d) fornisce supporto specialistico al GSE per le funzioni di monitoraggio dell'attività di incentivazione;

e) svolge, in supporto al GSE, parte dei controlli in situ (ispezioni) mirati e a campione come previsto dall'art. 14, comma 1;

f) fornisce il supporto specialistico al GSE per la predisposizione della relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2;

g) in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone:

i. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualità, specifico per gli edifici, per gli adempimenti di cui al comma 1, nelle modalità previste dalle norme tecniche UNI vigenti;

ii. le metodologie per determinare energia prodotta o risparmiata con la realizzazione degli interventi a partire dai dati depositati con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.

Art. 10.

Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di cui all'art. 7, comma 6, lettere da a) a l), di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, comprese quelle per l'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Art. 11.

Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispose il contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo criteri di degressività rispetto ai consumi.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art. 16, comma 2.

Art. 12.

Cumulabilità

1. L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

2. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 13.

Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7, comma 1, aggiorna con continuità su di esso:

a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia prodotta o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra;

b) il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi degli incentivi per intervento e cumulati nonché le proiezioni cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, con il supporto specialistico di ENEA, predispose e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute, nu-

mero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati e stima dell'onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati e energia termica prodotta attraverso gli interventi nonché le emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per forniture energetiche, entità ed esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione. GSE condivide le banche dati, organizzate a livello regionale, con le regioni interessate e le rappresentanze di ANCI e UPI.

3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni due anni l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonché lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilità di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle attività e dei costi sostenuti è approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 14.

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE cura l'effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne la regolarità di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le attività di controllo possono essere effettuate attraverso il supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati, attraverso un metodo a campione per un totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate.

2. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a segnalare le istruttorie alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni.

3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle entrate.

Art. 15.

Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l'intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva.

2. La certificazione energetica degli edifici è redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa.

4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.

5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.

Art. 16.

Misure di accompagnamento

1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresì, in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto.

2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunità offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.

4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzando pompe di calore elettriche e al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.

Art. 17.

Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto

1. Ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE e dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PASSERA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
CLINI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CATANIA

ALLEGATO I - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica

1. Criteri di ammissibilità

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto.

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
		Zona climatica A
a) Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	Zona climatica A
Zona climatica B		$\leq 0,38 \text{ W/mq}^*\text{K}$
Zona climatica C		$\leq 0,33 \text{ W/mq}^*\text{K}$
Zona climatica D		$\leq 0,28 \text{ W/mq}^*\text{K}$
Zona climatica E		$\leq 0,25 \text{ W/mq}^*\text{K}$
Zona climatica F		$\leq 0,23 \text{ W/mq}^*\text{K}$
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	Zona climatica A	$\leq 0,45 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,34 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,28 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,24 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/mq}^*\text{K}$
d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	Zona climatica A	$\leq 3,08 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,00 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,50 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,33 \text{ W/mq}^*\text{K}$

Tabella 2 - Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
e) Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \cdot \log P_n$ (*)
f) Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare superiore a 35 kW	Rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \cdot \log P_n$ (*)

(*) $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore, espressa in kWt. Per valori di P_n maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a $P_n = 400 \text{ kWt}$.

Per i soli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 70% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all'articolo 7, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Per interventi di installazione di generatori di calore a condensazione di cui alla Tabella 2 sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull'intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. L'intervento comprende la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione del fluido termovettore e l'adozione, in caso di molteplici unità immobiliari, di un sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e di conseguente ripartizione delle spese. Per impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato ai punti precedenti, l'asseverazione reca le seguenti ulteriori specificazioni:

- i. che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- ii. che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- iii. che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Gli interventi agevolativi che prevedano l'installazione di generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualità successive alla prima a condizione che siano effettuate le manutenzioni secondo la norma tecnica di riferimento per ciascun impianto o, se più restrittive, delle istruzioni per la manutenzione fornite dal fabbricante e che tale attività sia documentata a cura dell'utente.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) o b). Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501:2006. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

2. Calcolo dell'incentivo

2.1 Per gli interventi di cui alla Tabella 1 l'incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 3;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 3;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

2.2 Per gli interventi di cui alla Tabella 2 l'incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nint}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

P_{nint} è la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati, in kWt;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica al focolare installata in kWt. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 3;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 3;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tabella 3 - Valori necessari al calcolo dell'incentivo

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%spesa)	Costo massimo ammissibile (Cmax)	Valore massimo dell'incentivo (I_{max}) [€]
a) Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(a+b+c) ≤ 250.000
Esterno	40	200 €/m ²	
Interno	40	100 €/m ²	
Copertura ventilata	40	250 €/m ²	
b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
Esterno	40	120 €/m ²	
Interno	40	100 €/m ²	
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			45.000
Esterno	40	100 €/m ²	
Interno	40	80 €/m ²	
Parete ventilata	40	150 €/m ²	
d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40	350 €/m ² per le zone climatiche A, B e C 450 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	60.000
e) Installazione di generatore di calore a condensazione con $P_{n\ int} \leq 35$ kWt	40	160 €/kWt	2.300
f) Installazione di generatore di calore a condensazione con $P_{n\ int} > 35$ kWt	40	130 €/kWt	26.000

2.3 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 4;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 4;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tabella 4: Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%spesa)	Costo massimo ammissibile (Cmax)	Valore massimo dell'incentivo (I_{max}) [€]
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40	150 €/m ²	20.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40	30 €/m ²	3.000

ALLEGATO II - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell'efficienza energetica

1. Criteri di ammissibilità

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto.

1.1 Pompe di calore

Per le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

- a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella seguente. La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1:

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
	Bulbo secco all'entrata: -7 (*)		2,7 (*)
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
	Bulbo secco all'entrata: -7 (*)		2,7 (*)
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
	Bulbo secco all'entrata: -7 (*)		2,7 (*)
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1

(*) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F.

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2:

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46
	Bulbo umido all'entrata : 6		
	Bulbo secco all'entrata: -7(**)		1,1 (**)
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7	Temperatura entrata: 30(*)	1,38
	Bulbo umido all'entrata : 6		
	Bulbo secco all'entrata: -7(**)		1,1 (**)
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30(*)	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30(*)	1,56

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C

(**) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F.

La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

- UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
 - UNI EN 14511:2011 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito alla portata di gas combustibile e al relativo p.c.i.);
- d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 180 mg/kWh (valore riferito alla portata di gas combustibile e al relativo p.c.i.);
- e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alla Tabella 1 sono ridotti del 5%;
- f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull'intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP $\geq 2,6$ misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.

1.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b):

sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/2006.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni.

Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull'intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Questo elemento non è richiesto nel caso di installazione di termocamini e stufe a pellet.

Ai fini dell'accesso agli incentivi sono richiesti il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, deve essere certificato mediante l'acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Nelle more della applicazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e per i generatori di calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato provvedimento, si richiede comunque il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.

- a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
 - ii. rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;
 - iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;
 - iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - a. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - b. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kWt}$.
 - v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.
 - vi. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.
- b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt:
- i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 - ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto;
 - iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2;
 - iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto i e ii risulta certificata anche per tali combustibili.

c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.

d) Per i termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;
- v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.

e) Per le stufe a legna:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;
- iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.

1.3 Solare termico e solar cooling

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c):

Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

- a) i collettori solari presentano un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- b) i collettori solari impiegati hanno valori di rendimento termico superiori ai valori minimi calcolati secondo le seguenti formule:

nel caso di collettori piani:

$$\eta_{min} = 0,7 - 7,5 \cdot T_m \quad (0,01 \leq T_m \leq 0,07) ;$$

nel caso di collettori sottovuoto e dei collettori a concentrazione:

$$\eta_{min} = 0,55 - 2,0 \cdot T_m \quad (0,01 \leq T_m \leq 0,07) ;$$

- c) dove T_m è definita dalle norme UNI EN 12975-2 e UNI EN 12976-2 (“metodi di prova”) e la superficie di riferimento è la superficie dell’assorbitore ai sensi delle medesime norme.
- d) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- e) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- f) l'installazione dell'impianto é stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI é sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.
- h) a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 28/2011, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark.
- i) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW) è maggiore di 2. Per le macchine frigorifere DEC sono installati almeno 8 metri quadrati di collettori solari per ogni 1000 mc/ora di aria trattata.

2. Calcolo dell'incentivo

2.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in Tabella 4 e distinto per tecnologia installata;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot \left[1 - \frac{1}{COP} \right]$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella Tabella 1.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_n \cdot Q_{uf}$$

P_n è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 3.

2.2 Pompe di calore a gas

Per le pompe di calore a gas, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = E_i \cdot C_i$$

dove

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh, definito in Tabella 4 e distinto per tecnologia installata;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot \left[1 - \frac{1}{\left(\frac{GUE}{0,46} \right)} \right]$$

dove:

GUE è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella Tabella 2.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_n \cdot Q_{uf}$$

P_n è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 3.

Tabella 3 – Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 4 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kWt	C_i per gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kWt e inferiore o uguale a 500 kWt	C_i per gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 500 kWt
Pompe di calore elettriche	0,055 (€/kWht)	0,018 (€/kWht)	0,016 (€/kWht)
Pompe di calore a gas	0,055 (€/kWht)	0,018 (€/kWht)	0,016 (€/kWht)
Pompe di calore geotermiche elettriche	0,072 (€/kWht)	0,024 (€/kWht)	0,021 (€/kWht)
Pompe di calore geotermiche a gas	0,072(€/kWht)	0,024 (€/kWht)	0,021 (€/kWht)

2.3 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto. L'incentivo massimo erogabile è pari a € 400 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri ed è pari a € 700 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.

2.4 Generatori di calore alimentati da biomassa

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

Caldaie a biomassa:

$$I_{a\ tot} = P_n \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_g$$

dove

- $I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro;
- C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in Tabella 5 distinto per tecnologia installata;
- P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;
- h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in Tabella 6;
- C_g è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 7 per le caldaie a legna e nella Tabella 8 per le caldaie a pellets.

Stufe a pellets, stufe a legna e termocamini:

$$I_{a\ tot} = 3,35 \cdot \ln(P_n) \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_g$$

dove

- $I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro;
- C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in Tabella 5, distinto per tecnologia installata;
- P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;
- h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in Tabella 6;
- C_g è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 9 per i termocamini e le stufe a legna e nella Tabella 10 per le stufe a pellets.

Tabella 5 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW
Caldaie a biomassa	0,045 (€/kWht)	0,020 (€/kWht)	0,018 (€/kWht)
Termocamini e stufe a legna	0,040 (€/kWht)	-	-
Termocamini e stufe a pellets	0,040 (€/kWht)	-	-

Tabella 6 – Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 7 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile alle caldaie a legna (escluso pellet) in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a legna (escluso il pellet)	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPBT) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
30 < Emissioni ≤ 40	1
20 < Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 20	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12

Tabella 8 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile alle caldaie a pellets in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a pellets	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPBT) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
20 < Emissioni ≤ 30	1
10 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 10	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12

Tabella 9 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile a termocamini e stufe a legna in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a legna	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPBT) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
60 < Emissioni ≤ 80	1
40 < Emissioni ≤ 60	1,2
Emissioni ≤ 40	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12

Tabella 10 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile a stufe e termocamini a pellets in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a pellets	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPBT) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
30 < Emissioni ≤ 40	1
20 < Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 20	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12

Tabella 11 – Emissioni in atmosfera per gli impianti a biomassa misurate utilizzando le metodiche indicate nella Tabella 12.

	Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PP _{BT}) (*) (mg/Nm ³ rif. 13% O ₂)	CO (g/Nm ³ rif. 13% O ₂)
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet)	40	0,30
Caldaia a pellets	30	0,25
Stufe e termocamini a legna	80	1,25
Stufe e termocamini a pellets	40	0,25

(*) Il particolato primario (PP_{BT}) deve essere determinato mediante un metodo di campionamento definito in una norma tecnica UNI applicabile ai generatori di calore oggetto del presente decreto. In mancanza di tale norma tecnica, è consentita la determinazione indiretta attraverso la correlazione di seguito riportata e utilizzando i metodi di misura indicati in Tabella 12:

$$PP_{BT} \text{ (mg/Nm}^3\text{)} = PP \text{ (mg/Nm}^3\text{)} + 0,42 * OGC \text{ (mg/Nm}^3\text{)}$$

Dove:

[PP_{BT}] è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, espressa in mg/m³ alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

[PP] è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 2, espressa in mg/m³ alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%. Per la metodica di campionamento riferirsi al metodo austriaco/tedesco indicato dalla CEN/TS 15883.

[OGC] è la concentrazione di composti organici gassosi, espressi in termini di carbonio totale, presente nei fumi di combustione, campionati secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 2, espressa in mg/m³ alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

I valori di emissione di cui alle tabelle da 7 a 11, potranno essere aggiornati in occasione delle revisioni periodiche del decreto previste all'articolo 1, comma 2.

Tabella 12 – Metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera.

	Particolato primario (PP/PP _{BT})	OGC	CO
Stufa e termocamino	CEN/TS 15883	CEN/TS 15883	UNI/EN 13229:2006 UNI/EN 13240:2006
Stufa e termocamino (alimentazione a pellets)	CEN/TS 15883	CEN/TS 15883	UNI/EN 14785:2006
Caldaia a biomassa	CEN/TS 15883	CEN/TS 15883	EN 303-5

I metodi indicati nella CEN/TS 15883 dovranno essere applicati sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplina la medesima materia.

2.5 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = C_i \cdot S_l$$

dove

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/mq di superficie solare lorda, definito in Tabella 13;

S_l è la superficie solare lorda dell'impianto, espressa in metri quadrati.

Tabella 13 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici e di solar cooling.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 mq	C_i per gli impianti con superficie solare lorda superiore a 50 mq
Impianti solari termici	170 (€/mq)	55 (€/mq)
Impianti solari termici con sistema di solar cooling	255 (€/mq)	83 (€/mq)
Impianti solari termici a concentrazione	221 (€/mq)	72 (€/mq)
Impianti solari termici a concentrazione con sistema di solar cooling	306 (€/mq)	100 (€/mq)

ALLEGATO III – Determinazione dell’incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l’esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla Tabella 1:

Tabella 1 – Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

Destinazione d’uso	Superficie utile dell’immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	5.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

ALLEGATO IV – Procedure per l'iscrizione ai registri

1. Iscrizione ai registri

Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, deve richiedere al GSE l'iscrizione ad appositi registri informatici.

Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, trenta giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai registri. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.

Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione ai registri, riferita al contingente di spesa disponibile per il 2013 rispettivamente per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), è pubblicato il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all'articolo 8, comma 2. Per i periodi successivi, la data di avvio del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro è fissata al 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014.

2. Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione

Possono richiedere l'iscrizione ai registri i soggetti in possesso del pertinente titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio degli interventi indicati al precedente punto 1.

La richiesta di iscrizione ai registri è formulata al GSE dai soggetti responsabili di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell'impianto nonché tutte le informazioni essenziali relative al possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro. Non è consentita l'integrazione documentale. In ogni caso è fatta salva la facoltà per i soggetti responsabili di annullare la richiesta di iscrizione al registro presentata e di riproporre una nuova, completa degli elementi precedentemente mancanti o erronei, entro i termini di chiusura del registro.

Il GSE, esclusivamente sulla base delle informazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive dai soggetti responsabili, forma le graduatorie degli impianti iscritti ai registri e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013;
- b) minor potenza degli impianti;
- c) anteriorità del titolo autorizzativo;
- d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Nel caso in cui l'applicazione di uno dei suddetti criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri di cui alle lettere successive sopra indicate.

Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di spesa previsto all'articolo 7, comma 4. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore della disponibilità residua è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di spesa rientrante nel contingente.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.

3. Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura.

Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all'Allegato II, del 5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente. Decorso il termine massimo di 6 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria.

Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo sopra indicato, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 35% del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all'Allegato II, vigente alla data di entrata in esercizio.

